

Marcello Gardani

L'Anticostituzione

Difetti e crimini insiti nella costituzione della repubblica italiana. Una critica ed una proposta, articolo per articolo.

Il Re Nudo

(c) Marcello Gardani 1994

(c) Il Re Nudo 1994,1996

La riproduzione anche parziale di questo volume è subordinata all'autorizzazione scritta dell'autore, che la consentirà gratuitamente a chi l'effettuerà senza fini di lucro.

Altre copie possono essere richieste al seguente indirizzo:

Vega S.r.l.

Corso Vittorio Emanuele 54

I-46100 Mantova

tel. 0375-528042

fax. 0375-52274

oppure direttamente presso l'autore:

Marcello Gardani

Via Roma 181

I-26040 Gussola (CR)

tel. 0375-64023

Revisione dell'Ottobre 1996.

Sommario

Da una piccola scintilla...

Un tempo ero solito affermare di aver letto la costituzione della repubblica italiana solo due volte: la prima per legittima curiosità e la seconda unicamente per convincermi di non aver sognato, leggendo tante sciocchezze...

E' una sofferenza, per ogni persona dotata di sensibilità ed amor proprio, dover rileggere e studiare un testo che ha già giudicato grossolano ed ingiusto, tuttavia penso che sia valsa la pena di questo sforzo, poiché è alla costituzione che si devono i troppi mali che travagliano il nostro paese, ed è dunque essa che va criticata e riscritta per costruire una società giusta e libera.

Il 27 giugno del 1991 stavo spensieratamente recandomi al mare, in sandali e calzoncini corti, ed avevo percorso senza problemi 312 dei 313 Km previsti, quando una pattuglia della polizia mi fermò. Nonostante non avessi fatto nulla di male a nessuno, venni multato perché non indossavo la cintura di sicurezza. Alle mie proteste, che tale decisione spettasse soltanto a me e non ad altri, la risposta fu di multare anche il passeggero che mi sedeva accanto. Un altro avrebbe brontolato qualche improprio all'indirizzo del prepotente in divisa ed avrebbe pagato, andandosi poi a godere le vacanze. Io decisi di non pagare né quella multa né le successive (e non l'ho ancora fatto, nonostante i numerosi solleciti e le minacce ricevute, di esproprio e, implicitamente, di violenza), ma di reagire con tutte le mie forze.

Da quel fatto seguì il tentativo di coinvolgere altre persone nella protesta contro tale legge ingiusta. Alcuni avvocati simpatizzarono con la mia critica, ma affermarono che l'unica esile speranza di successo sarebbe stata quella di far giudicare incostituzionale la legge che sancisce l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza, sempre (incredibile ad udirsi!) che non ci si imbattesse in un giudice di ideologia poco liberale (la certezza del diritto...). Un esame della costituzione, all'art. 32 (<<Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.>>) si rivelava però insoddisfacente. Ammesso che l'indossare una cintura di sicurezza in auto sia configurabile come un trattamento sanitario, essendo volto a ridurre i rischi di trauma all'automobilista, la costituzione lascia all'arbitrio della legge determinare se questo trattamento debba essere obbligatorio o meno. Pertanto **la costituzione non difende la libertà di autodeterminazione dell'individuo** (cioè la giustizia), e l'unico mezzo di resistenza lasciato ad un uomo libero non è costituito dal ricorso ad un tribunale (poiché è lo stesso tribunale a compiere il crimine e non può che confermare il disposto della legge), ma dal ricorso all'insurrezione armata per rovesciare lo Stato, con il rischio di perdere la propria vita, o almeno la libertà ed i propri averi.

Quindi, da una riflessione sul fatto che una sia pur microscopica ingiustizia fosse causata da un poliziotto ottuso ed arrogante, che utilizzava una legge ingiusta, che traeva il suo permesso di esistere dalla costituzione italiana, è nato il progetto di smascherare i principali crimini che possono essere **impunemente permessi** o addirittura **generati** dalla nostra costituzione.

E' forse consigliabile avvertire il lettore che, accingendosi all'opera di studiare questo volume, occorre che egli accantoni i preconcetti derivanti dal senso comune. Più e più volte sentirà forse una voce, dentro di sé, gridare che quanto legge qui è totalmente sbagliato e da rigettare. Gli sembrerà che si tratti della voce della sua coscienza, a protestare, ma non è così. Sarà la voce dell'**educazione** che ha ricevuto, non solo dai genitori, ma dall'intera società, forse persino ereditata tramite i geni degli antenati. Sarà la voce della **propaganda** che lo ha martellato per anni o quella di chi ripete i pareri altrui senza prima analizzarli. Provi invece a criticare quanto trova scritto come se per la prima volta venisse anche solo a conoscenza del problema citato, in modo totalmente nuovo, totalmente autonomo e, forse, si renderà conto della potenza del suo intelletto finalmente libero.

Ringrazio quanti mi hanno aiutato, con i loro suggerimenti od il loro appoggio, nella stesura di questo libro. In particolare:

La professoressa Cristina Zanoni, per essersi pazientemente prestata a leggere e correggere tre volte il testo in bozza e per le discussioni che ne sono conseguite.

Lorenzo Zanoni, per i suggerimenti e l'aiuto entusiasta nel pubblicizzare il volume nelle sedi adeguate (ed anche in quelle inadeguate).

Il professor Corrado Camizzi, per le acute critiche mosse al testo.

Marcello Gardani, 29 Febbraio 1992 - 28 Febbraio 1994.

Parte I - Principi

Introduzione

L'eticità dello Stato consiste nel non imporre un'etica ai suoi cittadini. (L'autore).

E' abbastanza comune udire persone affermare superficialmente che la costituzione della repubblica italiana sia la migliore possibile o la migliore del mondo (ma l'hanno mai letta criticamente, o ne hanno mai letta un'altra?) ed i problemi che colpiscono ora l'Italia siano dovuti alla sua mancata applicazione. Oppure che essa sia stata tradita dalle persone che erano state chiamate a metterla in pratica.

E' una sciocchezza. La stragrande maggioranza dei problemi che affliggono l'Italia deriva dal peccato originale (ma ce ne fosse solo uno!) contenuto nel documento istitutivo della repubblica italiana, appunto la costituzione, in quanto tutte le leggi più idiote o criminali che sono venute ad affliggerci sono basate proprio su quello che essa permetteva. Cioè tutto.

Per quanto riguarda gli uomini politici, inoltre, nessuno si ferma mai a considerare che la struttura dei partiti attuale e le caratteristiche degli uomini di governo sono state **selezionate** appunto dalla costituzione italiana, che ha privilegiato, tra i tanti candidati possibili, proprio quelli che si avvicinano maggiormente allo stereotipo del politico italiano, falso, incapace, fumoso, servile.

Non è un problema di uomini.

E' principalmente un problema di leggi. Nella fattispecie, della legge fondamentale dello Stato. Cioè la costituzione.

Se non si supera il concetto per cui la legge è rispettabile in quanto legge, cioè qualunque essa sia, per arrivare al principio per cui la legge è rispettabile solo se essa è rispettabile, e cioè che **la rispettabilità di una legge è sempre da dimostrare**, si dà partita vinta agli scellerati che utilizzano proprio la legge per derubarci e privarci dei nostri diritti naturali.

E guardiamoli, questi campioni del diritto, questi sommi ed esemplari legislatori, questi infallibili semidei che hanno stabilito la costituzione essere sacra e grave reato il vilipenderla.

Sono uomini nati di donna, quasi come noi, sono stati bambini e ragazzi, poi uomini e donne, hanno mangiato ogni giorno, hanno espletato le loro funzioni corporali, hanno amato ed odiato, sono morti, quasi come noi. Eppure hanno creato qualcosa di divino: la costituzione della repubblica italiana, che noi siamo tenuti ad osservare acriticamente e ad adorare come il Libro Sacro. Perché l'hanno creata loro.

La realtà è, e non poteva essere altrimenti, un'altra.

Il fatto che un gruppo di persone (l'assemblea costituente) si riunisca a discutere di un documento e concluda di metterlo per iscritto in pompa magna (spendendo, tra l'altro, denaro estortoci con la violenza) non dà loro alcun diritto di decidere per noi uomini liberi, né, men che meno, il diritto di usare violenza su chi non approvi il distillato del loro mediocre intelletto e decida di comportarsi liberamente ([1]).

E' grossolana presunzione, poi, stabilire che tale documento sia talmente al di sopra di quanto altri uomini possano pensare, che debba essere reato penalmente perseguibile con anni di reclusione ([2]) chiamarlo idiota e criminale, come io mi onoro di fare per primo ([3]) in questo libro.

Di ogni articolo della costituzione verrà riportato l'enunciato, i commenti relativi e l'eventuale proposta di sostituzione.

Infine, qualora il testo dell'articolo non sia rilevante ai fini ideologici o passibile di miglioramenti sostanziali, abbiamo deliberatamente scelto di riprodurlo senza modifiche, nella nuova proposta, proprio perché una formulazione vale l'altra. Ai cavillosi legulei il compito di scegliere quella più opportuna e meno aggirabile.

La conseguenza di ciò è che l'organizzazione risultante dalla nuova costituzione proposta definisce uno Stato **democratico** con suffragio **universale** e **uguale**. Tale forma di governo è compatibile con la giustizia, **a patto che sia strettamente vincolata a rispettare i diritti degli individui** che verranno enunciati tra breve. Ma lo sarebbe anche un'altra forma di governo, purché rispetti le stesse condizioni.

Infatti la monarchia, l'aristocrazia, la democrazia a suffragio non universale o plurimo (??1), l'anarchia non sono demonizzabili a priori, ma rappresentano forme di governo, o società, che possono essere migliori o peggiori di quella democratica oggi di moda e hanno il diritto di essere analizzate senza pregiudizi. Semplicemente, non lo faremo in questo volume.

Attenzioni da porre nella lettura della costituzione

Ci si accorgerà ben presto che troppi articoli della costituzione sono formati da due parti: la prima che afferma solennemente alcuni diritti fondamentali della persona, e la seconda che, delegando alla Legge, cioè al Parlamento, cioè al Governo, cioè al Potere il compito di regolamentare (leggi: ridurre) questo diritto, di fatto lascia il povero principio prima affermato alla completa mercé del Legislatore, cioè del Parlamento, cioè del Governo, cioè del Potere.

Di fatto, ciò non fa altro che riaffermare la regola antica per cui il cittadino non ha poteri, di fronte allo Stato, ma ha solo il dovere di obbedire a quanto stabilito dall'imperatore, qualunque sia la sua decisione. Né vale a contraddire, ma solo a mitigare in piccola misura quanto detto, il diritto periodico di inserire la propria scheda nell'urna, secondo il rituale del diritto di voto, perché ciò non garantisce in nessun modo chi si veda calpestato nei suoi diritti proprio dalle leggi dello Stato, che egli concorre a determinare in una frazione minima.

E' per questo che si può chiamare quella italiana una **costituzione di tipo imperiale**.

Per rendersi conto della verità del principio sopra esposto può essere conveniente il seguente stratagemma logico (<<**Stratagemma del Re**>>): si sostituisca alla parola <<Legge>> la parola <<Re>> ogniqualvolta essa viene incontrata negli articoli di legge che seguono. Si prenda, ad esempio, l'art. 13:

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna (...) restrizione della libertà individuale, se non (...) nei soli casi e modi previsti dal Re (dalla Legge).

E' evidente che il Re ha il diritto di fare tutto quel che desidera, ad ogni cittadino, perché è lui che decide la legge.

Storicamente, le costituzioni sono nate e sono state promulgate per salvaguardare i diritti degli individui dallo strapotere del Re (ovvero lo strapotere statale), perché è stato sempre questo il peggior nemico della giustizia: l'arroganza e la violenza esercitata dal potere politico costituito non hanno mai accettato barriere. Il desiderio di porre invece dei limiti adeguati a questa arroganza e violenza è stata una delle molle per la stesura delle prime Costituzioni, a partire dalla primitiva <<Magna Charta Libertatum>> ([\[4\]](#)).

La costituzione della repubblica italiana, ipocritamente sostenendo principi spesso condivisibili, ma subito dopo lasciando un potere illimitato al governo dello Stato, anche di cancellarli di fatto e di diritto, si pone sulla strada del regresso e del crimine organizzato contro l'uomo dal potere politico, mentre il suo scopo dovrebbe essere quello di difendere l'uomo dal potere. La nostra costituzione (dove il <<nostra>> non significa che noi riconosciamo la validità di un simile ipocrita e vergognoso testo, che ci è stato solo imposto) invece, è più che altro un elenco di modalità organizzative dello Stato, sulla cui funzionalità si potrà discutere, ma che non sono affatto significative dal punto di vista ideologico. Ad esempio, si potrà discutere se sia meglio avere 100 deputati oppure 945, ma questo fatto è irrilevante ideologicamente. E' invece relevantissimo il principio per cui lo Stato può imporre, con la legge, qualunque comportamento pubblico o privato ai suoi cittadini (dove <<suoi>> significa che lo Stato li considera suoi servitori, anziché essere il contrario).

Una piccola nota a margine. Scorrendo il testo della costituzione si noterà una grande abbondanza di lettere maiuscole non richieste dalla grammatica italiana. Si tratta del tentativo di nobilitare anche nello scritto le istituzioni che si vogliono creare, cioè il prodotto delle menti sublimi formanti l'assemblea costituente, in modo che il volgo profano si inchini alla maestà delle istituzioni medesime. E' invece buon esercizio riportare tutti i testi in lettere minuscole. Come meritano.

Analogamente, invece di termini edulcorati come <<datore di lavoro>> e <<prestatore d'opera>>, così comuni nel paese in cui i ciechi sono diventati <<non vedenti>> e gli spazzini <<operatori ecologici>>, abbiamo preferito i termini <<padrone>> ed <<operaio>>, onesti ed onorati, considerando gli altri espressione dello sciocco conformismo che appesta la <<cultura>> italiana.

Tutta la critica alla costituzione si basa sui pochi principi che verranno tra poco enunciati. Ma prima un inciso su alcuni sistemi di governo possibili ([\[5\]](#)).

Sistemi alternativi

E' ovvio che, da principi diversi, conseguono sistemi economici e politici diversi. Ad esempio, dal principio:

a) Il governo dello Stato, qualunque esso sia, ha il diritto di stabilire per legge ciò che è lecito e ciò che è illecito per i suoi cittadini, comprese le punizioni per chi disobbedisce.

conseguo lo Stato totalitario, in cui l'individuo è annullato di fronte ad esso. Dai principi:

b) *Ogni uomo che abbia compiuto i 19 anni ha il diritto di eleggere i suoi rappresentanti nel governo dello Stato.*

c) *Il governo dello Stato ha il diritto di stabilire per legge ciò che è lecito e ciò che è illecito per i suoi cittadini, comprese le punizioni per chi disobbedisce.*

deriva lo Stato democratico. Che, ovviamente, a parte le modalità di scelta del governo, coincide con lo Stato totalitario.

Abbiamo qui riportato questa breve digressione sui sistemi alternativi, che esula dallo scopo di questo libro, per sfatare il mito che il moderno Stato democratico sia uno Stato che rispetta la libertà individuale. Esso, al contrario, se non strettamente limitato, in modo **non modificabile da se stesso** ⁽⁶⁾, ha in sé i germi dello Stato totalitario, che distrugge l'individuo, anziché rispettarlo nelle sue sovrane manifestazioni.

Principi Primi Immodificabili

Quell'unico pensiero nel quale, fra le risa ed il sarcasmo dei mediocri, un uomo valente ripone valore, è per lui la chiave di segreti tesori. Friedrich Nietzsche ([\[71\]](#)).

Occorre individuare i principi, o postulati, su cui basare l'intera ricerca della giustizia. La forma in cui vengono espressi può essere modificabile, a dispetto del nome. Ciò che dev'essere non modificabile è la sostanza dei loro enunciati, perché essa discende dal diritto naturale che ogni uomo può rivendicare come suo e perché una giustizia legata alle mode e credulità del momento non può essere ritenuta tale.

Poiché nessuno ha la capacità di stabilire quali debbano essere gli scopi dell'esistenza per il proprio prossimo (e spesso neppure per sé!), assumeremo che ciascuno abbia il diritto di ricercarli autonomamente, senza che altri si arroghino il diritto di imporglieli.

D'altra parte, la totale libertà di ricerca dei propri obiettivi, e la totale libertà d'azione a cui si accompagna, sono destinate inevitabilmente ad entrare in conflitto con le naturali uguali aspirazioni degli altri uomini, determinando, se spinte al limite estremo, una guerra continua di tutti contro tutti.

Vi è un solo sistema di principi che riconosce ad ogni uomo il massimo possibile di libertà e dignità individuale, senza che questa travalichi le uguali libertà degli altri individui. E' questo il sistema che andremo ad investigare, in questo volume ([\[81\]](#)), nelle sue conseguenze logiche ed etiche.

Ed è anche l'unico sistema per cui valga la pena di combattere.

Il principio fondamentale a cui appoggiarsi nel costruire l'organizzazione dei diritti e doveri individuali e statali è il seguente:

<<Nessuno ha il diritto di violare l'altrui diritto di disporre del proprio corpo e dei propri beni.>>

Questo principio non è elementare, dunque lo scomponiamo nei suoi principi elementari, che chiameremo **Principi Primi**.

Ecco una delle possibili enunciazioni dei Principi Primi:

Principio 1) Tu hai il diritto di disporre liberamente di te stesso.

Principio 2) Tu hai il diritto di disporre liberamente dei tuoi beni.

Principio 3) Ogni uomo ha i tuoi stessi diritti.

Riportiamo qui alcune delle possibile enunciazioni alternative, ma equivalenti alle precedenti. Sicuramente è possibile esprimerli, anche meglio, in molti altri modi.

Principio 1) La libertà personale è inviolabile.

Principio 1) Ogni uomo è libero di disporre della sua persona.

Principio 2) Ogni uomo è libero di disporre della sua proprietà.

Principio 2) Ciascuno ha il diritto di possedere qualsiasi bene.

Principio 3) Tutti gli uomini sono uguali per quanto concerne diritti e doveri.

Principio 3) Tu hai il dovere di rispettare gli uguali diritti di tutti gli altri uomini.

I principi speculari a questi sono i primi derivati. Infatti ne discendono direttamente le rispettive enunciazioni negative (che indicano cioè quali comportamenti evitare). Li chiameremo **corollari**:

Corollario 1) Tu non puoi disporre liberamente di un altro uomo.

Corollario 1) La schiavitù è un crimine.

Corollario 1) Nessun uomo ha il diritto di disporre della persona altrui.

Corollario 1) Nessuno ha il diritto di costringere con la forza altri ad un determinato comportamento.

Corollario 1) Non puoi in alcun modo agire contro la volontà di un'altra persona per quanto attiene il suo corpo.

Corollario 2) Non puoi in alcun modo agire contro la volontà di un'altra persona per quanto attiene la sua proprietà.

Corollario 2) Nessun uomo ha il diritto di disporre della proprietà altrui.

Corollario 2) Tu non puoi disporre liberamente dei beni altrui.

Corollario 2) Il furto è un crimine.

Corollario 2) Il diritto di proprietà è inviolabile.

Corollario 2) La libertà di possedere è inviolabile.

Corollario 3) Nessuno ha diritti maggiori degli altri (ivi compresi i **governanti!**).

Dal diritto di disporre della propria persona e proprietà segue l'importantissimo diritto al contratto:

Corollario del contratto: Ogni uomo è libero di stipulare un contratto con un altro uomo, purché esso sia legato alla sua persona o proprietà.

Se ne possono dare svariate formulazioni alternative:

Corollario del contratto: Le relazioni tra individui sono basate sul libero contratto individuale.

Corollario del contratto: Nessuna persona, organizzazione o legge può limitare il diritto degli individui di accordarsi liberamente su qualsiasi argomento che li concerne personalmente.

In definitiva, ogni uomo è libero di disporre della sua persona e della sua proprietà. Quindi nessun uomo ha il diritto di disporre di un altro uomo o delle sue proprietà senza il suo consenso.

La conseguenza più importante di quanto affermato è che è nulla ogni legge che contrasti con questo principio.

Esso può essere violato soltanto per punire, in misura proporzionata al danno provocato, coloro i quali l'abbiano a loro volta **con mezzi legali od illegali** violato, perché a ciascuno è dato difendersi.

Si noti, quindi, che una violazione di questo diritto effettuata con mezzi legali è altrettanto, se non più, criminale di quella effettuata con mezzi illegali. Questo perché è forse moralmente migliore chi deruba, ad esempio, il prossimo agendo allo scoperto e rischiando carcere o vita di chi, invece, lo faccia tramite la legge, cioè lo Stato, senza rischiare nulla, ma anzi ricavandone denaro, fama, onori e potere. Perché esiste una costituzione che ne difende l'operato, qualunque esso sia!

Definiremo pertanto **criminali legali** coloro i quali compiano dei crimini tramite (creando o applicando) una legge ingiusta.

Definiremo **criminali illegali** coloro i quali compiano dei crimini contro (violando) una legge giusta.

Definiremo **giusti illegali** o **eroi illegali** coloro i quali perseguano la giustizia contro (violando) una legge ingiusta.

Definiremo **giusti legali** coloro i quali perseguano la giustizia creando od applicando una legge giusta.

Raramente saranno definibili eroi, perché generalmente non occorre eroismo, ma solo senso del dovere ed onestà, per creare od applicare una legge giusta. Ciò non toglie che vi siano eroi tra quanti, a rischio della vita, creano o fanno rispettare leggi giuste, ma sono piuttosto rari. Ancora più rari i legislatori eroici, che rischiano in proprio, pur possedendo le leve del potere, allo scopo di creare leggi giuste, che spesso li spogliano proprio del loro potere.

Definiremo **legge ingiusta** quella che viola i Principi Primi.

Definiremo **legge giusta** quella che rispetta i Principi Primi.

Definiremo **crimine** (o ingiustizia) una violazione volontaria dei Principi Primi.

Definiremo **giustizia** il rispetto dei Principi Primi.

Definiremo **errore** o **crimine involontario** una violazione involontaria dei Principi Primi.

I Principi Primi Immodificabili sono alla base della giustizia. Chi vi si riconosce ha il dovere di applicarli anche in favore degli altri. **Ma neppure chi non vi si riconosce ha il diritto di violarli contro gli altri**, per nessun motivo e sotto qualsiasi forma, poiché in tal caso si arroga con la violenza diritti superiori a quelli di altri uomini e pertanto diventa un criminale.

Invece egli ha il pieno diritto di ridurre, a suo piacimento, i propri diritti, in base alle sue convinzioni. Ad esempio, chi desidera vivere comunisticamente ha il pieno diritto di farlo, con modalità liberamente prescelte, con chiunque condivida tale idea, ma non può obbligare altri ad imitarlo.

Inoltre abbiamo cercato di attenerci alla Norma di legislazione minima, che definiamo di seguito:

Norma di legislazione minima: Una legge deve essere messa in vigore solo se assolutamente necessaria, altrimenti si baratterebbe un incerto beneficio con un certo maleficio: l'arbitraria limitazione di una delle libertà dell'uomo.

Non è questo un principio basilare su cui fondare un sistema politico, ma una norma, appunto, dettata principalmente dal buonsenso e dalla prudenza.

Vale la pena qui di rilevare di quanta idiozia sia permeato il parlar comune, gli Idola Tribus di Francis Bacon ([\[9\]](#)). E' infatti comune sentir affermare da persone ritenute competenti o (Dio ce ne scampi) intelligenti che un determinato settore manca di una legge di regolamentazione e **quindi** si trova in difficoltà. Stolti. E' invece esperienza storica che proprio la regolamentazione, con gli obblighi, gli oneri ed i vincoli da essa introdotti, sia uno dei motivi di aumento dei costi e quindi di **aumento** delle difficoltà nel settore medesimo. Oltre, soprattutto, ad introdurre arbitrarie e criminali limitazioni al diritto di autodeterminazione sancito dai Principi Primi.

Occorre una precisazione. Quando si parla di libertà assoluta di disporre della propria persona, si parla del diritto delle persone ritenute responsabili delle proprie azioni, escludendo pertanto le persone che, per età o per incapacità mentale, responsabili non sono. Purtroppo la determinazione del limite per l'individuazione della soglia di responsabilità personale è terribilmente delicato, e non si possono dare ricette generali, neppure per la determinazione del limite di maggiore età. Ritourneremo sull'argomento più avanti ([\[10\]](#)).

Legenda

Il testo di questo volume è in carattere tondo (come questo).

Gli enunciati degli articoli della costituzione, sia quella vigente che quella proposta, sono in carattere *corsivo*.

La dizione **Contraddizioni** in grassetto evidenzia contraddizioni della costituzione con se stessa o delle leggi italiane con l'enunciato dell'articolo citato. Quindi non si tratta (ancora) di giudizi di merito sulla validità dell'articolo.

Istruzioni per la critica a <<L'Anticostituzione>>

Sarò particolarmente grato a quanti vorranno effettuare critiche costruttive (o distruttive...) a quanto qui affermato o proposto.

A titolo di suggerimento, le critiche al testo potrebbero essere formulate con le modalità seguenti, in ordine di importanza crescente:

- 1) **Stile** non piacevole, prolisso o inutilmente complesso, anche a causa di termini difficili da comprendere o non spiegati sufficientemente.
- 2) Modalità espressiva poco chiara, che lascia dubbi sulla **sostanza** dell'enunciato.
- 3) Critiche prevedibili secondo il più diffuso **senso comune**, anche se contrastanti con i Principi Primi.
- 4) Critiche, coerenti coi Principi Primi, alla **funzionalità** delle soluzioni proposte.
- 5) Critiche, coerenti coi Principi Primi, all'**autoconsistenza** (non contraddittorietà) della trattazione o delle soluzioni proposte.

Parte II - Costituzione

Costituzione della repubblica italiana

Il capo provvisorio dello Stato, vista la deliberazione dell'assemblea costituente, che nella seduta del 22 Dicembre 1947 ha approvato la costituzione della repubblica italiana; vista la XVIII disposizione finale della costituzione; promulga la costituzione della repubblica italiana nel seguente testo:

Sarebbe qui divertente rilevare il circolo vizioso di una costituzione che, nella diciottesima disposizione finale, dà al capo dello Stato il potere di essere promulgata, cioè, essendo ancora **priva di valore**, conferisce a qualcuno il diritto di attribuirle un valore, ma ben altri sono i motivi di derisione o, purtroppo, i crimini reali e potenziali contenuti in questo testo per soffermarvisi troppo a lungo.

Principi fondamentali

Art. 0

(Nota: Questo articolo non è presente nella Costituzione ed è qui inserito per permettere l'enunciazione dei Principi Primi che la determinano.)

Nuovo art. 0

Tutte le leggi dello Stato e degli enti locali si devono uniformare ai seguenti Principi Primi Immodificabili:

Principio 1) Ogni essere umano è libero di disporre della sua persona.

Principio 2) Ogni essere umano è libero di disporre della sua proprietà.

Principio 3) Ogni essere umano ha eguali diritti.

Solo la libertà assoluta di contratto tra le parti rispetta l'autodeterminazione altrui, e non può essere in nessun modo limitata dalla legge, che ha efficacia solo per quanto non espressamente stabilito tra le parti. E' vietata qualsiasi legge che violi questi principi ed è vietata la modifica sostanziale di questo articolo.

A rigor di logica, tutta la nuova costituzione potrebbe arrestarsi a quest'unico articolo, che determina univocamente i principi in base ai quali stabilire se qualunque legge o azione intrapresa sia coerente o contrastante con gli stessi.

Tuttavia proseguiamo la trattazione, proprio per individuare meglio i punti di contrasto o di accordo dell'attuale costituzione con la giustizia e per indicare quali debbano o possano essere le modifiche da apportarle.

Art. 1

L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che l'esercita nelle forme e nei limiti della costituzione.

L'Italia, come diceva Metternich ([11]), è un'espressione geografica. Definire quest'espressione geografica una repubblica è indice di mancanza di proprietà nel linguaggio o di confusione intellettuale. Sarebbe stato corretto dire che l'ordinamento dello Stato italiano assume le forme di una repubblica.

Sebbene la democrazia sia stata argutamente definita, da Churchill ([12]), come <<la peggiore forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora>>, e questa affermazione, riconoscendo implicitamente i difetti della democrazia, abbia in realtà l'effetto di confermarla come il migliore dei governi possibili, non riterremo fondata tale affermazione sul piano della giustizia. Vale a dire, ogniqualvolta l'effettivo esercizio della democrazia verrà ad essere in contrasto con l'affermazione della giustizia, come definita dai Principi Primi, riterremo sempre sbagliata la ricerca della democrazia e corretta la ricerca della giustizia.

Lo stesso discorso vale sulla repubblica. Nessuna **forma di governo**, monarchica, aristocratica o democratica, né l'assenza dello Stato (anarchia) ha alcun privilegio morale sulle altre. Chiameremo ciascuna di queste **buona** quando in essa la giustizia e la libertà individuale definite dai Principi Primi siano tutelate, la chiameremo **cattiva** quando esse non lo saranno. Sarà quindi possibile stilare una graduatoria di merito per ciascuna forma di governo, in ciascun Paese in cui essa è applicata, ed individuare quindi quale sia da valutare migliore, senza alcun preconcetto.

Tuttavia, come già affermato nell'introduzione, esamineremo qui solo il caso di una repubblica a suffragio universale ed uguale.

Dire poi che questa repubblica è fondata sul lavoro è semplicemente un'affermazione senza senso. Non è possibile che un organismo statale sia fondato sul lavoro, e ciò a parte le ovvie battute di spirito sull'attitudine al lavoro degli impiegati statali, poiché esso deve essere fondato su principi etici nel campo ideologico e su strutture definite nel campo pratico. Senza contare che limitare al lavoro il fondamento della repubblica sarebbe riduttivo rispetto a tutti gli altri, egualmente importanti, aspetti dell'essere umano

Tuttavia si può attribuire un senso a quest'affermazione se si considera che, nel gergo dei socialisti, il lavoro rispettabile è solo quello individuale, dipendente o cooperativo, mentre quello svolto in posizione imprenditoriale non sarebbe lavoro, bensì sfruttamento dell'uomo sull'uomo. E' quindi immaginabile che questo articolo segni fin da subito la sottomissione ideologica, per stupidità o convenienza o malizia, della costituzione italiana alla rovinosa e criminale ideologia socialista. Meglio, molto meglio sarebbe stato sancire che la costituzione è nata ed esiste per tutelare il singolo dagli arbitri del potere, e che il potere politico, lungi dall'essere il dominatore della vita dei cittadini, ne è lo schiavo.

Arriviamo quindi al possibile

Nuovo art. 1

Lo Stato italiano assume le forme di una repubblica il cui scopo fondamentale è la salvaguardia delle libertà individuali sancite dai Principi Primi. La sovranità appartiene a ciascun cittadino, che la esercita in maniera assoluta per quanto lo riguarda personalmente ed in modo da non danneggiare l'eguale libertà altrui nei suoi rapporti con gli altri.

Art. 2

La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

La prima parte di questa frase, sui diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali è corretta, e nulla di sostanziale andrebbe ad essa aggiunto.

Purtroppo qualcosa è stato aggiunto, ed è una postilla che di fatto vanifica la prima parte. Infatti richiedere l'adempimento di doveri (addirittura **inderogabili!**) di solidarietà politica significa asservire l'uomo allo Stato nelle decisioni di carattere politico. Si pensi ad esempio allo scatenarsi di una guerra ingiusta, in cui invece il cittadino onesto vorrebbe schierarsi con il paese considerato nemico, oppure allo stabilirsi di una legge ingiusta, in cui il cittadino onesto vorrebbe schierarsi con coloro che ne sono vittime o la violano.

Richiedere la solidarietà economica significa lasciare allo Stato la libertà di stabilire i modi e le forme della medesima. Di fatto vuol dire lasciare alla bontà dello Stato il diritto di decidere se spogliare o meno l'individuo di ogni suo bene.

La solidarietà sociale è probabilmente già compresa nelle due precedenti.

Vedremo in seguito quanto la stessa costituzione violi quanto ipocritamente affermato nella prima parte di quest'articolo

Nuovo art. 2

Lo Stato riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Questi diritti sono quelli riportati nei Principi Primi, cioè l'autodeterminazione totale, la proprietà ed l'uguaglianza di fronte alla legge. Speculari a questi diritti sono i doveri di rispettare l'autodeterminazione altrui e l'altrui proprietà.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

Contraddizioni: una violazione di questo articolo è contenuta nella stessa costituzione, quando prescrive, nelle disposizioni transitorie e finali, al capo 12, che è vietata la ricostituzione del partito fascista, violando così l'uguaglianza di fronte alla legge per diverse opinioni politiche.

Inoltre, nel sistema pensionistico forzoso adottato in Italia le donne vanno in pensione 5 anni prima degli uomini, pur vivendo statisticamente di più e quindi percependo somme molto maggiori, in rapporto ai contributi versati, di quanto ricevano gli uomini.

Inoltre, il servizio militare in Italia è forzoso solo per gli uomini. Per le donne è facoltativo.

Inoltre, questo articolo contraddice se stesso, quando dice che la repubblica deve rimuovere gli ostacoli che impediscono ai [soli] lavoratori di partecipare all'organizzazione del paese. I non lavoratori non possono essere trattati come paria ([\[13\]](#)).

Inoltre, questo articolo è contraddetto dall'art. 53 ("*tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva*"), perché ciò introduce una discriminazione tra i cittadini. L'uguaglianza di fronte alla legge implica l'uguaglianza anche nei doveri, compresi quelli fiscali (posto che ne esistano).

Come già sottolineato per l'articolo precedente, la prima parte della frase è ancora da sottoscrivere, perché non si può avere giustizia senza che essa sia uguale per tutti, secondo i Principi Primi. Questo a prescindere da come quest'affermazione sia stata poi disattesa nei fatti in molte occasioni, in cui il potere abbia arrogamente fatto uso della sua influenza per schiacciare persone ad esso invise.

La seconda frase è slegata dalla prima, anche se apparentemente connessa. Infatti, mentre la prima tratta della sacrosanta uguaglianza di fronte alla legge, la seconda definisce compito della repubblica la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto (e non di diritto) la libertà e l'uguaglianza dei cittadini ed impediscono la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione del paese.

Gli ostacoli sociali a libertà ed uguaglianza non sono ben definiti. Secondo qualcuno essi sono rappresentati dalle differenze culturali e nell'ambiente di vita. E' un po' difficile rimuovere le prime, quando esistono molte persone rispettabili a cui la cultura non interessa minimamente, perché le preferiscono cibo, sesso e divertimenti. Le differenze legate all'ambiente di vita sono connesse principalmente alle differenze economiche, per cui le tratteremo con queste.

Passiamo ora agli ostacoli economici a libertà ed uguaglianza. Questi sì che sono ben determinati. L'**uguaglianza economica** è uno dei cavalli di battaglia dell'ideologia socialista, ma per essere tale dev'essere <<a posteriori>>, vale a dire che le persone che hanno guadagnato più denaro vanno spogliate di quanto posseggono in più rispetto alla media, ed il loro denaro distribuito a chi si trovi al di sotto della media, così da raggiungere l'uguaglianza economica. E' chiaro che, così facendo, si

raggiunge anche l'uguaglianza nella libertà, cioè si annullano le limitazioni dovute a fattori economici, in quanto, a parità di capacità economiche per tutti i cittadini, equivalgono eguali possibilità di spesa.

Tuttavia diversa è l'impostazione che dobbiamo dare a quest'articolo, se vogliamo salvaguardare i diritti alla piena autodeterminazione degli individui. Infatti l'uguaglianza economica a posteriori implica il furto dei beni di alcuni cittadini, viola direttamente i Principi Primi ed è pertanto un crimine legale.

Dobbiamo invece far sì che nessuno possa subire violenza, soprattutto in ossequio ad una dottrina superata e criminale come quella socialista. Pertanto il nuovo enunciato sarà il seguente.

Nuovo art. 3

Tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzione alcuna, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, di ricchezza od altro. E' vietata qualsiasi legge in contrasto con questo principio.

Art. 4

La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

La prima affermazione è tanto scontata da essere addirittura banale. Infatti il diritto di scegliersi l'occupazione preferita è fondamentale per ogni uomo libero.

Contraddizioni: sappiamo però che questa semplice affermazione viene disattesa di fatto dalle leggi della repubblica italiana. Infatti, per un'infinità di professioni, non basta al cittadino il desiderio di lavorare in quel campo, ma tale possibilità è limitata dalla necessità di richiedere una licenza allo Stato oppure l'iscrizione ad **albi professionali** di tipo corporativo, il cui unico scopo, seppur non dichiarato, è quello di non ammettere all'esercizio della professione quanti più concorrenti sia possibile. Esempio di questo genere sono gli albi dei notai, dei commercialisti e così via. Esempio del primo genere la concessione statale o locale che bisogna richiedere per svolgere una qualunque attività commerciale.

Ciò è completamente assurdo, perché lo Stato non può subordinare alla sua graziosa volontà il rispetto di un diritto fondamentale della persona.

Tutte queste limitazioni vanno abolite, affinché ogni uomo sia totalmente libero di scegliere il lavoro che più preferisce, del tutto indipendentemente dalle pretese esigenze della società, che in nessun caso può violare i suoi diritti di scelta.

Ad esempio, anche nel caso estremo in cui un uomo voglia esercitare la professione di neurochirurgo, pur non avendo studiato e sapendo fare solo il mestiere del ciabattino, egli ha pienamente il diritto di fare ciò che desidera, senza richiedere alcuna autorizzazione. Saranno i suoi clienti che, legittimamente informati della sua mancanza di preparazione accademica, decideranno in piena libertà se servirsi di lui o preferirgli qualcun altro.

Del resto, nessuno poteva autorizzare il **primo** neurochirurgo del mondo ad operare come tale, in quanto non esisteva nessuno che prima di lui potesse rilasciare certificati di idoneità a tale professione. Pertanto anch'egli e tutti i suoi allievi e successori avrebbero dovuto, seguendo questa logica sbagliata, essere considerati neurochirurghi abusivi.

La seconda parte della frase è aberrante.

Prescrivere come un dovere quello che è un diritto, cioè l'esercizio di un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società, lede il principio di autodeterminazione personale a va eliminato in toto.

Questo articolo è foriero dei più gravi crimini che dallo Stato possono essere effettuati, con la scusa di obbligare i suoi sudditi all'esercizio di attività che concorrano al progresso della società. Perché è lo Stato, implicitamente, che si arroga il diritto di decidere che cosa significhi Progresso, e quindi cosa debbano (obbligatoriamente) fare i suoi sudditi, che possono essere tramite questo articolo trattati come schiavi.

Nuovo art. 4

Lo Stato riconosce a tutti i cittadini il diritto di esercitare liberamente e senza autorizzazioni qualsiasi lavoro.

Nessuno, ivi compreso lo Stato con le sue leggi, può limitare questo diritto, sotto nessun pretesto, anche se di utilità collettiva.

Art. 5

La repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Quasi tutto questo articolo vuol dire assai poco, in quanto si limita a definire dei nebulosi principi di decentramento. Dal punto di vista ideologico ha poca importanza se sia il governo centrale a decidere la tinta del palazzo comunale oppure l'amministrazione locale. Forse è preferibile che a decidere siano coloro i quali devono vederlo quotidianamente, rispetto a coloro i quali ne vivono lontano. Non vi sono però differenze interessanti. Purché, ovviamente, la violazione dei diritti individuali e della giustizia non siano consentiti né a governo centrale né ad enti locali.

Il punto più interessante, ed anche il più difficile da trattare, è il primo: <<La repubblica, una e indivisibile.>>

Questo articolo afferma che l'unità nazionale non può essere in nessun modo violata. Detto altrimenti, non sono consentiti movimenti secessionisti all'interno dello Stato. Questa affermazione è un po' la condizione di sopravvivenza dello Stato stesso, in quanto ogni nazione che si comportasse diversamente finirebbe presumibilmente smembrata in più riprese. Infatti, mentre sarebbe lecito un movimento secessionista, e quindi attivo il processo di smembramento, al contrario non sarebbe attivo un processo di accorpamento, che è stato fin qui determinato dalle guerre e dal fagocitamento degli stati più deboli da parte dei più forti. Il risultato, a breve o lungo termine, potrebbe essere la creazione di una miriade di staterelli minuscoli ([\[14\]](#)).

Tuttavia non ci dobbiamo qui preoccupare del bene dello Stato, bensì del bene del cittadino. Ci si deve chiedere quanto l'unicità ed indivisibilità dello Stato siano realmente importanti per ogni individuo sovrano.

Supponiamo che uno Stato si divida in due stati indipendenti, e che in ciascuno di essi la legislazione sia perfetta e garantisca i diritti dei cittadini. Quale sarebbe la differenza per ogni cittadino? Egli si troverebbe a passare da uno Stato all'altro mentre prima non lo doveva fare. La sua influenza crescerebbe nello Stato di appartenenza e scemerebbe in quello separato, ma non cambierebbe nulla di ideologicamente importante. Dunque il processo di secessione non implica, di per sé, un crimine contro i diritti individuali. Ciò significa che è legittimo.

Esaminiamo ora un caso diverso di secessione. Lo Stato si divide in due, ma, mentre nell'uno la legislazione resta perfetta, nell'altro diventa imperfetta e lede deliberatamente i diritti individuali che sarebbe tenuta a rispettare. Allora il cittadino che appartiene allo Stato la cui legislazione è imperfetta riceve un danno grave ed irreparabile dal movimento di secessione. Questo è dunque illegittimo, non in sé, ma solo in quanto viola il diritto del cittadino offeso.

Pertanto, per il momento, si può eliminare il riferimento all'indivisibilità dello Stato. In realtà, trattando degli enti locali, vedremo che popolazioni diverse possono anche decidere di raggrupparsi amministrativamente, quindi è, in linea di principio, pensabile che, oltre al processo di disgregazione o secessione, sia attivo anche un processo di accorpamento per gli Stati che si vengono a costituire con questa modalità.

La parte restante dell'articolo è, come già detto, di limitatissima importanza ideologica. Può essere mantenuta o meno. Per il <<rasoio di Occam>> ([\[15\]](#)) è forse meglio cassarlo del tutto.

Nuovo art. 5

Abrogato. Oppure:

Lo Stato, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Contraddizioni: in Italia, invece, si sono avute ordinanze con cui un sindaco **proibiva** ai commercianti di esporre cartelli per turisti in lingua straniera. Né lui né altri possono avere alcun diritto di tal genere.

Questo articolo è talmente vago da sembrare ridicolo. Inoltre lascia l'arbitrio più totale al legislatore. Tuttavia uno dei principi derivati dalla libertà individuale e di contratto è sicuramente quello di poter adottare la lingua preferita. Pertanto, mentre è diritto dello Stato adottare un linguaggio ufficiale, anche per uniformità e standardizzazione, ogni cittadino è libero di utilizzare quello preferito. Sono quindi da rigettare le restrizioni opposte dalla legge a minoranze o maggioranze linguistiche facenti parte della nazione.

La lingua ufficiale dello Stato, cioè quella facente fede per gli atti pubblici e da cui derivare le eventuali traduzioni in altre lingue, dovrebbe essere quella più diffusa nel paese. Tuttavia sarebbe

auspicabile che questa fosse sufficientemente semplice da poter essere imparata facilmente da chiunque lo voglia. Dovrebbero pertanto essere scartate lingue arcaiche come quelle basate su ideogrammi. Anzi, uno degli aspetti che più potrebbero contribuire alla comprensione e ad una maggiore fratellanza internazionale sarebbe la costruzione di un **semplicissimo linguaggio internazionale**, privo di eccezioni nella grammatica e nella fonetica, da adottare come lingua ufficiale di tutto il mondo. Un buon punto di partenza sarebbe ad esempio l'Esperanto od una sua derivazione.

Ove siano presenti notevoli minoranze linguistiche, è auspicabile che i funzionari statali siano in grado di esprimersi non solo nella lingua ufficiale dello Stato, ma anche in quella locale, poiché loro scopo è quello di farsi comprendere al meglio delle possibilità esistenti. Ciò fino a che la tecnica o, meglio ancora, la definizione di un linguaggio internazionale semplice e completo non permetterà di superare definitivamente i problemi della comunicazione tra idiomi diversi.

Nuovo art. 6

Chiunque ha il diritto di esprimersi nella lingua prescelta, in ogni aspetto della sua vita. E' vietata ogni legge contraria a tale diritto. La lingua ufficiale dello Stato, utilizzata e facente fede per tutti gli atti pubblici, è quella parlata e scritta dalla maggioranza della popolazione. Essa dev'essere scritta con alfabeto fonetico.

Nei luoghi in cui l'idioma predominante non sia quello ufficiale i funzionari dello Stato andranno assunti tra quelli in grado di esprimersi anche nella lingua locale e gli atti pubblici andranno redatti in forma bilingue.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno e nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Lo stabilire condizioni diverse per la Chiesa cattolica rispetto ad altre Chiese lede il nuovo art. 3, che stabilisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. Pertanto tale articolo viene inglobato dai successivi art. 8 e 18.

Nuovo art. 7

Abrogato.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Poiché la libertà religiosa discende immediatamente dalla libertà personale, la libertà di associazione anche religiosa discende dalla libertà di contratto, a sua volta discendente dalla libertà personale. Quindi non vi è alcun bisogno di questo articolo, non solo per la Chiesa cattolica, ma per qualunque altra confessione religiosa, gradita o meno al governo.

Sarebbe già compreso nell'art. 18, ma lo si può mantenere per confermare ulteriormente il concetto (repetita iuvant).

Nuovo art. 8

Ogni persona è libera di professare la religione che preferisce e di associarsi a fini religiosi. E' vietata qualsiasi legge che limiti tale diritto.

Art. 9

La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della nazione.

Sarebbe meglio che lo Stato si occupasse di far funzionare correttamente i pochi campi nei quali la sua azione è indispensabile. Troppi sono gli esempi in cui quest'articolo è stato interpretato per foraggiare uomini di cultura legati all'uno od all'altro partito politico. Va eliminata per il futuro tale possibilità di indebita ingerenza politica nel desiderabilissimo sviluppo della cultura e della ricerca.

La ricerca scientifica effettuata con capitali privati non può essere soggetta a regolamenti arbitrari da parte dello Stato. Resta inteso che chi si assume rischi, in tale ricerca, è responsabile verso di sé e verso gli altri dei danni che può provocare.

Per quanto concerne la **tutela del paesaggio**, o esso è di proprietà dello Stato, oppure è di proprietà privata. Ciascuno dei due soggetti è libero di fare ciò che preferisce sulla propria proprietà, fermo restando il principio per cui non si può danneggiare il prossimo. Pertanto lo Stato può legittimamente tutelare solo la parte di paesaggio di sua proprietà.

Diversa invece la situazione per elementi come, ad esempio, l'aria e l'acqua piovana (si veda l'art. 42). Essi non sono di proprietà né privata né statale. Infatti sono di tutti gli uomini del pianeta; verrebbe voglia di dire <<di tutti i viventi>>. L'inquinamento atmosferico colpisce tutti coloro che respirano sulla Terra. Pertanto nessuno ha il diritto di provocare danni al prossimo tramite questa forma di inquinamento. Se lo fa è tenuto a rimborsarli. Come sempre, il rimborso non deve andare allo Stato, con delle multe, ma alle persone direttamente danneggiate, secondo l'entità del danno provocato. Anche accendere un focherello, a rigor di logica, inquina l'atmosfera, tuttavia dobbiamo prendere in considerazione i danni sensibili che vengono inferti. Così, se il focherello non provoca alcun danno sui vicini, esso è lecito. Se la ciminiera che vomita nell'aria torrenti di anidride solforosa provoca malattie alla popolazione essa è illecita.

Tutto è patrimonio storico. Anche la più meschina delle stamberghe contiene in sé una storia non scritta che è doloroso vada perduta. Tuttavia non si può conservare ogni cosa come essa si trova nel momento attuale, perché ciò congelerebbe la situazione di questo momento, impedendo ogni sviluppo. Ma, soprattutto, contrasterebbe con il principio che ciascuno sia libero di disporre della sua proprietà.

Analogo ragionamento per il patrimonio artistico, importantissimo retaggio dei tempi antichi che, in fin dei conti, è compreso nel patrimonio storico, essendo tutto parte della storia.

Solo i beni che siano di proprietà dello Stato possono essere dallo Stato direttamente gestiti e tutelati, a patto che la tutela degli stessi non avvenga gravando di imposte chi non si vuole far carico della tutela, ma avvenga tramite donazioni, biglietti d'ingresso alle mostre, vendita di beni e similari forme di finanziamento.

Ma tutto ciò è compreso nel concetto di buona amministrazione della cosa pubblica, è pertanto inutile dedicarvi un articolo della costituzione che, ripetiamo, si dovrebbe attenere alla Norma di legislazione minima.

Nuovo art. 9

Abrogato. Oppure, per confermare il concetto (repetita iuvant?):

Chiunque ha il diritto di sviluppare la cultura e la ricerca scientifica e tecnica, assumendosi la responsabilità delle conseguenze. E' vietata qualsiasi legge che limiti tale diritto.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Supponiamo che il diritto internazionale faccia proprie le aberrazioni giuridiche conseguenti all'applicazione di un'ideologia criminale come, ad esempio, quella socialista (ed il caso non è dei più campati in aria, nella situazione attuale). Dal primo paragrafo allora si evincerebbe che anche l'ordinamento italiano dovrebbe far proprie tali aberrazioni, che contrastano con i Principi Primi. Tale principio è quindi del tutto sbagliato e va abrogato.

Anzi, al contrario, se ci è lecito parlare di doveri morali, ciascun individuo giusto e coraggioso dovrebbe considerare come proprio dovere morale quello di provvedere a far sì che tali principi vengano universalmente applicati, anche in tutti i Paesi in cui gli individui sono attualmente oppressi dallo Stato. Pertanto egli dovrebbe combattere per abbattere tutti gli ordinamenti statali che ledano le libertà individuali e la giustizia, edificando al loro posto un mondo nuovo di giustizia e libertà, non per interesse personale, ma per un nobile e puro spirito di fratellanza verso gli altri uomini nati o ricaduti in schiavitù. Fermo restando che chi non sia d'accordo con questo paragrafo abbia il sacrosanto diritto di comportarsi secondo le proprie personali convinzioni.

Giusto quanto asserisce il secondo comma, perché <<pacta sunt servanda>>, cioè occorre mantenere scrupolosamente i patti liberamente sottoscritti, anche tra Stati. Tuttavia per nessun motivo è lecito allo Stato sottoscrivere patti che ledano i Principi Primi, pertanto sarà possibile sottoscrivere solo i patti che li rispettino religiosamente, denunciando ed invalidando quelli che non lo facciano.

Occorre fare un'osservazione. Poiché la legislazione italiana, osservando i Principi Primi, sarebbe la più garantista in assoluto verso gli individui, è del tutto inutile prevedere ulteriori norme di favore derivanti da trattati internazionali, che non potrebbero, anzi, che essere riduttivi. Pertanto questo paragrafo è già assorbito dal resto della costituzione e può essere tranquillamente abrogato.

Giusto anche il terzo paragrafo, ovviamente, perché ciascuno ha il diritto di vedere rispettati i Principi Primi e, se non lo può fare nel proprio Paese, è lodevole cosa che lo possa fare nel nostro.

Tuttavia questo fatto apre un problema di non facile soluzione. Infatti lo spazio a disposizione e le risorse di un Paese sono limitate. Cosa succederebbe se un miliardo di persone vessate in patria decidessero di stabilirsi in un piccolo Paese come il nostro?

Appelliamoci ancora ai Principi Primi. Queste persone vessate possono liberamente entrare nel nostro Paese, ma non hanno alcun diritto di pretendere, come dovuta, una qualsiasi regalia o sovvenzione statale, perché questa implicherebbe un furto ai danni della popolazione residente. Invece hanno il diritto di cercarsi liberamente un lavoro e provvedere a sé nel migliore dei modi possibili.

Giusto anche il quarto paragrafo, perché nessuno può essere restituito come un oggetto ad uno Stato che non rispetti i Principi Primi, cioè ad uno Stato tirannico.

Nuovo art. 10

Gli stranieri che si trovano nel territorio italiano godono gli stessi diritti dei cittadini italiani.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio dei diritti garantiti dai Principi Primi, ha diritto d'asilo nel territorio italiano, purché senza oneri per lo Stato.

Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

La guerra porta con sé lutti e rovine immense, tanto maggiori quanto maggiori sono le capacità tecnologiche dei popoli in essa coinvolti o la barbarie da essi applicata. E' logico tentare di evitarla per quanto possibile.

Detto ciò, cosa si può ricavare dai Principi Primi?

E' ovvio che, avendo ogni uomo il diritto di vederli rispettati a proprio favore, qualsiasi persona od organizzazione che li violi, nel nostro Stato o all'estero, diventa <<ipso facto>> criminale e può essere combattuta con qualsiasi mezzo. Dire che l'Italia non si deve servire della guerra per offendere la libertà di altri popoli (anche se, bisogna ricordarlo, un **popolo** è formato da **tutti** gli individui che ne fanno parte, e non solo dalla maggioranza di tali individui) è un'inutile ridondanza che può essere eliminata a piacere.

Diversa è la situazione per le controversie internazionali.

Supponiamo che un Paese straniero calpesti chiaramente i diritti individuali di cittadini italiani. E' lecito o no difenderli? Se la risposta è sì, allora, dopo aver esperito i tentativi necessari per una risoluzione pacifica della controversia, anche l'uso di mezzi militari diventa lecito.

Per quanto riguarda le limitazioni di sovranità, l'adesione piena ai Principi Primi rappresenta già il massimo di garanzie che un individuo od uno Stato possono offrire al prossimo, pertanto essa è una condizione ridondante e può essere eliminata.

Il comma sulle organizzazioni internazionali volte all'assicurazione della pace e della giustizia è sì un'enunciazione di principio un po' retorica, ma non fa male e può essere lasciato o abrogato, a piacere.

Nuovo art. 11

Lo Stato italiano riconosce a tutti gli altri stati ed ai loro individui gli stessi diritti che riconosce a sé ed ai propri cittadini. Non può far uso della guerra se non per riparare a violazioni degli stessi diritti commesse ai danni propri o dei propri cittadini.

Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni.

Art. 12

La bandiera della repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Irrilevante. Può essere conservato com'è.

Nuovo art. 12

La bandiera dello Stato è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Parte I. Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I. Rapporti civili

Art. 13

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualunque altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Ancora una solenne affermazione di principio, subito contraddetta dall'attribuzione alla legge del diritto di violarla.

Apriamo una parentesi. Qualcuno sostiene che una tale formulazione rappresenti una garanzia (**riserva di legge**), in quanto impedisce che un atto del governo o di un organismo statale qualunque possa violarlo, ma richiede una legge ed una decisione della magistratura per farlo.

E' vero. Questo rappresenta un miglioramento, rispetto ai tempi in cui il Re poteva imprigionare un suddito per suo capriccio. Ma è ancora insufficiente, perché lo stesso Re può sempre imprigionare lo stesso suddito con una legge capricciosa, che un magistrato codardo metterà in pratica.

Quindi la <<riserva di legge>> non è una garanzia sufficiente che i diritti individuali siano rispettati.

La libertà personale deve essere inviolabile, perché questo è addirittura uno dei Principi Primi elementari. Solo chi ha superato i limiti della propria libertà per danneggiare il prossimo può essere adeguatamente punito e, quindi, può vedersi limitare la propria libertà, purché ciò avvenga in modo proporzionato al delitto commesso ([16]).

A questo riguardo bisogna riconoscere che l'antica ed ora esecrata legge del taglione, che prevede <<**Occhio per occhio, dente per dente**>>, risulta essere di un'incredibile validità, proprio perché pone limiti minimi e massimi ben precisi alla punizione, la quale non è altro che una vendetta irrogata per conto pubblico.

Tale legge, opportunamente interpretata, comporta la validità del principio di giustizia sancito dal noto proverbio <<**Chi rompe paga ed i cocci sono suoi**>>. Ovvero, chi danneggia economicamente il prossimo per un certo valore, deve indennizzarlo per un valore né inferiore (ché allora il danneggiato ne ritrarrebbe un danno permanente) né largamente superiore, perché allora la punizione sarebbe sproporzionata al danno inferto.

Tuttavia, se essa fosse esattamente commisurata al danno inferto, non si avrebbe alcun effetto di deterrenza. Infatti un rapinatore, se catturato, dovrebbe limitarsi a restituire il maltolto, e non rischierebbe nulla di suo. Pertanto, fermo restando che non potrà tornare in libertà fino a che non abbia totalmente indennizzato le sue vittime, una punizione supplementare ragionevole fornirebbe l'effetto di deterrenza richiesto.

Un'ipotesi accattivante e non soggetta ad arbitrarietà è quella di far sì che egli sia tenuto a compensare le spese di amministrazione della giustizia (polizia e magistratura) sostenute per cercarlo e giudicarlo, oltre ad un indennizzo alla vittima per la temporanea indisponibilità del bene da lui provocata.

Si deve notare che tale approccio può essere eccessivo. Infatti, supponendo che, in un dato periodo, ad esempio un anno, esista e venga catturato un solo criminale, magari un ladro di polli, egli sarebbe tenuto ad indennizzare tutte le spese di polizia e di magistratura sostenute dallo Stato nel medesimo anno, venendo così in pratica condannato ai lavori forzati a vita. Ciò contrasta con la norma per cui la punizione dev'essere commisurata e non sproporzionata al danno inflitto.

Inoltre il criminale catturato potrebbe, umoristicamente ma con una certa ragione, lamentarsi che l'organizzazione della polizia è talmente inefficiente che le spese sostenute per cercarlo e punirlo sono esorbitanti rispetto a quelle che sarebbero state necessarie con un'organizzazione migliore della stessa, dunque egli si trova a pagare cifre spropositate rispetto al delitto commesso.

Quindi è ragionevole fissare un limite massimo a tale pena deterrente (che, ripetiamo, si somma al semplice indennizzo dei danni provocati). Un'ipotesi potrebbe essere quella di fissarla ad un valore

massimo pari all'entità del danno provocato, cosicché chi producesse danni per 10 grammi d'oro non potrebbe essere condannato a versarne più di 20. Tuttavia non è possibile nascondersi che tale limite è arbitrario, e la sua ragionevolezza non basta a farne un dogma. Pertanto lo studio di una soluzione definitiva **non arbitraria** è ancora aperto.

Il problema è di soluzione più difficile nel caso di un danno personale (corporale). Come si può stimare esattamente il danno inferto ad una persona cui è stato rotto ingiustamente un dente? La legge del taglione consente che il feritore riceva un danno analogo, e si veda rompere un dente (uno, non tutti e trentadue!). In alternativa, le parti si possono accordare per un indennizzo economico o di altra natura, che sarà sempre correttamente determinato, purché derivi dall'esercizio della libertà di contratto.

Ancora più difficile il caso dell'omicidio, in cui la vittima non può più certo contrattare con l'assassino il valore dell'indennizzo. Né la presenza dei parenti (non certa, oltre tutto) può dare le necessarie garanzie che giustizia sia fatta dopo una contrattazione economica. In tal caso la morte dell'assassino (fisica, o civile, con la detenzione) potrebbe essere la sola soluzione rimanente. Certamente nei casi peggiori di violazione dei diritti individuali, quando governi interi calpestano, spogliano ed uccidono i propri cittadini, non può venire in mente altra punizione che non sia la morte. A meno che, naturalmente, non si riesca ad escogitare qualcosa di peggio della morte per i governanti criminali e parassiti. Come, ad esempio, i lavori forzati a vita, i cui proventi vadano, giorno dopo giorno, ad indennizzare (parzialmente, ahimè) le loro vittime ed i loro eredi.

Per inciso, un'interessante applicazione della legge <<Occhio per occhio, dente per dente>> ci viene suggerita dall'Islam. Secondo quanto riportato da Sandro Veronesi nel suo <<Occhio per occhio>>, il diritto islamico prevede infatti la Diyya, letteralmente <<denaro del sangue>>, per cui, in caso di omicidio, i parenti della vittima possono decidere se vedere giustiziare l'assassino o graziarlo. In questo secondo caso lo possono fare per denaro, appunto la Diyya, oppure gratuitamente, guadagnandosi così la <<benedizione di Allah>>.

Vengono fatte obiezioni di convenienza, a tale pratica (denaro in cambio di una vita umana?! E se il parente fosse anche il mandante dell'assassinio?), ma, come sempre, ci deve interessare la giustizia, non la convenienza.

E' certo che solo la vittima abbia il diritto di decidere se perdonare chi ha commesso violenza contro di lei od i suoi beni. In caso di omicidio, non potendolo stabilire <<post mortem>>, visto che essa, generalmente, era amata dai parenti, può essere buona l'approssimazione islamica di prendere il volere dei parenti al posto di quello dell'assassinato.

Tuttavia sarebbe certo meglio se fosse la vittima ad indicare la sua volontà, a priori. Ciò potrebbe essere generalizzato, in modo semplice, facendo sottoscrivere tale scelta a tutte le persone maggiorenni. In alternativa ciascuno potrebbe indicare chi è da lui delegato a prendere una decisione in tal senso. Se la vittima desidera che il suo assassino non sia punito, nessuno è autorizzato a farlo, perché solo la vittima ha ricevuto un danno diretto.

Il limite di detenzione delle 48+48 ore è una minuzia che può non far parte della costituzione.

La violenza morale su di un detenuto, persona già moralmente sofferente per la propria situazione di costrizione, è un termine poco chiaro che si può eliminare dall'articolo. Dovrebbe infatti rientrare nel trattamento dei danni morali contro le persone, indipendentemente dal fatto che siano o no detenute. Vedremo in seguito quanto sia difficile quantificare tali danni.

Sulla violenza fisica la discussione è aperta. Si pensi ad un fanatico che depositi una bomba atomica al centro di una città e, catturato, riveli che restano poche ore prima dello scoppio. E' lecito o no torturarlo per fargli rivelare dove essa si trovi e salvare milioni di persone innocenti, che sarebbero vittime di questo criminale? Se si ritiene di sì, allora va eliminato il riferimento alla violenza fisica. Tuttavia ciò comporta che non venga più punita la violenza gratuita effettuata contro i detenuti da guardie crudeli, il che è altrettanto inaccettabile. Si pensi alla violenza esercitabile su persone incarcerate ingiustamente. Si potrebbe pertanto ammettere la violenza fisica nei soli casi in cui ciò serva ad impedire l'effettuazione di un successivo omicidio. Ma, ancora, non va scordato il rischio di ricadere nell'arbitrarietà.

Per quanto concerne la carcerazione preventiva, lo stabilire un limite qualsiasi, anche se ragionevole, come, ad esempio, il 10% della pena massima prevista per un reato, rappresenta sempre un'arbitrarietà e va quindi considerata con estremo sospetto da chi ricerchi soluzioni eque.

Essa non deve ovviamente superare il massimo della pena prevista, ma l'idea che qualcuno, per lungaggini giudiziarie, possa passare anni in carcere, sebbene innocente, dovrebbe far tremare chiunque abbia a cuore la giustizia.

Il problema della carcerazione preventiva potrebbe essere attenuato in modo sostanziale studiando un'organizzazione della magistratura tale da avere processi velocissimi e facendo lavorare veramente i magistrati, troppo spesso privilegiati ed arroganti posapiano.

Lasciamo aperta la questione.

Nuovo art. 13

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualunque altra restrizione della libertà personale, se non quando ciò sia effettuato per impedire l'esecuzione flagrante di un crimine od effettuarne la punizione, e nei soli confronti degli accusati dello stesso.

E' punita ogni violenza fisica sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà, eccettuato il caso in cui ciò serva ad evitare un nuovo crimine di omicidio.

Le pene comminate ai colpevoli devono essere strettamente commisurate all'entità del delitto commesso ed alle spese sostenute per punirlo. Se il danno è economico devono servire a rimborsare le vittime e le spese sostenute per punirlo. Non possono esser loro inferiori, né superiori al doppio. Se il danno è personale la punizione sarà pari al danno personale inferto, a meno che la vittima (od i suoi eredi) si accordi con il colpevole per un indennizzo di altra natura.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o ai fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Il domicilio fa parte della proprietà di un individuo. Egli ne può quindi disporre liberamente. E' nulla ogni legge che preveda il contrario.

Invece, ancora una volta, dopo aver enunciato la sacralità del principio, la costituzione dichiara che la legge può violarlo a proprio arbitrio.

I motivi di sanità e di incolumità pubblica sono coperti (a posteriori) dalla regola <<Chi rompe paga>>, per cui chi cagiona un danno è tenuto a risarcirlo.

I fini economici sono fumosi e possono essere cassati.

I fini fiscali sono invece chiarissimi. Lo Stato vuole frugare nelle case dei cittadini per prendere quanto denaro ha stabilito essere equo. Vedremo in seguito, all'art. 53, come, derivando dai Principi Primi che a nessuno può essere richiesto il pagamento di alcunché se non quale controvalore dei servizi ricevuti, l'intera **fiscalità assolutistica** (<<paga quanto decide il re oppure il re ti ucciderà>>) vigente in Italia deve scomparire per sempre. Pertanto anche i motivi fiscali delle violazioni di domicilio vanno cassati.

Come sempre, (ripetiamo ancora il concetto, comune a tutta questa materia) è fatto salvo il caso in cui la persona in oggetto debba essere punita per aver commesso un crimine, come previsto dal nuovo art. 13. Cioè il domicilio è inviolabile, a meno che la violazione sia effettuata per impedire l'esecuzione flagrante di un crimine o la sua punizione, e nei soli confronti degli accusati dello stesso. Questo perché, altrimenti, un criminale potrebbe sfuggire alla cattura semplicemente rifugiandosi a casa sua.

Invece ogni criminale deve sapere che non esiste, né nel territorio dello Stato, né all'estero, un asilo sicuro in cui egli si possa considerare lontano dalla giusta mano vindice delle sue vittime o della polizia di Stato che agisca in loro vece.

Nuovo art. 14

Il domicilio è inviolabile. E' nulla ogni legge che prescriva il contrario, con l'eccezione dei casi previsti all'art. 13.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

La prima parte dell'articolo sanziona un diritto inviolabile. La seconda lo cancella, rimettendo ogni arbitrio al legislatore. Noi ripristiniamo il diritto.

Si noti che, in questo caso, non è strettamente necessario prevedere delle limitazioni a questo diritto, come nel caso dell'art. 14 sul domicilio.

Infatti, mentre condizione necessaria per catturare un criminale ricercato è quella di poterlo fisicamente inseguire ovunque, quindi anche in un'abitazione privata, non è altrettanto necessario violare la segretezza della corrispondenza per catturarlo. Tale diritto alla segretezza della corrispondenza può essere pertanto mantenuto intangibile, grazie alla Norma di legislazione minima.

Nuovo art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Giusto il principio di circolare e soggiornare liberamente ovunque, ma così espresso sembra che si abbia il diritto di recarsi anche sul terreno e nelle case altrui, il che costituisce una violazione del diritto di proprietà altrui. Quindi il diritto sopra esposto è ammissibile sul suolo di proprietà comune, cioè statale. Impedire che una persona malata possa contagiarne altre, sempre su suolo statale, o impedire l'accesso a strutture militari segrete, sempre su suolo statale, a chi non sia vincolato a ciò da motivi di servizio è ragionevole, e può essere mantenuto.

Deriva direttamente dai Principi Primi il fatto che ciascuno, essendo padrone della propria persona, possa muoversi come crede, entrando ed uscendo a piacimento dal territorio dello Stato. La legge non può imporgli altri obblighi.

Nuovo art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale di proprietà statale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Lo può fare anche sulla proprietà privata, col beneplacito del proprietario. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio dello Stato e di rientrarvi. E' vietata qualsiasi legge che limiti tale diritto

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica.

Dal diritto di disporre liberamente di sé deriva il diritto di riunirsi. Sul pacificamente si può essere d'accordo, **una volta che la legislazione non consenta più crimini allo Stato**, perché, fino a tal momento, qualunque azione presa dagli sfruttati e calpestati cittadini di fronte allo strapotere dello Stato totalitario è da considerarsi legittima difesa.

Sulle riunioni che avvengano in luogo pubblico, è opinabile la necessità di dare preavviso alle autorità, in quanto ciò rientra nei diritti sanciti dal nuovo art. 16. Inoltre non si vede quali possano essere i comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica che possano entrare in conflitto con una pacifica riunione di liberi cittadini. Troppo spesso si sono visti lampanti casi di prevaricazioni politiche, in cui un partito si vedeva negare il permesso di riunioni con ragioni di parte. Negli anni 70, in Italia, al MSI è stato talvolta proibito di tenere comizi pubblici **perché gli oppositori politici avrebbero provocato incidenti di piazza!** Ragioni queste che sarebbero farsesche, se non fossero state purtroppo prese realmente. E' dunque meglio eliminare questa fonte di potenziali ingiustizie, fedeli alla Norma di legislazione minima.

E' invece comprensibile che una riunione in luogo pubblico non si trasformi in un danneggiamento di interessi altrui, sia attraverso violenze che attraverso, ad esempio, un intralcio alla circolazione.

Nuovo art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi ovunque e senza preavviso, purché non danneggino gli altrui diritti. E' nulla qualsiasi legge che limiti tale diritto.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Che i cittadini abbiano il diritto di associarsi liberamente deriva dai Principi Primi immodificabili. Sempre dai Principi Primi deriva che essi si possono associare anche segretamente. Sempre dai Principi Primi deriva che essi possono associarsi ad organizzazioni di carattere militare. Se lo Stato onora e difende i Principi Primi e le loro conseguenze, ai cittadini è solo vietato sollevarsi in armi per combatterlo, mentre ciò è consentito e - diremmo - doveroso qualora lo Stato non rispetti i Principi Primi.

Nuovo art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente. E' vietata qualsiasi legge che limiti tale diritto.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Il diritto di professare la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto discende immediatamente dai Principi Primi, ma questo concetto, essendo già stato espresso nell'art. 8, è ridondante.

Sui riti contrari al buon costume, se limitazione vi deve essere, non ha senso collegarla alla religione, come hanno voluto fare, con umorismo inconsapevole, gli estensori della costituzione.

Nuovo art. 19

Abrogato.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Ci può essere una motivazione storica a fondamento di questo articolo. Infatti, nel 18deg. e 19deg. secolo, la Chiesa cattolica fu, in Francia ed Italia, ingiustamente spogliata di larga parte dei suoi

averi, derivanti in gran parte da donazioni od eredità, che i legittimi proprietari avevano tutti i diritti di lasciare a chi volevano.

Sancire che il carattere ecclesiastico di un'associazione non può essere causa di speciali limitazioni legislative dovrebbe pertanto mettere ogni Chiesa al riparo da simili vessazioni ed è condivisibile.

Tuttavia tale principio è già compreso nei Principi Primi, come verrà espresso nell'art. 53, ed è pertanto ridondante.

Nuovo art. 20

Abrogato.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può esser soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, o non mai oltre 24 ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli, e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Contraddizioni: in Italia esistono leggi dello Stato che contraddicono quanto sopra esposto. Lo fa la stessa costituzione, quando, alla disposizione transitoria 12, vieta la ricostituzione del partito fascista. Transitoria per modo di dire, perché dura da mezzo secolo!

Un'altra legge limita il numero di testate giornalistiche o televisive che una persona od una società può possedere. Una terza limita la quantità di pubblicità che può essere presente nei programmi televisivi.

Ciascuna di queste limitazioni è inaccettabile, in quanto contrasta con i principi primi. Chi le ha inserite nella legislazione dev'essere punito per questo crimine, quanto meno rimborsando alle sue vittime i danni che egli ha loro provocato.

Questo articolo è inutilmente prolisso.

La libertà di stampa deriva indirettamente dai Principi Primi, in quanto ciascuno, avendo il diritto di disporre dei propri beni, può anche dotarsi dei mezzi di produzione necessari alla diffusione del

proprio pensiero. L'unica limitazione a ciò è che non siano violati i diritti altrui, derivanti essi stessi dai Principi Primi.

In tali occasioni il sequestro è inutile, perché in ogni caso tutti i danni provocati dovranno essere indennizzati dal responsabile.

Si elimina così l'arbitrarietà consueta contenuta nell'articolo, in cui si lascia alla legge sulla stampa ogni libertà di intervento nella materia. Invece, come sappiamo, scopo primario della costituzione è difendere il singolo cittadino dagli arbitrii del potere.

E' illegittimo stabilire che siano noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica, perché chiunque ha il diritto di mantenere il segreto sulle proprie attività.

Ancora, tutti i cittadini che possiedono una radio od un televisore devono forzosamente pagare un canone alla televisione <<pubblica>>, gestita dallo Stato con disgustosi sistemi inefficienti e clientelari.

Tale canone televisivo va abrogato. La televisione statale, posto che esista, ha il solo diritto di incamerare denaro onestamente, cioè per libero contratto, ad esempio tramite pubblicità, donazioni, crittografando i propri programmi, o diffondendoli via rete, ma senza oneri per Stato o cittadini..

Per quanto riguarda le pubblicazioni ed altro contrarie al buon costume, bisognerebbe definire cosa vuol dire <<buon costume>>, prima di proseguire ([17]). Ma anche senza perdere tempo con cavillose dissertazioni in merito, va chiarita una cosa: le pubblicazioni e gli spettacoli pornografici possono piacere o meno, ma finché ciascuno è libero di esercitare il suo diritto sovrano di assistervi o meno, esse sono del tutto compatibili con i Principi Primi. Pertanto nessuno le può vietare, in ambito privato. Su suolo pubblico si può convenire sulla possibilità di stabilire limiti di comportamento comuni, soprattutto per la salvaguardia dei bambini. Tuttavia tali limiti dovrebbero essere estremamente ampi, per evitare la ridicola <<pruderie>> del passato.

Nuovo art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione. E' nulla qualsiasi legge che limiti tale diritto.

Qualora ciò violi i diritti altrui, il responsabile sarà tenuto a rispondere dei danni provocati, secondo l'art. 13.

Lo Stato non può detenere mezzi di informazione facendone ricadere gli oneri sulla collettività.

Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

La **capacità giuridica** può, nella nuova costituzione, essere **definita** come la conseguenza del Corollario del contratto, cioè la possibilità di disporre di sé e delle proprie cose, nello stipulare liberi contratti con il prossimo.

Assumiamo che essa si raggiunga alla maggiore età, quando si diventi maggiorenne ([18]) (si veda l'art. 30).

Essa è una delle libertà principali dell'uomo, quindi non può essergli tolta.

Tuttavia, se nessuno, dopo essere diventato maggiorenne, potesse essere privato della capacità giuridica, ci sarebbe il rischio che gli incapaci mentali fossero vittime di truffatori senza scrupoli.

D'altra parte, se fosse possibile privare qualcuno della capacità per giudizio di un organo dello Stato, ci sarebbe il rischio che esso si serva di tale norma, con la scusante di una pretesa incapacità mentale, per colpire i dissidenti, spogliandoli della disponibilità dei propri beni o, magari, spedendoli in manicomio, come fatto dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Tra i due rischi, il peggiore è il secondo.

Possiamo ammettere come eccezione solo il caso degli evidenti incapaci mentali, non in grado di rendersi conto delle conseguenze delle proprie azioni contrattuali.

La cittadinanza si acquisisce essenzialmente per nascita. In uno Stato giusto, cioè quello che si basa sui Principi Primi, ciascuno dispone di una enorme libertà, la massima libertà che sia compatibile con un pacifico ordinamento e coesistenza civile.

Chi non si riconosce in tale libertà ha il pieno diritto di limitarla a se stesso, ma non quello di limitarla negli altri. Se lo fa diventa un criminale. Tali sarebbero coloro i quali tentassero con la forza di sovvertire lo Stato giusto per instaurarne uno in cui i diritti individuali siano metodicamente violati. Per fare l'esempio più pericoloso, attualmente, allo scopo di instaurare uno Stato basato sul socialismo (e non c'è bisogno che sia un'oligarchia socialista basata sul partito unico, anche un socialismo di fatto come quello ampiamente esistente ora nella democrazia italiana sarebbe tale).

Per tali persone, ad esempio, sarebbe o no giusto prevedere la perdita della cittadinanza italiana, che essi hanno dimostrato di disprezzare nella sua più alta manifestazione di libertà, giustizia e tolleranza?

Lasciamo aperta la questione.

Privare qualcuno del nome non ha molto senso, posto che sia possibile togliere un appellativo ad una persona.

Nuovo art. 22

Abrogato. Oppure:

Nessuno può essere privato della capacità giuridica se non per totale ed evidente incapacità mentale.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Ancora l'enunciazione di un principio e la sua cancellazione subito dopo.

Dai Principi Primi segue che ciascuno può disporre liberamente del suo corpo, quindi non gli può essere imposta alcuna prestazione personale; dei suoi beni, quindi non gli può essere imposta alcuna prestazione patrimoniale.

Tutto ciò è già compreso nell'art. 2, quindi è ridondante.

Nuovo art. 23

Abrogato. Oppure:

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta ai cittadini.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

I primi due commi sono corretti.

Il terzo no. Infatti implica che una parte dei cittadini venga derubata di una parte dei propri beni, con le tasse o le imposte ([19]), per pagare le spese processuali ai non abbienti. Ciò contrasta con il diritto di disporre liberamente dei propri beni. Quindi va cassato.

Una nota: d'altra parte è certo che i non abbienti abbiano il diritto di essere difesi, anche se non posseggono denaro per gli avvocati.

Si può intervenire in due modi. Prima di tutto, permettendo a chiunque di agire in giudizio senza l'ausilio di un avvocato (ciò, del resto, segue dal nuovo art. 4 sul diritto al lavoro). Secondariamente, lo Stato può effettuare prestiti poliennali a **tasso d'interesse di pareggio** (cioè il cui tasso d'interesse sia tale da coprire le spese amministrative del prestito stesso) a qualsiasi persona che ne faccia richiesta per pagare spese ed onorari giudiziari.

Una volta terminato il giudizio, il vincitore riceverà il rimborso delle spese dal perdente e, se aveva richiesto un prestito giudiziario, lo potrà rimborsare. Se invece avrà perso, dovrà pagare anche le spese del vincitore, oltre a rimborsare il prestito.

Il quarto comma è espressione di grande civiltà, ma è ambiguo. Poiché gli **errori giudiziari** sono sempre stati presenti in tutti gli ordinamenti (e ciò, sia detto per inciso, è forse il motivo più forte contro l'irrogazione della pena di morte), è giusto che chi ne sia stato vittima venga risarcito per quanto possibile. L'ambiguità deriva da due aspetti.

Il primo, che demanda (<<more solito>>) alla legge la determinazione dell'indennizzo, cosicché in Italia esso è attualmente fissato a livelli irrisori, mentre esso deve **come minimo** compensare tutti i danni, materiali e morali ([20]), sofferti dalla vittima.

Il secondo, perché non prevede un'adeguata punizione per i responsabili. La conseguenza è che, in Italia, esistono magistrati che, godendo dell'impunità, calpestanto sfacciatamente e, spesso, volontariamente, i diritti degli imputati anziché essere tenuti a rispondere almeno con un giorno di carcere ad ogni giorno di carcere inflitto alle loro incolpevoli vittime.

Nuovo art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Chiunque può richiedere allo Stato un prestito, a costo nullo per lo Stato, per pagare spese ed onorari giudiziari.

Chi è vittima di un errore giudiziario dev'essere indennizzato integralmente per danni materiali e morali da esso sofferti dal responsabile dello stesso solidalmente allo Stato. Il responsabile dell'errore va processato e punito secondo la gravità e la volontarietà dell'errore commesso.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Come faccia un giudice ad essere naturale se è precostituito per legge è un mistero che gli estensori della costituzione porteranno probabilmente con sé nella tomba. Questo comma fa pensare che si abbia una concezione personalistica della legge e della magistrature, per cui un imputato possa essere trattato diversamente da un giudice piuttosto che da un altro, tanto che questa sia una misura di salvaguardia, volta ad impedire che un imputato scomodo venga giudicato da un giudice compiacente ai voleri dello Stato, ad esempio, e sia pertanto condannato ove il suo giudice <<naturale>> (perdonateci) l'avrebbe assolto.

Intendiamoci, le cose stanno veramente in questi termini, con la <<giustizia>> umana e soprattutto con quella italiana.

Ma una costituzione dovrebbe far sì che la giustizia diventi totalmente impersonale, sia certa e non più dipendente dai voleri o dai capricci di un magistrato. Pertanto la questione non è se un imputato possa essere o meno sottratto al suo giudice di competenza. La questione è che egli deve essere giudicato ugualmente davanti a qualsiasi tribunale dello Stato, indipendentemente dagli uomini che ne fanno parte. Il compito è titanico, ma è questo l'obbiettivo da prefiggersi. Daremo una risposta, sia pur parziale, con la creazione della polizia e magistratura di controllo.

Una prima misura da prendere potrebbe essere quella di togliere ai giudici la discrezionalità nella comminazione delle pene. Ciò significa renderli degli automi, in questo campo, tenuti soltanto ad osservare il disposto della legge, ma non significa affatto sminuirli, bensì tutelare i cittadini. Il campo in cui i magistrati dovrebbero impiegare tutta la loro capacità ed intelligenza dovrebbe essere invece quello riservato alla determinazione dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato.

Il secondo punto è più critico. Il fatto che le leggi non possano avere **effetto retroattivo** è universalmente accettato come condizione necessaria della giustizia (ma quante leggi, comprese quelle fiscali e quelle che modificano forzosamente contratti già accettati ed in corso tra le parti, come affitto e mezzadria, hanno avuto in Italia effetto retroattivo!). Pertanto il primo impulso è quello di aderire entusiasticamente a questo principio.

Riflettiamo però un attimo sul concetto di legge giusta.

Per fare un esempio che tutti, anche i socialisti, possano comprendere, gli ebrei nella Germania NazionalSocialista furono privati dei loro diritti e mandati a morire nei campi di concentramento per mezzo di leggi regolari. Ma, dai Principi Primi, deriva subito che nessuno può essere punito senza aver commesso colpe. L'appartenenza ad una determinata razza non può essere una colpa personale, pertanto chi ha perseguitato gli ebrei per il solo fatto di essere tali ha commesso un crimine, sia pur legale. E' ammissibile che, per questo fatto, gli estensori e gli esecutori di quelle leggi inumane non possano essere puniti, quando esse contrastavano così chiaramente con i Principi Primi?

No, certamente. La criminalità è tale, indipendentemente dal fatto che sia riconosciuta dalla legge. Anzi, una delle principali innovazioni contenute in questo volume consiste proprio nel riconoscimento della criminalità legale come la peggiore forma di delitto. Dunque occorre ammettere che una persona possa essere punita anche in forza di una legge (giusta) entrata in vigore dopo il fatto commesso, purché il suo delitto sia ascrivibile alla criminalità legale, ovverosia alla creazione od applicazione di una legge ingiusta (che, ricordiamo, è una legge contrastante con i Principi Primi).

Veniamo all'ultimo paragrafo. Se la legge stabilisse che tutti i cittadini italiani devono essere sottomessi a misure di sicurezza a partire dal ventitreesimo anno di età, ci troveremmo tutti a discutere del terzo paragrafo standocene **legalmente** in galera, con secondini di meno di ventidue anni.

E' una discrezionalità un po' eccessiva...

Solo chi viola i Principi Primi può essere sottoposto a misure restrittive della sua libertà.

Nuovo art. 25

L'ordinamento della giustizia deve far sì che il cittadino venga giudicato ugualmente in ogni tribunale, indipendentemente dalle persone giudicanti. La legge non può lasciare discrezionalità ai giudici nella comminazione delle pene.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Unica eccezione sono i criminali legali, che hanno commesso crimini creando od applicando leggi contrastanti con i Principi Primi.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non ha violato i Principi Primi e le loro conseguenze.

Art. 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Abbiamo già visto che nessuno può essere incriminato, per alcun motivo, se non ha violato i Principi Primi. Pertanto nessun cittadino italiano o straniero può essere estradato all'estero se non li

ha violati nel paese che ne richiede l'estradizione. E' nulla qualsiasi convenzione internazionale che prescriva il contrario, ed essa va subito denunciata dall'Italia e fatta decadere.

Ad esempio, non potrà essere ammessa estradizione per nessuna persona che all'estero, abbia commerciato illegalmente droga, perché questo è un diritto che, piaccia o no, appartiene alla sfera protetta dai Principi Primi.

Il secondo comma è sbagliato.

Torniamo ad un esempio che tutti possano comprendere. Se un criminale che abbia contribuito allo sterminio degli ebrei, quindi per motivi politici, dovesse essere individuato in Italia e la sua estradizione venisse richiesta da Israele, secondo questo articolo si dovrebbe rifiutare l'estradizione. Inoltre, poiché egli non avrebbe commesso crimini in Italia, godrebbe della più totale impunità per i suoi omicidi ingiusti.

La soluzione viene ancora dai Principi Primi.

Solo chi li abbia violati è colpevole, indipendentemente dall'averlo fatto per motivi privati o politici, in Italia o all'estero. Pertanto chi li viola per motivi politici è altrettanto, se non più, colpevole di chi lo fa per motivi privati.

Nuovo art. 26

L'estradizione del cittadino italiano o straniero può essere consentita soltanto se egli ha violato, all'estero, i Principi Primi. Altrimenti ha il diritto d'asilo senza oneri per lo Stato. L'Italia non può sottoscrivere convenzioni internazionali in contrasto con questo principio.

Art. 27

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso d'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Contraddizioni: una violazione a questo principio consiste nell'esilio comminato a tutti i discendenti maschi di casa Savoia dalla disposizione transitoria 13. Infatti, supposto che un Savoia abbia commesso crimini, i suoi discendenti ne sono certamente esenti.

Che la responsabilità penale sia personale è ovvio. Non potrebbe essere altrimenti.

Ma l'ovvietà di tale assunto non è così evidente. Per citare un esempio, nel 1944, durante la seconda guerra mondiale, il governo fascista della repubblica sociale italiana introdusse il concetto della <<responsabilità parentale>> ([\[21\]](#)), imprigionando i membri maschi delle famiglie dei disertori. Analogamente fecero i partigiani, compiendo rappresaglie sui membri delle famiglie dei fascisti, anche se non arrivarono a codificare tale delitto in una norma di legge. Nessuno si stupirà di scoprire che i socialisti russi fecero anche di meglio. Infatti già dal 1926 condannavano al lager in Siberia anche i MF (=Membri della Famiglia) di chi fosse stato condannato per il famoso articolo 58 del codice penale, ad esempio per SS (=Sospetto (sic!) di Spionaggio). Si noti che bastava il

sospetto, non la certezza, di spionaggio a carico di una persona per farne condannare i familiari (e cosa c'entravano?) ai lavori forzati in Siberia. (Aleksandr Solzenitzyn, <<Arcipelago Gulag>>, p. 289).

Il fatto di considerare non colpevole l'imputato fino alla condanna definitiva è lodevole in sé, ma ha a volte comportato la scarcerazione di colpevoli già condannati, solo perché, per le lungaggini della magistratura, erano stati superati i limiti della carcerazione preventiva dei gradi successivi di giudizio.

E' probabilmente più ragionevole considerare l'imputato colpevole, già dalla condanna di primo grado. Salvo dichiararlo innocente in un successivo, sempre possibile grado di giudizio.

Si può essere d'accordo sul fatto che le pene non debbano essere contrarie al senso d'umanità. Come già rilevato da Beccaria ([\[22\]](#)), ha un maggiore effetto deterrente la certezza delle pene che non la loro esagerata entità.

Ma non bisogna essere d'accordo sulla falsa umanità sostenente che esse debbano tendere alla rieducazione del condannato. Le pene servono soprattutto ad indennizzare le vittime dei danni sofferti e per dissuadere i potenziali criminali dal mettere in atto i propri disegni. La rieducazione è accessoria.

Rieducazione. Che parola sinistra. Dopo che la storia ci ha mostrato cosa i comunisti, ad esempio nella Cambogia dei Khmer Rossi, intendessero per rieducazione dei loro prigionieri politici, dovrebbe darci i brividi ogni legislazione che la prescriva. Che, cioè, abbia la pretesa di inculcare principi etici nei propri prigionieri. **L'eticità dello Stato consiste nel non imporre un'etica ai propri cittadini.**

Dunque la rieducazione non è neppure accessoria, ma dev'essere vietata allo Stato.

Per quanto riguarda la pena di morte, l'elevato numero di condanne errate comminate nel mondo dovrebbe far riflettere che è meglio sbagliare avendo la possibilità di riparare al mal fatto piuttosto che sbagliare senza possibilità di rimedio. Altre pene, e soprattutto la certezza della pena, possono essere deterrenti validi per i crimini. Tuttavia, in alcuni casi di omicidio, qualora sia impossibile un errore giudiziario, anche la pena di morte potrebbe essere utile ed avere un elevato effetto deterrente. Si pensi a dirottatori che sequestrino cittadini innocenti e li uccidano ad uno ad uno per ottenere quanto desiderano. La certezza di essere giustiziati sul posto, anche per un solo innocente ucciso, potrebbe indebolirne l'insano proposito e salvare molte vite innocenti. Lasciamo aperta la questione.

Nuovo art. 27

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna, salvo riabilitazione successiva.

Facoltativo:

Le pene non possono essere esorbitanti rispetto all'entità del delitto commesso, come previsto dall'art. 13.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Questo articolo prescrive che chi abbia subito lesioni nei propri diritti ad opera di funzionari statali possa rivalersi sia sui funzionari che le hanno causate che sullo Stato da cui essi dipendevano. E' segno di lodevole attenzione verso il cittadino indifeso.

Bisogna chiedersi se sia compatibile con la difesa dei Principi Primi. La risposta, purtroppo, è parzialmente negativa.

Infatti non è possibile far ricadere sullo Stato, cioè sulle persone incolpevoli che lo finanziano, i danni che funzionari statali abbiano volontariamente arrecato a privati nell'esercizio delle proprie funzioni. Gli unici responsabili di tali danni sono i funzionari medesimi.

Lo Stato, come una qualunque impresa, è responsabile solo dei danni che i funzionari abbiano arrecato svolgendo diligentemente il proprio lavoro, attuando norme statali sbagliate e non ancora riformate.

Nuovo art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. La responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici solo nel caso in cui manchi il dolo da parte dei funzionari medesimi.

Titolo II . Rapporti etico-sociali

Art. 29

La repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Due persone o più persone, essendo ciascuna padrona di se stessa, secondo i Principi Primi, possono liberamente decidere di vivere insieme e formulare un contratto a tale scopo. Esso si può chiamare **matrimonio**. Tale contratto è del tutto libero, in quanto l'autorità dello Stato è nulla per quanto riguarda il diritto al contratto delle parti. Pertanto tale contratto può prevedere clausole uguali o diverse per i diritti e doveri dei coniugi, l'educazione dei figli, la possibilità di rescissione prima della scadenza (divorzio) e le sue condizioni, il fatto che sia monogamico, poligamico o poliandrico, eterosessuale od omosessuale. Non vi è limite alla libertà di disporre di se stessi.

Solo ove non vi sia espresso patto tra le parti interviene la legge, che ha il compito di colmare le lacune del libero e sovrano volere dei contraenti. E, a questo punto, la legge potrà essere buona o cattiva (nel senso che sia fatta più o meno bene, non che sia ingiusta), senza che ne derivi ingiustizia, perché le parti potranno sempre accordarsi diversamente. Stupefacente potenza della libertà di contratto!

E' giusto che la repubblica riconosca i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, per tutte le persone che hanno così deciso. E' altresì giusto che riconosca i diritti della famiglia non fondata sul matrimonio, o quelli di chi non vuole avere famiglia.

Quindi è ingiusta qualsiasi legge che favorisca un comportamento piuttosto di un altro (ricordiamoci, ad esempio, della tassa sul celibato imposta dai Romani e reintrodotta dal fascismo).

Dunque la costituzione deve vietare qualsiasi legge che, ad esempio, impedisca la bigamia se i coniugi hanno deciso liberamente che essa sia permessa. Dev'essere chiaro che, se un uomo sposa una donna con contratto matrimoniale di tipo monogamico e poi ne sposa un'altra nello stesso modo, è colpevole di bigamia nei confronti di entrambe. Non lo è se il contratto matrimoniale è invece di tipo poligamico.

Analogamente, che ci piaccia o no, vale per la convivenza, l'incesto, l'omosessualità, la prostituzione o la perversione. Purché tutto avvenga tra persone consenzienti e dotate di capacità giuridica (maggioenni)

Solo l'imbroglione può essere punito, mai il libero contratto.

Nuovo art. 29

Il contratto matrimoniale è libero. E' nulla qualsiasi legge che favorisca o sfavorisca tale contratto. La legge interviene a regolare i rapporti tra i coniugi solo per quanto non espressamente concordato tra le parti.

Art. 30

E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Questo è uno degli argomenti più spinosi, in quanto parzialmente al di fuori del campo di applicazione dei Principi Primi. Infatti coinvolge persone, i bambini, che non rispondono ad uno dei requisiti fondamentali dei Principi Primi: quello di essere persone **responsabili** delle proprie azioni per poter decidere della propria vita.

Se è indubbio che un bimbo di un anno sia totalmente irresponsabile delle proprie azioni, quando lo sarà al 20%, quando al 70%, quando, infine, lo sarà totalmente, al 100%, e potrà essere considerato adulto?

Com'è ovvio, non esiste una ricetta generale. Stabilire un qualsiasi limite, come 18 anni, per il raggiungimento della maggiore età, è arbitrario. Dunque sbagliato. Ma anche non fissare un limite, incaricando ad esempio una commissione di stabilire quando un giovane sia in grado di rendersi conto delle conseguenze delle sue azioni e possa prendersi liberamente le sue responsabilità, è

pericolosissimo, in quanto, com'è ovvio, darebbe ai commissari la possibilità di privare arbitrariamente il giovane di una parte dei suoi diritti.

Senza pretese di risolvere il problema, forse la soluzione meno cattiva è quella di considerare **maggiorenne** ogni giovane che lo pretenda con atto sovrano, indipendentemente dalla sua età, mantenendo un limite (arbitrario, purtroppo, ad esempio vent'anni) oltre il quale si diventi automaticamente maggiorenne, anche senza tale richiesta esplicita.

Ricordiamo che diventare maggiorenne significa acquisire l'enorme libertà concessa dai Principi Primi, compresa la libertà di stipulare contratti sbagliati e rovinosi per se stessi. E' sì la condizione migliore per un uomo, ma anche la più pericolosa.

E' diritto dei genitori mantenere ed educare i figli? Generalmente l'affetto che i genitori portano ai figli è tale da renderne le persone migliori per la loro educazione, pertanto è ad essi che, in primo luogo, va attribuita la **patria potestà** sui figli. Ciò non è sempre vero. Qualora il comportamento dei genitori sia malvagio o tale da danneggiare l'interesse dei figli, essi hanno il diritto di vedersi difesi.

I figli non sono una proprietà dei genitori. Sono soggetti destinati a possedere tutte le garanzie e i diritti naturali espressi dai Principi Primi.

Quindi, a patto che i figli siano d'accordo, essi possono essere sottratti ai genitori ed affidati per l'educazione ad altre famiglie o ad istituti, pubblici o privati, retti senza oneri per lo Stato.

Come si fa ad educare dei bambini senza oneri per lo Stato? Ad esempio, anticipando le spese per la loro educazione in forma di prestito a costo zero per lo Stato, cioè con tasso d'interesse di pareggio per il richiedente, e permettendo ai bambini diventati adulti di ripagare con comodità il debito contratto con lo Stato.

Oppure con donazioni private o fondi statali derivanti dalla partecipazione ad investimenti produttivi. Mai tramite imposte, che sono solo un'estorsione, cioè un crimine legale.

E' dovere dei genitori mantenere ed educare i figli?

No. Non confondiamo ciò che è auspicabile con ciò che viene reso obbligatorio per legge, cioè, non dimentichiamolo mai, fatto rispettare con la **violenza**. Chi non vuole sobbarcarsi a spese, sacrifici, o ha altri motivi personali per non voler allevare i figli ha il diritto di rinunciare alla patria potestà nei loro confronti. Essi verranno definitivamente affidati a famiglie generose, istituti privati o gli stessi istituti statali, retti senza oneri per lo Stato.

A questo proposito si può ricordare come, già da secoli, alcune organizzazioni caritatevoli (soprattutto orfanotrofi e conventi) avessero previsto delle <<ruote>> entro cui i bimbi abbandonati od indesiderati potessero essere lasciati, senza la necessità di individuare i genitori, bimbi che sarebbero poi stati accuditi dalla medesima organizzazione caritatevole.

Questo è dunque un modo alternativo all'esplicita rinuncia alla patria potestà con cui, mantenendo l'anonimato, i genitori si possono legittimamente disfare (termine crudo ma realistico) dei figli non voluti, senza ucciderli con l'aborto o l'infanticidio, o senza costringerli ad una stentata infanzia di sofferenze.

Resta inteso che l'abbandono di un figlio non può voler dire abbandonarlo nella culla a morire di fame. I metodi suesposti sono talmente semplici da poter essere utilizzati da chiunque, senza dover

rischiare un'accusa di omicidio colposo, come nel caso di un abbandono che comporti la morte del bimbo.

Bisogna rilevare che, in Italia, la legge sull'adozione dei bambini è tanto (scervellatamente) rigorosa che molte famiglie oneste non riescono ad avere la possibilità di adottare i bambini che desiderano, bambini che invece sono condannati a vivere in orfanotrofi in condizioni certo peggiori di quelli viventi in famiglia.

La legge dovrebbe facilitare molto di più le adozioni, limitandosi ad accertare periodicamente che il bimbo sia ben allevato e sia contento dei suoi nuovi genitori. Sarebbero più contenti sia i bambini che le coppie senza figli, e lo Stato spenderebbe assai meno di adesso.

Questo genere di approccio al problema dei figli abbandonati comprende quindi anche il caso di incapacità dei genitori.

I bambini hanno gli stessi diritti naturali, che siano nati all'interno di un contratto matrimoniale o no, quindi il terzo paragrafo è giusto ma ridondante.

Per quanto riguarda la ricerca della paternità, essa perde ogni valenza giuridica, in quanto non vi è più nessun obbligo legale di mantenere i figli, quindi può essere abrogata.

Invece, finora, si sono avuti casi aberranti, specialmente, ma non solo, negli Stati Uniti. Donne che si sono volontariamente fatte ingravidare da uomini ricchi e poi, complice una legge demenziale, hanno preteso ed ottenuto di farsi mantenere con il figlio dai medesimi. Tali donne non sono prostitute, cioè donne oneste che vendono il loro corpo sulla base di un libero contratto con i clienti, comportamento discutibile ma pienamente legittimo. Esse sono molto peggio. Truffatrici di questa razza sono degne del disprezzo e della condanna più totali. La legge che ha consentito tali indecenze va abrogata ed i responsabili di essa tenuti ad indennizzare le vittime della truffa in solido con le truffatrici.

Nuovo art. 30

E' diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Tale diritto, ossia la patria potestà, decade nel caso in cui i genitori ledano gli interessi dei figli, come sanciti dai Principi Primi.

In tal caso, o nel caso in cui entrambi i genitori rinuncino alla patria potestà, i figli possono essere assegnati a famiglie adottive, istituti privati o istituti retti dallo Stato, purché senza oneri per lo stesso.

I giovani sono considerati maggiorenni e responsabili, pertanto in grado di stipulare liberi contatti con piena capacità giuridica, quando ne facciano esplicita richiesta o al compimento del ventesimo anno d'età, a meno che siano inequivocabilmente incapaci di rendersi conto delle conseguenze delle proprie azioni.

Art. 31

La repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Agevolare con misure economiche la formazione della famiglia significa che imposte estorte con la violenza a chi non ha famiglia verrebbero versate a chi ce l'ha. Oppure che verrebbero emanate leggi che discriminano tra i cittadini in base al fatto che abbiano o no famiglia, figli, o molti figli. Ciò viola il fatto che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge, senza alcuna discriminazione. Essendo una violazione dei Principi Primi va abrogata.

La protezione di maternità, infanzia e gioventù è un concetto fumoso. Se gli istituti all'uopo preposti significano un trasferimento forzoso di ricchezza finanziato tramite imposte, questo paragrafo è ingiusto e va abrogato. Se gli istituti sono senza oneri per lo Stato possono essere mantenuti.

Nuovo art. 31

Abrogato.

Art. 32

La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Secondo i Principi Primi ciascuno è arbitro del proprio corpo. Ma non di quello altrui. Pertanto chi danneggia il prossimo, ivi compresa la sua salute, anche involontariamente, è tenuto ad indennizzarlo. Ciò può avvenire con inquinamento atmosferico o idrico, avvelenamento, trasmissione di malattie ed in mille altri modi.

E' pertanto giusto che lo Stato tuteli chi dal prossimo si vede danneggiare la salute.

Questo articolo è stato anche invocato per giustificare l'introduzione di un'assistenza sanitaria di tipo collettivistico in Italia. Quest'obbligo contrasta con i Principi Primi ed è quindi da abrogare.

L'interesse della **collettività** è eliminabile perché o la collettività è formata da tutti i suoi membri, e quindi la tutela di ciascuno di essi comporta la tutela per la collettività, oppure solo da una parte, nel qual caso la tutela dei diritti di questa parte potrebbe comportare il danneggiamento della parte restante, violandone quindi i diritti fondamentali.

Questa è, per inciso, l'interpretazione che viene di solito dato al concetto di collettività dai socialisti (di nome o di fatto), principali criminali legali dei tempi moderni, che non hanno mai fatto il bene della collettività medesima, ma hanno seminato ingiustizia, miseria e morte.

Per quanto riguarda le cure gratuite agli indigenti, lo Stato non ha il diritto di derubare nessuno per estorcergli il denaro necessario a tali cure.

Quindi potrà loro fornire aiuto solo utilizzando eventuali utili derivanti da partecipazioni economiche attive, oppure inviando annualmente una richiesta di aiuto ai cittadini, riportante la cifra che dovrebbe essere spesa per l'assistenza ai malati indigenti. I cittadini che provano sentimenti di solidarietà nei confronti del prossimo verseranno la quota di loro spettanza, gli egoisti no.

Le organizzazioni caritatevoli private potranno certamente fornire un aiuto prezioso e determinante.

Che nessuno possa essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario discende direttamente dai Principi Primi. Nessuna legge può limitare questo diritto. Ad esempio, nessuna legge può prescrivere che qualcuno si astenga dall'assumere alcool, nicotina od eroina con la pretesa (ancorché del tutto fondata) di fare il suo bene.

Nuovo art. 32

Lo Stato tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo.

Tale diritto non può comportare oneri per lo Stato, ma chiunque ha diritto a prestiti a tasso d'interesse di pareggio per il pagamento delle spese mediche.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Come già visto all'art. 4, chiunque è libero di scegliersi il lavoro preferito, senza che nessun ente, associazione o Stato possa limitare in alcun modo questo suo sacrosanto diritto. E' ovvio che possa anche scegliere di dedicarsi ad arte o scienza. Giusto quindi che esse siano libere.

Proprio per questa libertà, lo Stato non ha il diritto di dettare le norme generali sull'istruzione, intese come norme obbligatorie, ma può solo stilare norme facoltative, a cui le scuole private si possono o no uniformare, a totale loro discrezione. Certo chi non si uniforma non ha, ad esempio, il diritto di rilasciare diplomi garantiti dallo Stato, ma solo da se stesso.

Il compito dello Stato potrebbe in realtà essere quello di porsi come garante di un certo livello di preparazione, rilasciando dei certificati, conseguenti ad esami, che comprovino il raggiungimento dei livelli standard di preparazione. Sarà il mercato, cioè ogni cittadino, a valutare se tali certificati rappresentino o no una seria garanzia e quindi vada data la preferenza ai professionisti che hanno raggiunto questo livello garantito dallo Stato. Ma, in ogni caso, come già visto, l'esistenza di questi esami e certificati non può impedire a chicchessia di svolgere il lavoro che si è liberamente scelto.

Ciò comporta l'abolizione immediata di tutti gli esami di Stato obbligatori e degli albi professionali obbligatori per lo svolgimento di un dato lavoro (medici, notai, giornalisti o perfino elettricisti!).

La repubblica ha il diritto di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi?

Certo. Lo Stato è un ente come qualunque altro. Ma la domanda dev'essere posta in un altro modo.

La repubblica ha il diritto di far gravare i costi delle sue scuole su chi non le utilizza?

Se lo facesse commetterebbe un'estorsione, quindi la risposta è sicuramente no. Addirittura, esiste ora una situazione aberrante, per la quale chi invia i figli alle scuole private, oltre alle rette di queste, deve accollarsi anche le più costose <<rette>> della scuola pubblica, che gli vengono estorte tramite le imposte o l'inflazione, pagando così due volte lo stesso servizio.

Come può lo Stato istituire scuole, allora? In qualsiasi modo che non imponga violazione dei Principi Primi. Ad esempio, semplicemente, aprendo scuole che, entrando in concorrenza con quelle private, siano mantenute dalle rette pagate dagli studenti, donazioni od altro, purché non con imposte estorte con la violenza ai cittadini.

Naturalmente molti studenti o i loro genitori non sarebbero in grado di pagarsi le spese d'istruzione. Ecco allora che è per loro disponibile lo stesso meccanismo del prestito a tasso di pareggio (che non comporta oneri per lo Stato) che essi potranno restituire quando avranno cominciato a lavorare.

Le università sono scuole come le altre e godono degli stessi diritti.

Nuovo art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento da parte di chiunque.

Lo Stato può dettare norme non vincolanti sull'istruzione, può istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi e rilasciare certificati che comprovino il livello di preparazione professionale raggiunto da cittadini ed imprese.

Qualunque cittadino ha il diritto di richiedere un prestito a tasso di pareggio per pagare le proprie spese di istruzione.

Tutto ciò non deve comportare oneri per lo Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Chiunque ha il diritto di iscriversi alla scuola preferita e la scuola ha il diritto di accettare chiunque voglia. Vigè la piena libertà di contratto tra studenti (i <<padroni>>) e scuole (gli <<operai>>) ([23]).

L'istruzione non può essere obbligatoria nei confronti di persone maggiorenti, per non ledere i loro diritti a disporre della propria persona.

Si può discutere sul fatto che essa lo debba essere per i minorenni, in quanto spesso utile per loro. Tuttavia, chi meglio di genitori normali può decidere quale scelta sia migliore per i loro figli? Nessuno. Essi hanno pertanto, in ogni caso, il diritto di decidere in quale scuola, pubblica o privata, inviare i propri figli.

Sulla gratuità della scuola, vale la pena di ricordare che **nulla è gratuito**. Qualsiasi bene o servizio ha un costo che qualcuno sopporta. Dire che la scuola è gratuita per gli alunni significa semplicemente che qualcun altro viene derubato dei suoi beni per pagarla. Il furto non è ammesso dai Principi Primi, dunque non lo è neppure la scuola gratuita finanziata con il furto.

Sarebbe molto doloroso se persone capaci e meritevoli non potessero raggiungere i gradi più alti degli studi solo perché prive di mezzi. D'altra parte, quasi tutti hanno dei desideri che non riescono a soddisfare solo perché privi di mezzi. Anche ciò è doloroso. E non si può commettere ingiustizia, provocando dolore supplementare a chi già non riesce a soddisfare i suoi desideri, imponendogli tasse che gliene permetterebbero di soddisfare ancor meno, allo scopo di eliminare il dolore di chi vorrebbe studiare e non ne ha i mezzi.

Quindi il fatto che qualcuno, capace o no, non possa studiare perché gliene mancano i mezzi è sì doloroso, ma anche **giusto**, nel significato stretto di giustizia come rispetto dei Principi Primi che, ricordiamolo, sono garanzia di giustizia per tutti.

Questa precisazione è dovuta, perché troppa confusione si fa attualmente sul **diritto allo studio**, inteso come diritto a defraudare il prossimo perché egli paghi i nostri comodi.

Per fortuna, in aggiunta all'intervento generoso di privati, che hanno sempre avuto a cuore l'educazione dei più capaci, è possibile anche ideare e proporre sistemi che, a costo nullo per lo Stato, permettano di superare in piena giustizia il problema dello studio per i bisognosi. Infatti, come già ricordato, il meccanismo del prestito a tasso di pareggio è disponibile per chi voglia studiare subito, rimandando il pagamento degli studi all'inizio della sua carriera lavorativa.

Ma ciò è già espresso nell'articolo precedente.

Nuovo art. 34

Abrogato. Oppure:

Nessuno può essere obbligato a studiare in una scuola o a finanziarla se non ne fa uso, sia essa pubblica o privata.

Titolo III . Rapporti economici

Art. 35

La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Il diritto al lavoro è già stato citato tante volte che questa ulteriore è ridondante. Si veda l'art. 4.

La formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori è già compresa nel diritto allo studio citato nell'art. 33.

Anche la libertà d'emigrazione (che è assoluta, non limitabile dalla legge) è già stata prevista dall'art. 16 ed è qui superfluo trattarla.

L'unica novità sta nella tutela del lavoro italiano all'estero.

E' corretto infatti cercare, su di un piano di parità, accordi con stati esteri che, rispettosi dei Principi Primi tanto per noi quanto per gli altri, tutelino nel modo migliore il lavoro individuale o d'impresa svolto dagli italiani all'estero e da stranieri nel nostro Paese.

Ci si può chiedere se sia necessario inserire un tale articolo nella costituzione, o se esso non sia già compreso totalmente nei concetti già espressi.

Nuovo art. 35

Abrogato. Oppure:

Lo Stato tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione e tutela il lavoro italiano all'estero.

Tutto ciò deve avvenire senza oneri per lo Stato.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Dal Corollario del contratto discende che ciascuno è libero di stabilire rapporti economici con chiunque altro, alle migliori condizioni che riesca liberamente a spuntare con l'altro contraente. E'

nulla qualsiasi legge che limiti tale diritto. Quindi non è ammissibile nessun limite a prezzi o retribuzioni. Spesso, invece, in periodi moderni, l'ideologia socialista ha portato a vincoli di legge, stabilenti **limiti massimi per i prezzi** (ad esempio i prezzi degli affitti) e **limiti minimi per le retribuzioni**. Ciò è altrettanto ingiusto di quanto avveniva spesso in periodi passati, quando provvedimenti di legge (ovviamente presi a tutela del pubblico interesse o della giustizia...) stabilivano forzatamente l'esatto contrario, cioè limiti minimi per certi prezzi e limiti massimi per le retribuzioni.

Lo stesso si dica per la durata della giornata lavorativa, il riposo settimanale e le ferie.

Si noti inoltre che questo articolo addirittura impone ai lavoratori di utilizzare le ferie annuali, anche contro la loro volontà.

Come già affermato, la legge non ha un valore superiore a quello del libero contratto tra le parti, ma è sempre inferiore. Può dunque legittimamente completare un accordo per tutte le clausole non esplicitamente menzionate, ma mai sostituirsi al sovrano accordo tra padrone ed operaio.

Neppure i contratti collettivi di lavoro possono avere una valenza legale, se essi non vengono accettati liberamente da tutti i singoli contraenti. Qualsiasi persona che dichiara di non accettarli è libera di non rispettarli e di stipularne altri.

Tale articolo è dunque da rigettare in toto.

Nuovo art. 36

Nessuna legge ha il diritto di limitare la libertà di contratto individuale tra i cittadini, anche per quanto attiene i contratti di lavoro.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Il primo paragrafo prevede le stesse limitazioni al diritto individuale di contratto dell'articolo precedente. Esse, violando i Principi Primi, lo rendono contrario alla giustizia. Va dunque abrogato.

Vale la pena di una riflessione.

Questo paragrafo dovrebbe, a rigore di logica, far protestare le femministe che abbiano a cuore la **dignità femminile**. Infatti stabilire per legge che alle donne non possono essere riservati trattamenti peggiori di quelli riservati agli uomini significa trattarle da persone handicappate fisicamente o mentalmente, incapaci pertanto di ottenere con i soli propri mezzi e qualità condizioni di lavoro adeguate o, magari, migliori di quelle degli uomini.

Il discorso cambia per il secondo e terzo paragrafo. Infatti la libertà di contratto è assoluta, ma, come si ricorderà, essa vale solo per chi sia responsabile delle proprie azioni. Per i bambini ciò è vero solo in piccola parte. Infatti essi potrebbero firmare inconsapevolmente accordi che in realtà li costringano a condizioni inumane.

E' chiaramente un problema stabilire chi abbia il diritto di completare il libero arbitrio di questi ragazzi nei loro rapporti economici. D'altra parte, molti di essi sono chiaramente in grado di badare a sé fin dalla giovinezza. Potrebbe essere un sistema plausibile quello di consentire il lavoro per terzi o, in generale, l'esercizio di una professione solo a chi abbia già richiesto la libertà totale di contratto, secondo quanto adombrato nell'art. 30. Oppure permettere il lavoro minorile solo sotto il diretto controllo di chi eserciti la patria potestà, cioè i genitori. Tuttavia questa è solo una proposta, senza pretese risolutive.

Occorre forse ripetere che i bambini non sono una proprietà dei genitori, ma sovrani in erba, e quindi i genitori non hanno alcun diritto di sfruttarli per i propri comodi.

Nuovo art. 37

Abrogato. Oppure:

Il lavoro minorile (cioè di persone che non abbiano ancora richiesto l'emancipazione) è possibile solo sotto la diretta tutela di chi esercita la patria potestà. Qualora questa tutela sia colpevolmente insufficiente e comporti maltrattamenti o sfruttamento dei minori, ciò può comportare la perdita della patria potestà.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

"Quando gli altri sono d'accordo con me provo la sensazione di avere torto" (Oscar Wilde ([1241](#))).

"E viceversa" (L'autore).

Il secondo paragrafo prevede provvidenze per i lavoratori. Tra l'altro, contraddice l'art. 3 il fatto che esso sia valido solo per i lavoratori, perché tutti i cittadini devono essere uguali di fronte alla legge. Tali provvidenze sono del tutto legittime, purché avvengano a due condizioni. La prima è che siano facoltative e non obbligatorie, per il Corollario del contratto. La seconda è che esse non comportino oneri per lo Stato. Solo a questi patti esse sono ammissibili.

Il primo ed il terzo paragrafo sanciscono una altruistica ed umana considerazione per gli handicappati. Quanta generosità in poche righe! Quanto spirito di fratellanza per chi, sfortunato, non ha avuto come noi in dono dalla sorte un fisico normale che gli consenta di guadagnarsi onestamente il pane! Quanto ci commuove la grande bontà di chi ha previsto questo articolo generoso!

Ma, a ben osservare, può venire il sospetto che si tratti di una generosità pelosa. Infatti, se le persone considerate sono realmente invalide al lavoro, non vi è alcuna possibilità che esse possano rimborsare allo Stato il denaro da esso speso per mantenerli, secondo il meccanismo, ad esempio, del prestito a tasso di pareggio. Quindi, ancora una volta, si tratta di regalie gratuite. Ma sappiamo già che non esiste nulla di gratuito. Quindi il denaro regalato agli handicappati dallo Stato dev'essere estorto a qualcun altro con la violenza tramite le imposte. Ciò contrasta con i Principi Primi, dunque è ingiusto.

Ci si rende allora conto che questo articolo non è indice di civiltà, generosità e solidarietà, non è dettato dall'altruismo, perché è altruista chi dona al prossimo il proprio tempo ed il proprio denaro, non chi lo estorce a terzi.

I sostenitori di questo articolo sono dunque dei criminali che si ricoprono della pelle d'agnello per mascherare la loro disonestà ed il loro egoismo. Se fossero altruisti donerebbero una parte o tutte le loro personali sostanze per questi fratelli handicappati. Visto che sono solo dei politicanti disonesti preferiscono derubare il prossimo. La loro spudoratezza si spinge fino a indicare al pubblico ludibrio come egoisti coloro i quali si rifiutano di pagare le imposte che essi pretendono, per mostrarsi solidali con gli sfortunati.

Guardiamoci bene da questa stomachevole genia di altruisti con i soldi degli altri. E costringiamoli a pagare per indennizzare le loro vittime.

Naturalmente, se le regalie di Stato sono proibite, chi manterrà gli handicappati inabili al lavoro?

Tu.

Tu, se lo vuoi, puoi privarti di una parte dei tuoi beni per mantenere chi è stato più sfortunato di te. Non vi è persona più povera di chi non sa donare qualcosa al proprio fratello bisognoso. Ma nessuno ti obbligherà mai a farlo, se non lo vorrai. Solo la tua coscienza lo potrà fare. Pensaci.

Lo Stato, come già visto all'art. 32, potrà loro fornire aiuto solo utilizzando eventuali utili derivanti da partecipazioni economiche attive oppure inviando annualmente una richiesta di aiuto ai cittadini, riportante la cifra che dovrebbe essere spesa per l'assistenza agli inabili al lavoro. E, come nel caso dei malati indigenti, i cittadini che provano sentimenti di solidarietà nei confronti del prossimo verseranno la quota di loro spettanza, gli egoisti no.

Nuovo art. 38

Abrogato. Oppure:

Il mantenimento degli inabili al lavoro non può essere finanziato con imposte, ma solo da quanto versato per libera scelta dai cittadini.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Qualsiasi organizzazione è libera, compresa quella sindacale. Nessuna legge può prevedere limitazioni a questo diritto, né sancendo obbligo di registrazione, né prevedendo un ordinamento interno a base democratica.

Una persona può delegare ad altri il proprio diritto al contratto. Quindi i padroni possono delegare il proprio sindacato a stipulare un contratto collettivo con il sindacato delegato dagli operai. Tuttavia chi non vuole farsi delegare ha il pieno diritto di stipulare liberi accordi individuali secondo i suoi desideri. Il terzo paragrafo dell'articolo prevede che i contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati abbiano efficacia obbligatoria anche per chi non ha voluto delegare il proprio diritto al contratto. Tale norma va contro il Corollario del contratto e va dunque abrogata.

L'intero articolo ripete quanto visto nell'art. 18 e potrebbe essere abrogato.

Nuovo art. 39

Abrogato. Oppure:

L'organizzazione sindacale è libera. E' nulla qualsiasi legge che limiti tale diritto.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Lo **sciopero** consiste nell'interruzione di un lavoro che si era promesso ad un'altra persona; normalmente è effettuato dall'operaio contro il padrone. La **serrata** consiste nella chiusura temporanea dello stabilimento, effettuata dal padrone contro l'operaio.

Poiché ciascuno è libero di stipulare i contratti che vuole, se il contratto firmato tra i due individui interessati prevede il diritto di sciopero o di serrata, esso è legittimo. Se prevede che esso non debba avvenire esso è illegittimo. In caso il contratto non preveda niente la legge può intervenire con funzioni di completamento degli accordi tra le parti. Qualunque cosa essa preveda, sarà sempre legittima, perché aggirabile tramite il libero e sovrano accordo tra le parti.

Nuovo art. 40

Abrogato. Oppure:

Lo sciopero e la serrata sono liberi, salvo patto contrario tra le parti.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Dal diritto alla proprietà e dal Corollario del contratto segue subito che l'iniziativa economica privata è libera. Lo è anche quella statale, purché essa non comporti oneri per lo Stato. E' cioè ammissibile che lo Stato posseda quote di società economiche, purché esse portino degli utili alle casse dello Stato o, almeno, non comportino perdite. Invece ogni attività in perdita comporta l'imposizione di imposte estorte con la violenza per colmare i deficit ed è quindi incompatibile con i Principi Primi.

Uno Stato ben governato potrà ricavare una parte delle sue entrate proprio dalla partecipazione ad attività economiche che gli forniscano utili. Questi utili, non essendo stati incamerati facendo violenza ad alcuno, potranno essere dallo Stato investiti in piena libertà, ad esempio per l'assistenza ai bisognosi o la conservazione del patrimonio artistico del Paese, oppure reinvestiti per aumentare i guadagni futuri.

L'iniziativa economica, se fondata sul libero contratto, non può mai recare danno agli altri. Per danno si intende qui danno illegittimo, perché è ovvio che l'apertura di un'attività concorrenziale reca danno a quelle già esistenti, ma è del tutto legittima, in quanto basata sul rispetto dei Principi Primi.

Tuttavia esistono diversi campi in cui un'attività qualsiasi, non solo economica, reca danni illeciti agli altri. Basti pensare al caso dell'inquinamento acustico, idrico, atmosferico, radioattivo. In questi casi vige il principio <<Chi rompe paga e i cocci sono suoi>>, ovvero chi provoca danni illegittimi, cioè non contrattuali, al prossimo li deve come minimo indennizzare totalmente.

Infine, proprio perché l'iniziativa economica privata è libera, nessuna legge ha il diritto di determinare con effetto coercitivo i programmi ed i controlli necessari perché l'attività economica sia indirizzata o coordinata a fini sociali.

Fini sociali che sono il cavallo di Troia con cui l'incompetenza e la violenza socialiste pretendono di governare le nostre vite.

Nuovo art. 41

L'iniziativa economica privata è libera. E' nulla qualsiasi legge che limiti tale diritto.

L'iniziativa economica pubblica è libera, purché non comporti oneri per lo Stato. Gli utili così ottenuti possono essere spesi liberamente dallo Stato.

Chiunque danneggia illecitamente il prossimo, anche involontariamente o con la propria attività economica, deve rifondere integralmente i danni causati.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Il primo paragrafo è quasi scontato. Quasi, perché esistono alcune cose, al mondo, che non sono di proprietà statale né privata. Vengono in mente l'aria, che appartiene a tutti gli abitanti della Terra, il mare ed i suoi prodotti, l'acqua dei fiumi e del sottosuolo, gli animali selvatici migratori. A tutti è dato di usarne e di goderne i frutti, a nessuno di distruggerle e dilapidarne il capitale. Con queste riserve accettiamo il primo paragrafo.

Un inciso: relativamente alla proprietà pubblica, si può considerare uno **Stato ben amministrato** quando viene gestito analogamente a quanto un padre responsabile fa con la sua famiglia. Come il padre compra i beni che pensa possano offrire guadagno e sostentamento a sé ed alla propria famiglia, mentre vende quelli che gli procurano perdite, così lo Stato ben amministrato comprerà i beni che gli offrono un guadagno e venderà quelli che gli provocano perdite. Esattamente il contrario di quanto avvenuto in Italia, il Bel Paese in cui lo Stato versa fiumi di denaro per acquistare e mantenere **aziende in passivo**, invece di liberarsene immediatamente, fiumi di denaro estorti con le tasse alle aziende in attivo, che così vedono la propria competitività ridursi e pongono le basi per diventare fallimentari come le altre.

Nulla, nei Principi Primi, prevede che la proprietà debba avere una funzione sociale, concetto fumoso che si presta alle più svariate e disoneste interpretazioni da parte della criminalità organizzata al potere. La proprietà è un bene dell'individuo, e la sua funzione è quella che per essa prevede l'individuo medesimo. Lo Stato può prevedere una <<funzione sociale>>, qualunque essa sia, per le sue proprietà, non per quelle che non gli appartengono.

Analogo discorso per quanto concerne gli **espropri**.

I socialisti russi, dopo la rivoluzione del 1917, si comportarono in maniera analoga a quanto previsto dalla nostra costituzione.

Ad esempio, per quanto riguarda la proprietà terriera, dopo aver stabilito che, <<per motivi di interesse generale>>, la terra doveva essere di proprietà statale, la espropriarono tutta. Solzenitzyn ([25]) cita, tra tanti, un caso di contadini che, essendo tornati nottetempo nei **loro** campi espropriati dai socialisti, per tagliare il fieno che avevano coltivato, furono processati, condannati come ladri e fucilati. Se si esclude la pena di morte, graziosamente abbuonataci, la costituzione italiana permette a questa repubblica di compiere gli stessi crimini contro l'umanità. Impuniti.

Nessuno può essere privato dei suoi beni con la violenza. **Ogni esproprio è un furto, e gli espropriatori sono ladri.** Un simile paragrafo ha permesso allo Stato italiano di derubare dei loro beni milioni di persone, che spesso si sono viste **legalmente** corrispondere un indennizzo pari solo ad una frazione del valore di mercato del bene che veniva loro rubato. Non c'è alcuna differenza tra il mafioso che costringe il commerciante a cedergli la sua attività a prezzo irrisorio e l'espropriatore statale che costringe il proprietario a cedergli il suo terreno a prezzo irrisorio. Sono entrambi criminali da distruggere.

Come si fa allora a prevedere l'edificazione di opere di grande interesse, come, nel caso più difficile da conciliare con il diritto di proprietà individuale, le strade?

I Principi Primi ci forniscono la risposta: il libero contratto tra le parti. Dice il proverbio che <<**Metà del mondo è da vendere... e l'altra metà è da comprare**>>. Basta offrire abbastanza denaro alla stragrande maggioranza delle persone perché esse siano disposte a venderci anche la camicia. E' solo un problema di prezzo. Ma, in ogni caso, i pochissimi che non vogliono vendere, a nessun prezzo, hanno il pieno diritto di essere rispettati dal prossimo e tutelati dallo Stato, e non di essere calpestati proprio da esso.

E' corretto pensare che lo Stato mantenga un archivio di tutte le proprietà esistenti nel suo territorio. Le spese per il mantenimento di tale archivio dovranno essere a carico dei soli proprietari, e non dei non proprietari, proporzionalmente al costo del beneficio ricevuto. D'altro canto, è illegittima qualsiasi imposizione fiscale sulla proprietà che non corrisponda al rimborso di un servizio che lo Stato effettua a favore di quella individuale proprietà.

Ognuno ha il pieno diritto di disporre delle sue proprietà e di decidere a chi lasciarle. Quindi la legge può stabilire le norme della successione testamentaria solo in mancanza di un'esplicita disposizione da parte del defunto. Altrimenti va applicato il testamento.

L'ultima frase è rivoltante. Lo Stato non ha alcun diritto sulle eredità. L'imposta di successione, che ben a ragione può essere definita l'<<**Imposta degli avvoltoi**>>, è una delle più bieche ed odiose applicazioni delle ideologie contrarie ai diritti degli uomini, in quanto va a colpire persone che abbiano subito il dolore di un lutto in famiglia, oltretutto espropriando i risparmi di un lavoro già tassato in precedenza. L'Imposta degli avvoltoi, tanto antica quanto iniqua, va abrogata immediatamente.

Nuovo art. 42

La proprietà è pubblica o privata. Gli elementi comuni del pianeta, come l'aria, il mare, le acque correnti, gli animali selvatici, appartengono all'intera umanità. Chiunque ne può usare e goderne i frutti, senza però distruggerli od impedirne l'uso da parte degli altri.

Per garantire i proprietari, lo Stato mantiene un archivio delle proprietà esistenti e delle relative variazioni, a spese dei proprietari.

E' vietata qualsiasi legge che limiti il diritto di proprietà. In particolare sono vietati l'esproprio ed i gravami fiscali che non corrispondano al rimborso dei servizi resi individualmente al proprietario in quanto tale. I responsabili di tali crimini sono ladri e come tali vanno puniti.

Lo Stato non ha diritti sulle eredità e detta norme non obbligatorie, ma solo complementari ai voleri del defunto, per quanto concerne il lascito dei suoi beni.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Leggiamo attentamente questo importante articolo. Ci accorgiamo che la libertà del legislatore è totale. Questo articolo non fissa nessun criterio di valutazione della pretesa utilità generale. Così anche la produzione di panettoni per il Natale può ricevere la patente di <<preminente interesse generale>>. Pertanto qualsiasi impresa o, addirittura, categoria di imprese può essere nazionalizzata, permettendo così al governo di trasformare <<de facto>> il nostro paese in uno ad economia direttamente gestita dallo Stato, appunto uno Stato socialista.

Senza contare che, spesso, gli indennizzi graziosamente concessi ai sudditi espropriandi sono stati fissati a valori anche tre o quattro volte inferiori ai valori di mercato dei beni espropriati.

Nei fatti, in Italia, ciò ha permesso monopoli come quello sull'energia elettrica, la distribuzione del gas, i trasporti pubblici, il sale, i tabacchi, le telecomunicazioni.

Secondo i Principi Primi ciascuno ha il diritto di intraprendere l'attività preferita, come indicato all'art. 4. Pertanto ogni tipo di monopolio ottenuto tramite la violenza (e la legge è sempre fatta rispettare tramite la violenza, ricordiamolo per l'ennesima volta) è illegittimo e va immediatamente eliminato.

Come questo articolo.

Nuovo art. 43

Nessuna legge può imporre una qualsiasi forma di monopolio, a favore dello Stato o di privati.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Ah, l'ipocrisia di quegli <<equi rapporti sociali>>! Anche i borsaioli derubano le proprie vittime, pretendendo essere equo sottrarre i portafogli ben forniti ai proprietari per colmare parzialmente il divario tra le classi.

Dai Principi Primi deriva invece che ciascuno può fare quel che vuole dei suoi beni. Nel caso dei terreni, anche sfruttarli irrazionalmente, senza che nessuno glielo possa impedire con la violenza. I veri ed unici <<**equi rapporti sociali**>>, come già detto, sono quelli basati sul libero contratto tra le parti. Pertanto nessuna legge può imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata. E' poi una presunzione semplicemente idiota fissare un limite (limite superiore, anche se ciò non è espresso dall'articolo) alla sua estensione, in quanto l'estensione ottimale delle aziende agricole è variabile secondo il mutare delle epoche, delle regioni, dei mercati e delle tecniche di lavorazione. Non potrebbe essere individuata neppure da un genio dell'economia, figurarsi da un inetto burocrate.

Lo stesso dicasi della trasformazione del **latifondo**, che in Italia è avvenuta dopo la seconda guerra mondiale e si è configurata come un furto effettuato dai politici ai danni di **pochi proprietari**, in modo da ottenere i **molti voti** dei contadini a cui le terre venivano cedute. In questo tipo di furto, il ladro è il politico, il derubato è il proprietario del latifondo, il ricettatore è il contadino ed il prezzo

del bene ricettato è rappresentato dal voto. I criminali che l'hanno perpetrato andrebbero esemplarmente puniti. Ma, come tutti i crimini antichi, purtroppo anche questo rimarrà presumibilmente impunito.

Per inciso, questo è un esempio lampante di come la democrazia assoluta vigente quasi ovunque sia ingiusta, perché permette alla maggioranza (i molti voti dei contadini) di fare strame dei diritti della minoranza (i pochi voti dei proprietari).

Per quanto riguarda la **bonifica** delle terre paludose, addirittura <<imposta>>, questo articolo denuncia tutta la sua età. Al giorno d'oggi, con ambienti naturali sempre più degradati e minacciati, le poche terre paludose rimaste sono giustamente considerate un bene prezioso da salvaguardare, più che un obbrobrio da cancellare quanto prima. In generale, se anche il nostro ambiente fosse pieno di malsane paludi malariche, sarebbe consigliabile mantenerne almeno una parte, tipicamente su terreni di proprietà demaniale, che dovrebbero essere completamente abbandonati alla natura ed alle sue leggi (quasi?) eterne.

E' certamente possibile prevederne la bonifica parziale, con oneri ricadenti sui beneficiari della bonifica stessa.

Opposta alla distruzione del latifondo è la ricostituzione delle unità produttive. In un panorama fondiario eccessivamente frammentato come quello italiano, le leggi stesse di mercato ne provocherebbero il progressivo accorpamento in aziende economicamente più remunerative. Paradossalmente, il motivo principale che impedisce il **riaccorpamento di poderi** sottodimensionati proviene dalle leggi stesse dello Stato italiano. Infatti le tasse pazzesche che gravano sui passaggi di proprietà terriera, tanto per l'acquirente che per il venditore, scoraggiano fortemente chiunque sarebbe disposto, senza rimetterci troppo, a vendere un campicello lontano per acquistarne uno adiacente al proprio terreno.

Aveva ragione chi asseriva argutamente che, in campo fiscale, spesso 2+2 fa 1, cioè, elevando troppo le tasse, l'effetto disincentivante è talmente alto da ridurre il gettito complessivo dell'imposta.

Ma questi problemi verranno risolti con la definizione di fisco equo che ci verrà fornita dai Principi Primi, all'art. 53.

L'aiuto alle zone montane ed alla piccola e media proprietà, oltre ad essere una violazione del principio secondo cui tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, ricade sempre nel caso dei benefici offerti con il denaro degli altri. Se lo Stato estorce il denaro altrui per effettuare questi favoritismi essi sono da vietare, in quanto basati sul crimine.

Nuovo art. 44

Nessuna legge può imporre limiti o vincoli alla proprietà privata. Le bonifiche e gli interventi a favore delle zone disagiate devono avvenire senza oneri per lo Stato.

Art. 45

La repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato.

La funzione sociale della cooperazione è un concetto non chiarito dalla costituzione e continuerà ancora per molto a restare avvolto dalle nebbie dell'ambiguità.

Dai Principi Primi e dal Corollario del contratto consegue che più individui sovrani si possano associare liberamente per intraprendere un'attività economica di tipo cooperativistico. Questo è uno dei diritti fondamentali dell'uomo e nessuna legge lo può limitare, neppure con gli <<opportuni controlli>> sopra citati. Ma dall'uguaglianza degli uomini di fronte alla legge discende che nessuna organizzazione economica, cooperativistica o no, può essere privilegiata dallo Stato, pena il commettere un'ingiustizia.

Nuovo art. 45

Abrogato. Oppure:

La cooperazione economica è totalmente libera. Il suo esercizio non deve comportare oneri per lo Stato.

Art. 46

Ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

La domanda che ci si deve porre è la seguente: di chi è l'azienda? Se essa appartiene ai lavoratori, essi hanno il diritto di gestirla totalmente. Se appartiene ad un privato o a degli azionisti, sono queste le persone che hanno il diritto di gestirla totalmente. Chi lavora in un'azienda riceve di solito uno stipendio per la sua opera, e non può vantare diritti sulla proprietà.

Anche questo articolo, quindi, è frutto della criminale ideologia socialista e va eliminato in toto.

Ciò non toglie, naturalmente che, stante il Corollario del contratto, qualsiasi padrone e gli operai che lavorano nella sua azienda possono stipulare liberi patti che prevedano il contrario, cioè la collaborazione dei dipendenti nella gestione dell'azienda.

Nuovo art. 46

Abrogato.

Art. 47

La repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese.

Contraddizioni: in Italia il risparmio è sempre stato considerato dal fisco come uno dei principali serbatoi a cui attingere per impinguare le proprie casse. Non si contano più i balzelli e le gabelle inventate dalla nostra ottusa classe politica per derubare il risparmio sotto tutte le sue forme: depositi bancari, abitazioni, azioni, terreni.

Il **risparmio**, la ricchezza, sono lavoro accumulato sotto forma di denaro, preziosi, case, industrie, terreni o in mille altri modi. Grazie al risparmio milioni di individui, senza ricorrere ad istituti di credito, sono in grado di promuovere nuove attività produttive o di togliersi le soddisfazioni che desiderano.

Qualsiasi azione volta, scientemente od involontariamente, contro il risparmio è distruttiva delle ricchezze del paese e delle speranze della sua popolazione, oltre, naturalmente, a rappresentare una violazione dei Principi Primi.

Doveroso, quindi, tutelare il risparmio in tutte le sue forme.

Il risparmio in denaro si tutela evitando ai detentori di denaro la truffa dell'**inflazione**. Cioè evitando di stampare moneta cartacea che non sia vincolata a qualche bene duraturo. La **parità aurea**, cioè il rapporto fisso tra la moneta ed un quantitativo prefissato di oro, è la più semplice tra le scelte possibili, ma ve ne sono certamente altre ugualmente ragionevoli.

Tuttavia la scelta da evitare è quella di avere una moneta svincolata da qualsiasi bene, moneta che si presta ad essere stampata in quantità illimitate, provocando così inflazione e truffando così i detentori di denaro. L'antica designazione dell'oro può funzionare tranquillamente ancor oggi.

Il risparmio in case si tutela ad esempio impedendo che la tassazione diventi un disincentivo a tale investimento, ma ciò sarà compreso nel concetto della tassazione equa più oltre esposto. Inoltre si tutela permettendo ai possessori di case di utilizzarle al meglio delle loro possibilità per trarne un reddito, abrogando qualsiasi legislazione vincolistica sugli affitti.

Lo stesso vale per tutte le altre forme di risparmio.

Per quanto concerne l'**esercizio del credito** chiunque può prestare i propri denari a chi vuole, con le condizioni regolate dal libero contratto tra le parti. Qualsiasi tasso d'interesse liberamente concordato tra le parti è equo.

In Italia la situazione è talmente sottomessa ideologicamente all'acritica credulità comune ed all'interessata propaganda che la determina, che le banche, in gran parte detenute o controllate dallo Stato, sono considerate istituti benefici per la società, mentre i privati che esercitano lo stesso mestiere sono considerati usurai, gettati con disprezzo in prigione ed i loro beni confiscati.

Invece nessuno ha il diritto di disciplinare, coordinare o addirittura controllare l'esercizio del credito imponendo la sua visione con la forza, perché ciò lede il diritto al contratto individuale.

La legge può sostituirsi alle parti solo per quanto non espressamente stabilito dalle stesse.

Nuovo art. 47

L'unità monetaria italiana è il grammo di oro puro. Nessuna legge può modificare il titolo o la quantità di oro della moneta, né sostituire tale moneta con un'altra.

L'esercizio dell'usura e dell'attività creditizia sono libere.

Titolo IV. Rapporti politici

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

In questo articolo si passa sotto silenzio, o si dà per scontato, lo scopo per cui si vota e si eleggono rappresentanti.

I rappresentanti così eletti, secondo quanto stabilito dalla costituzione, hanno il diritto di creare le leggi dello Stato.

Poiché le leggi sono soggette ai soli limiti della vecchia costituzione, che a sua volta è modificabile dal parlamento, cioè dai rappresentanti soprammenzionati, risulta chiaro, a qualunque esame non capzioso o superficiale, che questi rappresentanti sono i nuovi imperatori della **repubblica di tipo imperiale**.

Ma abbiamo visto che né un individuo né lo Stato possono arrogarsi il diritto di violare i Principi Primi, garanzia di giustizia per tutti. Pertanto un sistema politico in cui il parlamento possa tutto è gravemente sbagliato, indipendentemente dalle modalità della sua formazione, se democratica o per nomina regia, se a suffragio limitato o universale, voto unico o plurimo,

E' invece accettabile un **parlamento** che serva a discutere delle modalità di funzionamento dell'apparato statale, senza che questo possa mai arrogarsi il diritto di prendere un provvedimento od emanare una legge che violi i diritti anche dell'ultimo dei suoi cittadini. E questi diritti non sono fumosi ed ambigui concetti che si prestino a molteplici interpretazioni, ma sono quelli derivanti dai Principi Primi. Proprio perché alla base della giustizia, essi non possono essere modificati dal parlamento, che non potrebbe che modificarli in modo ingiusto. Da qui il loro nome di Principi Primi Immodificabili.

Dev'essere quindi ben chiaro che il parlamento, sempre che debba esistere, comunque sia eletto, può decidere, ad esempio, se sulle strade si debba circolare a destra o a sinistra. Non può in ogni caso disporre delle altrui persone o proprietà.

Proprio per questo, un **parlamento a poteri limitati** come quello compatibile con i Principi Primi può essere eletto in qualsiasi modo appena un po' sensato, senza che la giustizia debba iscapitarcene.

Supporremo pertanto di mantenere un parlamento eletto democraticamente, con voto uguale.

Nuovo art. 48

Sono elettori tutti i cittadini maggiorenni, senza limitazione alcuna.

Il voto è libero, uguale e segreto.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Dal Corollario del contratto segue che tutti hanno il diritto di formare associazioni. Queste associazioni possono essere chiamate partiti.

Che il loro ordinamento interno sia democratico oppure no fa parte della sfera di esclusiva competenza degli associati.

Il problema sorge nell'interpretazione della frase <<concorrere a determinare la politica nazionale>>. Infatti, nell'ordinamento attuale della repubblica italiana, abbiamo visto che lo Stato è di tipo imperiale. Quindi il parlamento ha in potenza il diritto di calpestare a suo piacimento i diritti dei cittadini. La nostra quotidiana esperienza ci ha anche mostrato come esso abbia applicato questa sua onnipotenza, violando ripetutamente con mezzi legali i Principi Primi di giustizia.

Occorre dire forte e chiaro che né un monarca né un gruppo qualsiasi di persone ha alcun diritto di comportarsi in questo modo. Neppure se è un parlamento formato da partiti che concorrano con metodo democratico a determinare la politica del paese. Dunque questo articolo è sbagliato.

Quindi non può essere invocato a sostegno della liceità di nessun articolo di legge o provvedimento delle autorità dello Stato il fatto che esso sia stato preso da organismi eletti con metodo democratico. Perché non è dal metodo di elezione di un governo che segue la legittimità di un'azione, ma solo dalla sua adesione ai Principi Primi.

Come già detto nell'introduzione, una legge non è giusta in quanto legge, ma in quanto giusta. Cioè aderente ai Principi Primi.

Ci si può chiedere allora come si possa determinare la politica nazionale, se nessuno ha il potere di far fare agli altri quello che vuole lui.

La risposta va cercata nei Principi Primi. Essi non indicano una forma di governo rispetto ad un'altra. Dunque qualsiasi forma di governo è legittima, purché li rispetti. Anche le forme democratiche vanno bene, ma non sono le uniche. Le monarchiche o le aristocratiche sono ugualmente corrette, in potenza.

Un inciso: si parla qui di forme democratiche al plurale perché, in effetti, esse eleggono i propri organismi nei modi più svariati. Lo stesso vale per le forme aristocratiche (in cui solo una parte dei cittadini governa) e persino in quelle monarchiche, in cui si hanno monarchie ereditarie, ad elezione aristocratica (come il Papato), ad elezione popolare (alcune Signorie medioevali), a nomina regale (altre Signorie medioevali).

Potremo dunque affermare che qualsiasi governo sia legittimo, purché rispetti i Principi Primi. Esso pertanto non può determinare ogni aspetto della politica nazionale, ma solo quelli che il rispetto dei Principi Primi lascia alla sua arbitrarietà. Può, per fare un altro esempio, decidere quale organizzazione dare alla Polizia, ma non vietare il commercio di alcoolici.

Il fatto che i partiti concorrano a determinare la politica nazionale con metodo democratico o no, a questo punto è irrilevante. In ogni caso essi non potranno violare, soprattutto tramite la legge, i diritti di nessuno dei cittadini dello Stato, oppure diventeranno per questo solo fatto criminali legali, condannabili come tali.

Nuovo art. 49

Tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere, rispettando i Principi Primi, a determinare la politica nazionale. Qualsiasi decisione politica che violi i Principi Primi è nulla ed i responsabili di essa vanno individuati e puniti secondo i danni da essi arrecati.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Perché no?

Nuovo art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere ad uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

L'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge è già citata nel nuovo art. 3 ed è quindi ridondante.

Viene da chiedersi se sia invece legittimo offrire uffici pubblici a cittadini stranieri (siano o no italiani). Riteniamo che in una concezione soprannazionale della giustizia si debba tendere, almeno a lungo termine, ad abolire le distinzioni che si fanno tra cittadini di uno Stato e quelli di un altro, poiché nell'utopica, splendida speranza che tutta la Terra venga un giorno retta secondo i criteri di libertà e rettitudine contenuti nei Principi Primi, ogni distinzione tra i cittadini del mondo verrebbe a cadere. Fino a quel momento, anche per aiutare altri popoli ad ottenere il riconoscimento dei propri diritti individuali, è forse buona cosa permettere questa possibilità d'impiego su basi di reciprocità con i cittadini italiani.

Per quanto riguarda il terzo paragrafo, il fatto di poter conservare il proprio posto di lavoro sembrerebbe buona norma. Ma dal Corollario del contratto segue che nessuno, soprattutto la legge, può scavalcare il libero e sovrano contratto tra le parti. Dunque, ad esempio, se il contratto tra il padrone e l'operaio prevede che, in caso di elezione, quest'ultimo conservi il suo posto, è giusto che così avvenga. Se prevede il contrario è altrettanto giusto che così non avvenga. Si potrebbe allora limitare la conservazione del posto di lavoro per i soli dipendenti pubblici, ma così si introdurrebbe una discriminazione tra i cittadini. Inoltre nessuno conserva il posto di lavoro di un commerciante che, eletto, può perdere tutti i clienti. Quindi è meglio cassare il tutto.

Nuovo art. 51

Abrogato. Oppure:

Tutti i cittadini possono accedere ad uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Ciò è concesso anche ai cittadini degli Stati che si reggano secondo il rispetto dei Principi Primi e offrano uguali opportunità ai nostri cittadini.

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della repubblica.

Una repubblica come l'attuale, che pone il crimine organizzato dalla legge a fondamento del proprio operare, che schiaccia l'individuo, la sua libertà ed il suo onore con tracotante sicumera, che si dimostra debole coi forti ed arrogante coi deboli, non solo non merita di essere difesa dal cittadino, ma, anzi, ogni cittadino che senta ardere in sé il sacro fuoco della giustizia tradita e della libertà violata dovrebbe sentire come suo primario dovere quello di insorgere in armi per abbatterla, anche appoggiandosi allo straniero che si ponga generosamente ad aiutarlo.

Al contrario, una patria che, rispettando i Principi Primi, ponga l'irripetibile unicità di ogni suo individuo al di sopra di qualsiasi tentazione regolatrice ed impositrice nei suoi confronti, dovrebbe essere considerata un bene prezioso quanto la vita da ogni cittadino onesto e coraggioso. Pertanto egli dovrebbe sentirsi moralmente impegnato a difenderla contro qualsiasi nemico, interno ed esterno.

Ahimè, i **cittadini veramente onesti**, cioè quelli che si comportano come tali anche di fronte alla tentazione della disonestà ed alla certezza dell'impunità, sono rari. Ancora più rari quelli che all'onestà aggiungano il coraggio di rischiare la propria vita per un ideale.

Ciò, tuttavia, non dà a nessuno Stato il diritto di istituire il servizio militare obbligatorio, perché ciò contrasta con il principio che ciascuno sia padrone del proprio corpo. Ciò, ovviamente, mette lo Stato in una condizione di debolezza, in quanto può contare solo sul servizio militare volontario per la propria difesa. Questa debolezza potrebbe essere eliminata solo tramite una crescita del senso civico della parte migliore della popolazione. Speriamo che ciò avvenga.

Il fatto che il servizio militare non sia obbligatorio comporta che le condizioni sul mantenimento del posto di lavoro e di democrazia nell'esercito divengano irrilevanti.

Nuovo art. 52

Nessuno può essere costretto a difendere lo Stato.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Questo banale, innocuo, spesso acriticamente accettato articolo è la base ed il fondamento di alcuni dei peggiori crimini che dallo Stato possano essere perpetrati nel confronto degli individui.

Lo Stato socialista moderno si basa essenzialmente su principi come questo per estorcere legalmente ai suoi sudditi quanto denaro vuole, nei tempi che vuole, con le modalità che vuole.

Questa forma di fisco non è altro che un'**estorsione legalizzata**, resa ancor più rivoltante per l'impunità garantita dalla legge ai responsabili, grazie ad una polizia o un esercito pronti a difendere i criminali e a reprimere le eventuali proteste delle vittime ([\[26\]](#)).

A ciò si aggiunge che, in Italia ma anche altrove, è presente un'occhiuta, ostinata, martellante **propaganda**, volta a presentare questa estorsione come un sacro dovere del cittadino e come criminale chi cerchi con mezzi illegali di pagare meno di quanto lo Stato pretenda, cioè l'evasore fiscale, mentre in realtà è vero il contrario.

La conclusione è che, in molti Stati moderni, i cittadini devono lavorare per oltre sei mesi all'anno solo per pagare le imposte pretese dallo Stato. Sono cioè schiavi per oltre metà del loro tempo. Raramente, anche nell'antichità, l'oppressione statale è arrivata a tali livelli di esosa criminalità.

Secondo i Principi Primi, ciascuno è libero di disporre della sua persona e proprietà. Nessuno, neppure lo Stato, può trasformare un uomo libero in uno schiavo, sia pure <<solo>> per sei mesi all'anno. Chi lo fa è un criminale, legale o illegale che sia.

L'illegalità di un'azione non è misura della sua ingiustizia, ma lo è solo una violazione dei Principi Primi. Così, proprio perché violano i Principi Primi, le leggi modellate su questo articolo vanno abrogate ed i loro responsabili inseguiti ovunque tentino di nascondersi ed assicurati alla giustizia.

Ci si può chiedere se lo Stato abbia o no il diritto di imporre tasse ai cittadini per pagare le spese dell'amministrazione statale e locale, della polizia, dell'esercito e della magistratura.

Il problema è di delicata soluzione.

Infatti, è corretto sostenere che la difesa verso i nemici della giustizia, interni ed esterni, rappresenta un servizio che viene offerto a tutti i cittadini, indipendentemente dal fatto che lo vogliano.

E' pertanto un **servizio non separabile**, definito come un servizio che non può essere accettato da una parte della popolazione e rifiutato dall'altra, senza che quest'ultima parte ne goda ugualmente (o almeno sia molto difficile impedirlo). Come tale, non sembrerebbe sbagliato che tutti coloro i quali ne traggano beneficio siano tenuti a rimborsarne le spese, in proporzione ai costi sostenuti per ciascuno. Se i benefici fossero principalmente economici, ciò potrebbe essere raggiunto con un'imposta percentuale **non progressiva** sui beni venduti nello Stato, come l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) ad aliquota unica. Se invece i benefici fossero principalmente personali, la ripartizione delle spese dovrebbe essere identica per ciascuno, indipendentemente dal reddito.

Questo approccio sembra ragionevole, ma sappiamo, dai Principi Primi, che nessuno, compreso lo Stato, ha il diritto di disporre dei beni altrui. Dunque nessuno, neppure lo Stato, può imporre tasse per finanziare tali spese, corrispondenti a servizi non richiesti.

Dobbiamo pertanto cercare un sistema alternativo. Esso potrebbe consistere nell'inviare a tutti una richiesta di pagamento della quota di spese annue sostenute dallo Stato per amministrazione, polizia, esercito e magistratura, lasciandone il pagamento al senso civico dei cittadini.

Questa formulazione, al contrario della precedente, è sicuramente coerente con i Principi Primi, ma potrebbe comportare il collasso dell'apparato statale, se troppi cittadini non versassero alcunché. Ciò sarebbe ancora giusto, ma si aprirebbe la strada all'instaurazione del potere di bande violente che taglieggerebbero gli uomini onesti, come l'esperienza storica ci dimostra essere avvenuto ovunque. Ne conseguirebbe fatalmente l'instaurazione di uno Stato oppressivo forse più di quello che intendiamo combattere.

L'anarchia, nella sua idea fondamentale di assoluta libertà individuale e di spontaneo rispetto reciproco, è tra le più belle utopie mai ipotizzate, ma ha il difetto di non aver mai funzionato. Purtroppo. Altrimenti non ci sarebbe alcun bisogno di questo libro.

Se si ammette il principio per cui ogni uomo sia libero (e lo è!) di negare il proprio contributo economico ad amministrazione dello Stato, polizia, esercito e magistratura, ne consegue che egli dovrebbe rinunciare ai benefici che tali servizi comportano.

E' più facile a dirsi che a farsi. Ma cerchiamo di capirne le conseguenze.

Egli non avrebbe alcun diritto di chiamare la polizia, se aggredito o derubato, né adire la magistratura per difendere i suoi diritti, né votare per determinare l'andamento dell'amministrazione locale e statale, né essere difeso dall'esercito nel caso di un'invasione straniera ([27]). Potrebbe contare solo sulle sue forze, o su quelle dei suoi amici.

Pensiamo, ad esempio, ad un commerciante che non paghi per i servizi non separabili. Di fronte ad una rapina sarebbe solo. Non potrebbe avvertire la polizia, né sperare in una condanna per i rapinatori.

Un consumatore che non li paghi e che venga intossicato da alimenti vendutigli come buoni non potrebbe rifarsi sul disonesto che glieli ha propinati, denunciandolo per farsi indennizzare i danni.

Un imprenditore che non li paghi non potrebbe fidarsi a stipulare contratti con un altro soggetto come lui, perché non esisterebbe una magistratura che ne facesse rispettare i termini.

Ciò dovrebbe far riflettere molti. Infatti rinunciare a questi servizi comporta numerosi e gravi pericoli. E' presumibile che, esattamente come molte persone di buon senso preferiscono pagare un'assicurazione per tutelarsi dai rischi di incendio, grandine, furto, malattia, vecchiaia, morte etc, sebbene nessuno li obblighi, così esse sarebbero disposte a tutelarsi anche legalmente ed amministrativamente, pagando questi servizi allo Stato.

Dunque non si tratta soltanto di sperare nel senso civico citato sopra, perché ciò, conoscendo gli italiani, farebbe tremare <<le vene e i polsi>>. Possiamo invece sperare che molti si rendano conto che è nel loro interesse godere di questi servizi e pagarli. E, quando si tratta del proprio interesse, gli italiani sanno dimostrare un grande senso civico...

Al contrario, chi contribuisse volontariamente a tali spese dovrebbe avere il diritto di goderne i benefici e di determinarne l'amministrazione (che non spetta a chi non versa niente), magari in misura proporzionale ai contributi versati ([28]).

L'unica avvertenza è che, essendo gli uomini spesso <<di dura cervice>>, anche per capire quali sono i propri interessi, è meglio che il processo di passaggio dal pagamento coatto a quello facoltativo dei servizi non separabili avvenga con cautela e gradualità.

Pertanto la prudenza ci consiglia di suggerire che, almeno in un primo momento, sia ancora possibile per lo Stato richiedere il rimborso delle sole spese di amministrazione, polizia, esercito e magistratura, dividendole tra i cittadini in proporzione ai costi individuali sostenuti, ma tenendo chiaro in mente l'obiettivo a lungo termine, cioè quello di abrogare gradualmente tale obbligo. Un tempo ragionevole potrebbe essere pari a dieci anni.

Nuovo art. 53

Nessuno può essere costretto a pagare alcunché allo Stato, se non come rimborso per le spese a lui relative, legate ai servizi statali da lui esplicitamente richiesti.

Qualsiasi legge in contrasto con questa disposizione rappresenta un crimine contro l'umanità ed i suoi responsabili vanno condannati come ladri ad indennizzare le loro vittime

Fanno eccezione i servizi non separabili, come amministrazione locale e statale, polizia, esercito e magistratura, per i quali ciascuno deve rimborsare la quota di spese sostenute per lui, anche se non li ha richiesti. Questo obbligo sarà gradualmente eliminato entro dieci anni dall'entrata in vigore della costituzione.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla repubblica e di osservarne la costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

I cittadini hanno l'unico dovere di rispettare anche negli altri i diritti derivanti dai Principi Primi. Se le leggi rispettano i Principi Primi esse vanno osservate. Altrimenti vanno distrutte.

Nuovo art. 54

Niente, nella costituzione dello Stato e nelle sue leggi, può entrare in contrasto con l'enunciato e i fondamenti dei Principi Primi. Nessuno è tenuto a rispettare una legge o disposizione che sia in contrasto con essi.

Parte II. Ordinamento della repubblica

Questo è un altro punto in cui la trattazione si potrebbe arrestare senza lasciare eccessive lacune.

Infatti, qui iniziano una serie di articoli che, fondamentalmente, servono a definire l'organizzazione degli organi dello Stato. Essi rivestono quindi una rilevanza assai inferiore, rispetto a quelli che sanciscono i principi su cui si deve fondare la ricerca della giustizia.

Proprio per questo motivo, purché non contrastino chiaramente con i Principi Primi, le eventuali critiche mosse loro non vanno prese come dogmi di fede, ma come proposte migliorative.

Passibili, quindi, di modifiche anche sostanziali.

Titolo I. Il parlamento

Sezione I. Le camere

Art. 55

Il parlamento si compone della camera dei deputati e del senato della repubblica.

Il parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due camere nei soli casi stabiliti dalla costituzione.

L'eventuale parlamento, come già ricordato, non può emanare leggi in contrasto con la giustizia.

Pertanto lo stabilire due camere anziché una, con scopi di cautela nella definizione delle leggi, è probabilmente ridondante. Una è sufficiente.

Tuttavia, una possibile alternativa può essere la seguente.

Ricordiamo che la molla principale per la stesura delle prime Costituzioni è stata il desiderio di limitare il potere del sovrano di estorcere a sua discrezione denaro al popolo. In Inghilterra si prevedeva una separazione tra la funzione pubblica volta a stabilire le imposte (il parlamento) e quella addetta a spendere tali denari (il re). Negli Stati moderni, abolito o ridotto spesso ad una marionetta il re, sia il potere impositivo che quello di spendere sono totale appannaggio del parlamento. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Il parlamento, fatto re, pretende somme ogni anno più elevate dai propri sudditi, che non possono votare un organismo che li difenda, ma solo cambiare tiranno, cioè votare un altro parlamento. Ad esempio, in Italia, le tasse sono salite dal 28% del prodotto nazionale lordo nel 1972 al 45% nel 1993. E ancora non basta a queste sanguisughe, pronte ad additare gli evasori fiscali come nemici del popolo, quando sono uomini onesti, nemici soltanto di questo Stato sopraffattore.

A questo fatto si può porre un rimedio dividendo di nuovo la funzione impositiva da quella amministrativa. Dunque eleggere una <<**Camera per le entrate**>> ed una <<**Camera per le uscite**>>.

Gli elettori avranno quindi la possibilità di eleggere due organi: uno che avrà la competenza di fissare come provvedere alle entrate dello Stato ed uno che avrà la competenza di amministrare quanto incassato in tal modo.

E' chiaro che i due organismi diverranno conflittuali, in quanto nel primo verranno eletti parlamentari che promettono ai propri elettori di pagare meno tasse, nel secondo deputati che promettono ai propri elettori di procurare più servizi. E' proprio da questo conflitto che si genera l'equilibrio che esisteva forse nelle menti dei primi costituzionalisti e che l'erompere dei moderni stati assolutisti, o repubbliche imperiali, qual dir si voglia, ha spezzato. Infatti gli amministratori, cioè gli eletti nella Camera delle uscite, non avranno il diritto di spendere nulla più di quanto è stato loro concesso - appunto - di amministrare. Essendo personalmente responsabili del denaro dei cittadini che si trovano ad amministrare, in caso producano perdite per un uso incauto o dissennato dello stesso saranno tenuti a rimborsarle di tasca propria, con i propri beni od il proprio lavoro coatto, ciascuno secondo le sue responsabilità. La Camera delle entrate potrebbe provvedere al controllo sulle modalità di spesa delle risorse da lei determinate, denunciando alla magistratura i deficit di bilancio provocati dalla Camera delle uscite.

Questo è un esempio di <<**Parlamento autoequilibrante**>> che può risultare un utile passo intermedio nell'edificazione dello <<**Stato giusto**>> per eccellenza, quello basato sul completo rispetto dei Principi Primi, che quindi non ha bisogno di mezzi come un bicameralismo del genere per salvaguardare la giustizia.

Nuovo art. 55

Il parlamento si compone di due camere gemelle: quella delle entrate, che legifera limitatamente alla determinazione delle entrate dello Stato, e quella generale, o delle uscite, adibita a legiferare su tutte le altre competenze statali.

La camera delle entrate vigila sulle modalità con cui vengono spese le risorse statali e denuncia alla magistratura gli abusi commessi in tale campo dalla camera delle uscite.

Art. 56

La camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, in ragione di un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Modificato con la legge 9-2-63 ndeg. 2:

La camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti e dei più alti resti.

Si può aprire una piccola parentesi sull'attraente idea rosminiana ([29]) di un suffragio plurimo ([30]), con voto proporzionale alle tasse pagate. Esso configura un **sistema fiscale autoequilibrante**, in quanto una persona tartassata dalle imposte vedrà crescere il suo potere di eleggere parlamentari per influire nelle decisioni politiche, quindi tenderà a ridurre il peso delle proprie imposte a scapito di chi gliele ha fatte aumentare dai propri parlamentari. Invece il voto universale unico ed uguale, diceva Rosmini, non può che portare ad un aumento continuo delle imposte ed a uno Stato di chiara impostazione socialista. Detto un secolo e mezzo fa, alla luce di quanto effettivamente avveratosi poi in tutto il mondo, questa affermazione suona davvero di una preveggenza invidiabile.

Tuttavia anche questo sistema, intelligente e molto più equo di quello attuale, viene ampiamente superato dal concetto dello **Stato a sovranità limitata** e dell'individuo a sovranità illimitata (su se stesso) che sorge dall'applicazione dei Principi Primi Immodificabili.

Pertanto qualsiasi tipo di parlamento che rispetti i diritti di tutti i suoi cittadini è accettabile, in quanto gli eletti dalla maggioranza non potranno mai attentare ai diritti delle minoranze, a favore dei loro particolari elettori.

Poiché la corruzione e l'inefficienza sono state in Italia causate soprattutto dallo strapotere dei partiti, veri Stati nello Stato, in cui gli individui vengono schiacciati politicamente, se invisi al potere partitico, è possibile studiare un sistema di elezione che consenta, in maniera semplice, di ridurre sostanzialmente appunto il potere attribuito ai partiti dall'attuale costituzione.

Esso deriva soprattutto dal potere di proporre candidature e di pubblicizzare con mezzi statali i candidati ad essi graditi.

La legge italiana prescrive che i candidati debbano presentare un numero minimo di firme per diventarlo e considera poi gli eletti tutti uguali ai fini del voto in aula.

Si può ovviare a ciò considerando automaticamente candidati tutti i cittadini italiani elettori e introducendo un doppio turno di elezioni ([\[31\]](#)). Nella prima si eleggono i parlamentari (meno degli attuali 945, che sono inutilmente troppi e costosi) destinati a formare il parlamento, prendendo le persone che abbiano ricevuto più voti nel collegio unico nazionale.

Per determinare quanti siano i candidati da eleggere si può introdurre una semplice formula logaritmica per calcolare l'incremento dei candidati al variare della base elettorale, del tipo:

$$E = C \times \log_{10} V$$

cioè:

Eletti = costante moltiplicata per il logaritmo in base 10 degli elettori votanti.

Se si attribuisse alla <costante> il valore 10 si otterrebbe che a 1.000 votanti corrisponderebbero 30 eletti, a 100.000 votanti 50 eletti, a 50.000.000 di votanti 76 eletti. E ce ne sarebbero più che d'avanzo.

Se gli eletti sembrassero troppi rispetto al caso in cui vi siano pochi elettori, si ricordi che il pericolo maggiore è che vi siano gruppi di persone che non possano far sentire la propria opinione sui provvedimenti comuni che li riguardano. Ad ogni modo il valore della <<costante>> non è un dogma.

Una nota a margine. Il sistema di calcolare gli eletti in base ai votanti e non agli aventi diritto al voto consente di dare un significato alle astensioni dal voto. Infatti chi si astiene concorre a far eleggere un numero inferiore di rappresentanti, il che può essere di suo gradimento.

Arrivati al secondo turno di votazioni, ciascuno cittadino potrà votare solo tra i nomi già scelti. Questi, a loro volta, voteranno poi in aula con il numero di voti effettivamente ricevuto al secondo turno dai cittadini, cosicché chi avrà ricevuto 123000 voti voterà in aula per le 123000 persone che gli hanno affidato il loro voto, chi ne avrà ricevuti solo 19000 voterà per sole 19000.

La votazione in aula implicherà quindi la somma dei voti pubblicamente espressi da ciascun rappresentante, cosicché ogni cittadino votante si vedrà conteggiato ad ogni votazione parlamentare.

Basterebbe questo sistema per ridurre grandemente lo strapotere dei partiti.

Lo stabilire un limite minimo di 25 anni per l'elezione alla camera è un'arbitrarietà. Di più, introduce una discriminazione a danno dei cittadini già maggiorenni ed emancipati che abbiano meno di 25 anni. Pertanto è da abrogare.

Nuovo art. 56

Il collegio elettorale è unico su tutto il territorio nazionale. Ogni cittadino maggiorenne è automaticamente candidato all'elezione di tutti gli organismi in cui è elettore. Nel primo turno vengono eletti i rappresentanti stabiliti per l'organismo prescelto, con la formula:

$$\langle \text{Eletti} \rangle = 10 \times \log_{10} \langle \text{Voti validi} \rangle$$

Le costanti riportate in questa formula sono modificabili per referendum dagli elettori.

Nel secondo turno sono candidati solo gli eletti al primo turno. Nell'organismo prescelto essi voteranno con voto plurimo, pari ai voti ricevuti da ciascuno al secondo turno.

Ciascun parlamentare designa un proprio successore, nei casi di impossibilità temporanea o definitiva ad adempiere al proprio ufficio.

Art. 57

Il senato della repubblica è eletto a base regionale.

A ciascuna regione è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

Modificato dalle leggi 9-2-63 ndeg. 2 e 27-12-63 ndeg. 3:

Il senato della repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. Il Molise ne ha due. La Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni nel precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Eliminato insieme con il senato.

Nuovo art. 57

Abrogato.

Art. 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Eliminato insieme con il senato.

Nuovo art. 58

Abrogato.

Art. 59

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato presidente della repubblica.

Il presidente della repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

A parte il decadere di questo articolo insieme con il senato, riteniamo più opportuno che le cariche non siano a vita, ma abbiano tutte durata limitata nel tempo.

Nuovo art. 59

Abrogato.

Art. 60

La camera dei deputati è eletta per cinque anni, il senato della repubblica per sei.

La durata di ciascuna camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Modificato dalla legge 9-2-63 ndeg. 2:

La camera dei deputati e il senato della repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

La durata della camera è arbitraria. Qualsiasi valore ragionevole è accettabile.

L'articolo non dice di quanto possa essere prorogata in caso di guerra. Ciò è potenzialmente pericoloso. Non per voler estremizzare ad ogni costo, ma si pensi alla guerra dei Cent'anni...

E' meglio prevedere un aumento della durata determinato a priori. Ad esempio un tempo tecnico di un anno supplementare. Oppure abrogare questo paragrafo.

Nuovo art. 60

Il parlamento è eletto per cinque anni.,

Art. 61

Le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Nulla di importante in questo articolo prettamente organizzativo, che può essere conservato.

Nuovo art. 61

Le elezioni della nuova camera hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non sia riunita la nuova camera sono prorogati i poteri della precedente.

Art. 62

Le camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio o di ottobre.

Ciascuna camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo presidente o del presidente della repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Altro articolo prettamente organizzativo. Lo si può lasciare ad un regolamento interno della camera.

Uno dei problemi sostanziali incontrati nel funzionamento del parlamento consiste nel fatto che, alterando a proprio arbitrio l'ordine ed i tempi d'esame dei progetti di legge, alcuni responsabili della direzione del parlamento riescano nei fatti a rimandare <<sine die>> certi progetti sgraditi. Un altro problema consiste nel fenomeno dell'ostruzionismo, per cui un singolo od un gruppo presentano un numero tanto elevato di progetti di legge od emendamenti ad un progetto tali da bloccare nei fatti i lavori del parlamento.

Il regolamento di funzionamento del parlamento deve evitare entrambi questi rischi, ma soprattutto il primo.

Forniamo una proposta elementare per la soluzione del primo rischio, basata su di un concetto di priorità mutuato dall'informatica.

Il presidente della camera può attribuire una priorità da 0 a 100 a ciascun progetto. Verranno esaminati prima i progetti con priorità più alta, poi quelli con priorità più bassa. Tuttavia ogni giorno di ritardo nell'esame di un progetto comporterà l'aumento di un punto della sua priorità originaria, anche superando il valore 100. Quindi, in questo esempio, entro 100 giorni anche l'ultimo dei progetti raggiungerà il livello massimo di priorità, e quindi dovrà, volenti o nolenti i presidenti della camera, essere anch'esso discusso in aula.

Per il secondo rischio si può ipotizzare, ad esempio, che il tempo massimo concesso a ciascun parlamentare per l'esame dei suoi progetti di legge non superi la frazione di tempo parlamentare corrispondente al rapporto tra i voti da lui ottenuti al secondo turno ed il totale dei votanti. Ad

esempio, chi ha ricevuto il 6% dei voti al secondo turno non può proporre leggi la cui discussione si protragga per oltre il 6% del tempo parlamentare.

Queste sono solo proposte. Qualsiasi regolamento ragionevole dovrebbe essere sufficiente per un funzionamento adeguato del parlamento.

Con questo sistema l'esistenza delle più o meno famigerate commissioni parlamentari italiane citate all'art. 72 può essere per sempre messa da parte.

Nuovo art. 62

Le modalità di funzionamento del parlamento e di tutti gli enti eletti dai cittadini vengono liberamente stabilite con un regolamento approvato dagli stessi enti, valido fino a revisione.

Il presidente della camera assegna un punteggio di priorità da 0 a 100 ad ogni proposta. Ogni giorno di ritardo nell'esame comporta l'aumento di un punto di priorità.

Ogni giorno vengono esaminate le proposte di legge con la massima priorità.

Ogni parlamentare può presentare proposte di legge la cui discussione non ecceda la frazione di tempo parlamentare corrispondente al rapporto tra i voti da lui ottenuti al secondo turno e gli elettori votanti.

Art. 63

Ciascuna camera elegge fra i suoi componenti il presidente e l'ufficio di presidenza.

Quando il parlamento si riunisce in seduta comune, il presidente e l'ufficio di presidenza sono quelli della camera dei deputati.

Questo articolo è già compreso nell'art. 62.

Nuovo art. 63

Abrogato.

Art. 64

Ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due camere e il parlamento a camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna camera e del parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del governo, anche se non fanno parte delle camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Questo articolo è già parzialmente coperto dall'art. 62.

E' segno di trasparenza far sì che le sedute parlamentari siano pubbliche e che ciascun eletto voti palesemente, in modo da rendere conto ai propri elettori delle azioni compiute.

Poiché ciascun parlamentare designa una persona a sostituirlo quando non presente in aula, dovrebbe essere sempre presente il 100% dei parlamentari o dei loro delegati. Quindi potrebbe essere eliminato il paragrafo che impone la maggioranza dei presenti. A maggior ragione ciò dovrebbe valere, quando si consideri che lo stipendio dovrebbe essere pagato ai deputati proporzionalmente al numero di giorni passati in parlamento.

Nuovo art. 64

Le sedute parlamentari sono pubbliche ed il voto dei parlamentari sempre palese.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due camere.

Nessuna persona maggiorenne, perciò elettrice, può essere ineleggibile.

L'incompatibilità non esiste con una sola camera. Se se ne prevedono due (per le entrate e per le uscite) la mancanza del dono dell'ubiquità negli eletti sembra rendere necessario questo paragrafo. Tuttavia chi venisse eletto in entrambe le camere potrebbe presenziare ad entrambe le sedute, delegando persone nominate da lui, a totale suo arbitrio, a votare al suo posto. Pertanto questo articolo è inutile.

Nuovo art. 65

Abrogato.

Art. 66

Ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Come per l'art. 65.

Nuovo art. 66

Abrogato.

Art. 67

Ogni membro del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

La prima parte della frase è un pio intento: indica che i parlamentari non dovrebbero fare gli interessi dei loro elettori, ma di tutti gli elettori (nazione). La seconda parte significa che il

parlamentare non è tenuto a vincolare il proprio voto alle promesse fatte ai propri elettori. Clausola questa fin troppo rispettata...

L'intero articolo può essere eliminato.

Nuovo art. 67

Abrogato.

Art. 68

I membri del parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della camera alla quale appartiene, nessun membro del parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile.

Il problema dell'**immunità parlamentare** è piuttosto delicato.

Prendiamo il caso di delitti comuni. I parlamentari sono persone come tutti gli altri. Dunque non possono godere di guarentigie particolari. Quindi sono soggetti alle stesse leggi e pene. D'altra parte, essi sono anche incaricati di rappresentare migliaia o milioni di persone nel loro mandato. Ciò non può essere fatto dal carcere. Come si possono conciliare questi due fatti?

Una soluzione al problema può essere quella di far sì che, in caso d'arresto per flagranza di reato o per incarceramento in seguito a condanna, il deputato possa, a totale suo arbitrio, scegliere un proprio sostituto nelle funzioni parlamentari.

A totale suo arbitrio perché egli deve rendere conto solo ai suoi propri elettori delle azioni intraprese in parlamento.

Ora prendiamo in esame i delitti politici legali, ovvero le violazioni deliberate dei Principi Primi compiute **tramite** le leggi.

Come già visto, nessuno, anche un semplice cittadino, può essere perseguito per le opinioni da lui espresse. Dunque non lo può neppure un parlamentare.

Le cose cambiano per i voti espressi.

Infatti da essi non derivano semplici consigli ai cittadini, ma leggi, fatte rispettare con la violenza.

Se esse sono illegittime, cioè contrastano con i Principi Primi, non possono invocare a propria giustificazione o legittimazione l'essere state votate con metodi legali o democratici.

Poiché esse derivano dalla volontà politica espressa dai deputati, quelli tra essi che si siano macchiati di delitti contro l'umanità, violando i Principi Primi tramite le leggi da essi votate, possono e debbono essere perseguiti fino in fondo e senza pietà.

Una diminuzione del pericolo di decisioni parlamentari ingiuste verrà dato dall'istituzione dell'organo di controllo denominato **Custodi dei Principi Primi**, cioè un organismo adibito a verificare che le leggi approvate non contrastino con i Principi Primi, **prima** che esse entrino in vigore, eliminando quindi quasi totalmente la possibilità che i parlamentari commettano crimini legali.

Nuovo art. 68

Nessuna decisione parlamentare può violare i Principi Primi. I provvedimenti presi contro di essi sono nulli. I parlamentari che li violino, anche tramite le leggi, vanno condannati come criminali e debbono come minimo indennizzare personalmente tutte le persone danneggiate dalle loro azioni.

Il parlamentare che debba essere privato della libertà per arresto in flagranza di reato o per sentenza penale ha il diritto di scegliere liberamente il proprio sostituto, per tutto il periodo in cui non potrà attendere al voto in aula.

Art. 69

I membri del parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Cioè hanno il diritto di stabilire i propri stipendi a spese dei cittadini!

Il principio, seppur marginale, è chiaramente sbagliato.

Meglio, ad esempio, fissare l'indennità dei parlamentari ad una frazione del reddito nazionale lordo pro capite, moltiplicato per il numero di voti avuti al secondo turno elettorale, di modo che ciascun deputato riceva una parte del suo stipendio da ciascuno dei suoi personali elettori. Inoltre tale indennità dovrebbe essere giornaliera (od oraria), per spingere i parlamentari assenteisti a presentarsi in aula, almeno tramite delegato.

Nuovo art. 69

Lo stipendio giornaliero percepito dai parlamentari di tutti gli organi elettivi è calcolato con la formula:

$$S = C \times R \times N$$

cioè:

Stipendio giornaliero = Costante per Reddito lordo nazionale pro capite per Numero di voti ottenuti al secondo turno.

Il valore della <costante> viene fissato per referendum dai cittadini per ciascun organo elettivo.

Sezione II. La formazione delle leggi

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere.

Se la camera è una soltanto, ad essa spetta la funzione legislativa. Se esse sono due, alla camera delle entrate competono tutte le leggi necessarie per determinare le entrate dello Stato. Alla camera delle uscite competono tutte le altre leggi.

Tutto ciò è già espresso dal nuovo art. 55, pertanto questo può essere eliminato.

Nuovo art. 70

Abrogato.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al governo, a ciascun membro delle camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Se si tiene conto del fatto che i cittadini possono richiedere ai propri parlamentari di proporre una determinata legge, l'iniziativa diretta popolare, oltre tutto poco o nulla utilizzata, può probabilmente essere eliminata.

Oppure la si può mantenere, con una soglia sufficientemente alta, come ad esempio l'1% degli elettori.

Gli altri enti hanno una funzione del tutto marginale e possono essere eliminati.

Nuovo art. 71

Le leggi possono venir proposte solo dai parlamentari.

Facoltativo:

Possono essere altresì proposte da almeno l'uno per cento degli elettori.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla camera, se il governo o un decimo dei componenti della camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla camera stessa oppure che sia

sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Questo articolo è già compreso nell'art. 62.

Nuovo art. 72

Abrogato.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal presidente della repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Spesso, in Italia, le leggi vengono emanate, anche stendendo un velo pietoso sull'intelligenza che le anima, in fretta e furia, senza che le istituzioni che le dovrebbero mettere in pratica siano pronte a farlo.

Si è arrivati alla paranoia di emanare provvedimenti legislativi con effetto immediato, per cui i cittadini sono stati obbligati ad intraprendere immediate azioni per adempierli. Gli stessi provvedimenti sono stati in seguito modificati (sempre d'urgenza), costringendo un'altra volta gli stessi cittadini ad annullare le azioni precedenti e ad intraprenderne altre!

Inoltre, visto l'enorme volume di leggi, regolamenti, lacci e laccioli imposti dagli incompetenti ed arroganti statalisti al governo, i cittadini dovrebbero avere come lettura preminente, se non unica, quella della Gazzetta Ufficiale, che riporta appunto le nostre leggi.

Ma neppure questo basta. Anche se non si facesse altro che leggere i provvedimenti legislativi presi da tutte le istituzioni che pretendono di decidere in vece nostra, una sola vita umana non sarebbe sufficiente per arrivare a conoscere e padroneggiare tutti questi provvedimenti.

Nonostante ciò, vale la solenne idiozia secondo cui <<l'ignoranza della legge non è ammessa>>.

La soluzione è semplice, ma pressoché impossibile in una repubblica onnipotente ed onnipotente come la nostra:

<<Poche leggi, semplici e chiare, messe in vigore dopo un congruo numero di mesi od anni>>.

Come, del resto, suggerisce la Norma di legislazione minima.

Dopodiché si arriva ad un argomento tra i più difficili da affrontare e risolvere, perché tocca argomenti organizzativi e non di principio, che si può compendiare nella domanda <<**chi controlla i controllori?**>>.

Un controllo sulla legittimità delle leggi dovrebbe essere sempre **preventivo** rispetto alla loro entrata in funzione, per evitare il sorgere di situazioni incresciose di ingiustizia derivanti dalla loro applicazione.

Pertanto è opportuno che le leggi, prima di diventare operative, debbano essere sottoposte al vaglio di qualcuno (ad esempio un uomo od una commissione) che, sganciato dal parlamento, debba valutarne la rispondenza ai Principi Primi. Qualora la legge contrasti con essi, verrà rispedita al mittente per quante volte sarà necessario.

Non ci si può nascondere che la scelta di tale persona o commissione rappresenta un problema cruciale. Infatti, se questo organismo dovesse deliberatamente o per errore violare i diritti dell'umanità, solo una rivolta del popolo potrebbe impedire tale comportamento.

Per il momento supporremo questo organismo esistente e lo definiremo **Custodi dei Principi Primi**.

Nuovo art. 73.

Dopo l'approvazione le leggi devono essere esaminate dai Custodi dei Principi Primi, cioè l'organismo designato ad essere il garante della loro coerenza con i Principi Primi e le loro conseguenze.

Se le leggi vengono giudicate coerenti con essi, entrano in vigore il primo gennaio o il primo luglio successivi, ma in ogni caso non prima di sei mesi.

Nel caso siano invece in contrasto con i Principi Primi sono nulle.

Art. 74

Il presidente della repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Questo articolo è già compreso nel nuovo art. 73.

Nuovo art. 74

Abrogato.

Art. 75

E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Strani campioni di democrazia, quelli che stabiliscono solennemente che la sovranità appartiene al popolo e poi gliela negano per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali!

In realtà, il fatto di prevedere o meno l'istituto della democrazia diretta, cioè il **referendum**, è ininfluenza, per quanto riguarda il rispetto dei Principi Primi. Una volta che essi siano assicurati a tutti, anche l'istituto referendario può essere o meno mantenuto.

Questo perché né tramite le leggi parlamentari, né tramite il referendum è consentito a chicchessia di violare i diritti altrui, con leggi normali, tributarie, di bilancio, di amnistia, di indulto, o con la ratifica di trattati internazionali.

Il numero minimo di elettori non è opportuno che sia fissato dalla costituzione, perché non applicabile a paesi diversamente popolati dal nostro, e neppure in caso di sostanziali modifiche demografiche. Meglio lasciare la scelta ad un (primo) referendum, o fissare un valore come l'1% degli elettori, modificabile a piacimento.

E' uno spreco di denaro e di energia, infine, far raccogliere firme a centinaia di migliaia per poi cassare il referendum perché ingiusto (anticostituzionale, nell'ordinamento giuridico esistente). E' molto più intelligente sottoporre la proposta referendaria alla verifica **preventiva** dei Custodi dei Principi Primi.

Nuovo art. 75

E' possibile introdurre nuove leggi o modificarle tramite referendum.

Esso viene indetto quando lo richieda un numero di elettori pari all'1% del totale.

Prima di raccogliere le firme necessarie, le nuove leggi o le modifiche devono passare il vaglio dei Custodi dei Principi Primi, che ne devono valutare l'ammissibilità, come per le leggi ordinarie.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Si veda il successivo art. 77.

Nuovo art. 76

Abrogato.

Art. 77

Il governo non può, senza delegazione delle camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono d'efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Questo articolo (ed il precedente) dovrebbe servire a distinguere tra **funzione legislativa** ([\[32\]](#)), affidata al parlamento, e **funzione esecutiva** ([\[33\]](#)), affidata al governo, senza impedire che provvedimenti d'urgenza possano essere presi rapidamente.

Guardando ai fatti, ci si accorge che la stragrande maggioranza delle leggi italiane sono state stabilite dal governo, mentre poi il parlamento si è limitato a ratificarle.

Addirittura, il governo italiano ha preso la nefanda abitudine di promulgare decreti con valore di legge (<<**decreti legge**>>), dando loro effetto immediato. Spesso poi, come già accennato, i decreti medesimi non venivano approvati, o lo erano in forma modificata, creando urgenza tra i cittadini, confusione nell'applicazione di norme nuove e subito modificate, disparità di trattamento tra chi si uniformava alla prima versione delle norme e chi alle successive versioni, spese inutili per cittadini e Stato, irritazione per tutti.

A questo irresponsabile comportamento si può ovviare con qualche nozione di elementare buon senso, come quelle contenute nel nuovo art. 73

Le leggi, poi, devono essere tali da consentire al governo di muoversi, nella totalità dei casi, prendendo provvedimenti secondo le norme vigenti, e non essendo costretto ad emanare nuove leggi sull'onda della fretta.

Pertanto questi articoli risultano essere inutili.

Nuovo art. 77

Abrogato.

Art. 78

Le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al governo i poteri necessari.

Se e quando tutti i governi del mondo saranno retti conformemente ai Principi Primi, non vi sarà motivo di scatenare guerre difensive, perché nessuno ne scatenerà di offensive.

Poiché, tuttavia, la storia ci insegna come i profeti disarmati siano stati sempre calpestati da quelli armati (anche se meno profeti), è da prevedersi anche la possibilità di un conflitto.

Ovviamente neppure il caso di guerra può far sì che i Principi Primi siano violati a danno dei cittadini.

Nuovo art. 78

Il parlamento delibera lo stato di guerra e conferisce al governo i poteri necessari.

In nessun caso questi poteri possono essere utilizzati per privare i cittadini dei diritti garantiti loro dai Principi Primi.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi dal presidente della repubblica su legge di delegazione delle camere.

Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione.

Chi ha violato i diritti altrui deve pagare per la sua colpa, indennizzando il danneggiato. Come già detto, le pene vanno commisurate all'entità del danno inferto, e non devono essere sproporzionate, né in meno né in più. Detto questo, nessuno, neppure il presidente della repubblica, se esiste, ha il diritto di condonare una parte della pena a chi abbia danneggiato un terzo. Al limite, solo quest'ultimo potrebbe perdonare il criminale che l'ha danneggiato, condonandogli una parte o tutta la pena infertagli per conto suo dallo Stato. Pertanto non sono ammissibili né amnistia ([34]) né indulto ([35]).

Nuovo art. 79

Sono vietate le leggi di amnistia e di indulto.

Art. 80

Le camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Questo articolo impone cautela nella sottoscrizione di trattati internazionali ed è sostanzialmente condivisibile. L'unica avvertenza da tenere presente è che ciascuno dei provvedimenti sopra elencati debba passare il vaglio dei Custodi dei Principi Primi.

Nuovo art. 80

Tutti i trattati internazionali con forza di legge vanno preventivamente approvati dal parlamento.

Inoltre essi devono essere vagliati dai Custodi dei Principi Primi per verificarne la rispondenza con essi.

Nel caso non lo siano essi sono nulli. Altrimenti possono essere confermati dai rappresentanti dello Stato.

Art. 81

Le camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Questo articolo sembra proprio ragionevole. Tuttavia la storia ci insegna che i bilanci statali, fin dal Medioevo, mostrano un'inspiegabile tendenza ad essere deformati, quando non addirittura scientemente falsificati. Di fatti, anche in Italia i bilanci preventivi presentano spesso enormi differenze rispetto a quelli consuntivi. Ovviamente, le differenze sono negative, ovverosia le spese effettuate sono sempre superiori a quelle preventivate, ed il deficit di bilancio superiore a quello previsto.

Neppure l'ultimo paragrafo, voluto dall'acume politico ed economico di Einaudi ([\[36\]](#)), è mai servito ad impedire i deficit pubblici, perché totalmente disatteso, spesso attribuendo le nuove spese a bilanci futuri, o fingendo di ritenere l'indebitamento verso banche e risparmiatori una forma di finanziamento statale che soddisfacesse al disposto di questo articolo.

Cosa dicono i Principi Primi a questo proposito?

Essi sanciscono che nessuno può essere obbligato a pagare per un servizio reso ad altri.

Poiché qualsiasi deficit statale implica la necessità di farlo pagare a qualcuno (se non direttamente con le imposte, con l'altra subdola e truffaldina imposta che si chiama inflazione), ne consegue che ciascun deficit di bilancio è vietato.

Si può ottenere ciò con due modi: il primo è quello di far pagare di tasca propria, con denaro, proprietà e lavori forzati, i deficit di bilancio agli amministratori incapaci o disonesti che li hanno per qualsiasi motivo provocati.

Il secondo è quello di far sì che le spese di un anno siano determinate dalle entrate dell'anno precedente, di modo che nessuno possa spendere più di quanto si trovi nelle casse dell'organizzazione che si trova ad amministrare, salvo incorrere nelle sanzioni previste al paragrafo precedente.

Nuovo art. 81

Gli amministratori del denaro pubblico di ogni ordine e grado non possono spendere più di quanto sia a loro disposizione e sono personalmente responsabili dei danni finanziari arrecati. Eventuali deficit di bilancio saranno a loro carico e dovranno essere da loro rimborsati, con i loro beni o i lavori forzati.

Art. 82

Ciascuna camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Non si ricordano grandi prove offerte dalle commissioni d'inchiesta parlamentari, in cui la faziosità dei partecipanti ha spesso stravolto lo spirito d'indagine spassionata che avrebbe dovuto animarle.

Comunque, purché queste commissioni non possano combinare danni, si possono anche ammettere. In alternativa, a causa dei loro costi e della loro scarsa utilità, per il rasoio di Occam, l'eliminarle non provocherà certo troppi scompensi.

Nuovo art. 82

Abrogato.

Titolo II. Il presidente della repubblica

Art. 83

Il presidente della repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del presidente della repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Siamo giunti alla figura del presidente della repubblica, surrogato repubblicano del monarca di un tempo. Poiché l'esistenza o meno di tale figura è indifferente, per quanto concerne l'applicazione dei Principi Primi, supporremo che essa esista.

Le modalità della sua elezione e le sue competenze potrebbero essere lasciate ad un referendum popolare.

Certamente, in Italia, le modalità elettorali previste dalla costituzione hanno mostrato spesso uno spettacolo poco decoroso, con commerci da mercato del pesce che avvenivano più o meno sottobanco, al fine di guadagnare una manciata di voti parlamentari per il proprio candidato alla presidenza. Tutto sommato, è più onesta l'elezione diretta da parte della popolazione.

L'idea più interessante è forse quella che il deputato eletto con il massimo numero di voti al secondo turno delle elezioni svolte con il nuovo sistema diventi automaticamente presidente della repubblica. Una variante sarebbe quella per cui i voti attribuitigli siano raddoppiati in sede di votazione parlamentare. Ma ogni altro sistema compatibile con i Principi Primi è altrettanto giusto.

Nuovo art. 83

Viene nominato presidente della repubblica il parlamentare che ha ricevuto il massimo numero di voti di preferenza al secondo turno delle elezioni.

Art. 84

Può essere eletto presidente della repubblica ogni cittadino che abbia compiuti cinquant'anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di presidente della repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del presidente sono determinati per legge.

Perché mai i cittadini sotto ai cinquant'anni dovrebbero essere discriminati?

Inoltre, visto che il presidente è il primo dei parlamentari, il suo stipendio è già determinato dal nuovo art. 69.

Nuovo art. 84

Abrogato. Oppure:

Lo stipendio del presidente della repubblica è calcolato con lo stesso sistema di quello dei parlamentari.

Art. 85

Il presidente della repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il presidente della camera dei deputati convoca in seduta comune il parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo presidente della repubblica.

Se le camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del presidente in carica.

Tutto questo articolo cade se il presidente viene eletto e decade insieme con i deputati.

Nuovo art. 85

Abrogato.

Art. 86

Le funzioni del presidente della repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal presidente del senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del presidente della repubblica, il presidente della camera dei deputati indice l'elezione del nuovo presidente della repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

La soluzione migliore al problema dell'impedimento temporaneo o definitivo all'azione del presidente è probabilmente quella che egli designi, a totale suo arbitrio, una o, meglio, due persone che gli succedano, temporaneamente o definitivamente in caso di suo impedimento.

Il successore, a sua volta, designerà un'altra persona o, meglio, altre due, come propri successori.

Ciò analogamente a quanto previsto per i deputati. Quindi questo articolo è superfluo.

Nuovo art. 86

Abrogato.

Art. 87

Il presidente della repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle camere.

Indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima riunione

Autorizza la presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa del governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle camere.

Ha il comando delle forze armate, presiede il consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere.

Presiede il consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della repubblica.

Questo lungo articolo concerne le prerogative del capo dello Stato. D'altra parte, queste prerogative, proprio perché arbitrarie, potrebbero essere fissate con una legge successiva alla costituzione, che invece dovrebbe essere quanto più possibile indipendente dalle mode del momento.

Ma, poiché è nello spirito di questo volume offrire un'interpretazione ed una critica per ciascun articolo della costituzione, armiamoci di santa rassegnazione ed apprestiamoci ad analizzare in dettaglio questo articolo.

Che il presidente sia capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale è un attributo che non fa del male a nessuno.

Può inviare messaggi alla camera? Lo può chiunque, ci mancherebbe altro che non potesse lui.

Indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima riunione. Compito da amministratore di condominio. E passi. Analogamente si dica per tutta la serie dei successivi articoli, fino alla ratifica dei trattati internazionali, che attribuiscono mere competenze formali al presidente.

Gli unici poteri reali che gli derivano da questo articolo sono il comando delle forze armate, la presidenza del consiglio superiore della magistratura, il diritto di concedere grazie. Sul primo,

niente da eccepire. Sul secondo si può disquisire, in quanto comporta un'interferenza del potere politico sulla magistratura. D'altra parte, la magistratura italiana si è evoluta, grazie alla costituzione, come una corporazione super privilegiata, intoccabile ed irresponsabile delle proprie azioni. Ciò è stupido ed ingiusto. Ritorneremo sull'argomento quando tratteremo della magistratura. L'abrogazione del consiglio superiore della magistratura permette di cassare questo paragrafo.

Assolutamente impensabile, invece, che il presidente della repubblica abbia il diritto di concedere grazie. Si pensi ad un assassino che venga rimesso in libertà, anche contro il parere dei parenti delle vittime, per l'uzzolo di un presidente della repubblica. Ciò è già compreso nel nuovo art. 79.

Il paragrafo sulle onorificenze è trascurabile.

Dopo aver sfoltito quanto non strettamente necessario, arriviamo dunque a vergare un articolo molto più stringato.

Nuovo art. 87

Il presidente della repubblica è il capo dello Stato.

Ha il diritto di nominare i ministri e presiedere il governo.

Ha il comando delle forze armate.

Art. 88

Il presidente della repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tali facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato.

Le camere hanno durata prestabilita. Neppure il presidente dovrebbe avere il diritto di mandarle a casa anzitempo.

Nuovo art. 88

Abrogato.

Art. 89

Nessun atto del presidente della repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal presidente del consiglio dei ministri.

Questo articolo fa assomigliare il presidente della repubblica ad un Re Travicello incapace e dalle mani legate. Tanto varrebbe eliminare tale carica, allora.

Nuovo art. 89

Abrogato.

Art. 90

Il presidente della repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Povero presidente. Sempre più Re Travicello. Per fortuna può commettere alto tradimento o attentato alla costituzione. Altrimenti sembrerebbe morto...

In realtà è un uomo qualunque e deve sempre rispondere dei suoi atti, come un parlamentare qualsiasi.

Nuovo art. 90

Abrogato.

Art. 91

Il presidente della repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla repubblica e di osservanza della costituzione dinanzi al parlamento in seduta comune.

Poiché stiamo ipotizzando di trovarci in uno Stato che coltivi e rispetti i Principi Primi, è plausibile che l'incaricato di un servizio presti giuramento di compierlo lealmente, dato che questo non implica per lui commettere crimini.

Nel caso della repubblica attuale, la cui costituzione è fondata sul crimine, l'ingiustizia e la sopraffazione, tale giuramento è fuori luogo, da parte di una persona onesta.

Tuttavia l'importanza di questo articolo è scarsa, e può essere eliminato per la Norma di legislazione minima.

Nuovo art. 91

Abrogato.

Titolo III. Il governo

Sezione I. Il consiglio dei ministri

Art. 92

Il governo della repubblica è composto del presidente del consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il consiglio dei ministri.

Il presidente della repubblica nomina il presidente del consiglio e, su proposta di questo, i ministri.

Poiché, con le nuove modalità elettorali, gli elettori eleggerebbero direttamente il presidente della repubblica, essendo questo il personaggio più votato del parlamento, spetterebbe a lui formare il governo. Il governo è tenuto soltanto a mettere in pratica le leggi votate dal parlamento,

conformemente ai Principi Primi. Non deve avere il potere di legiferare. Pertanto non ha bisogno neppure della fiducia del parlamento. Il presidente della repubblica può fare da presidente del consiglio e nominare i propri ministri.

Nuovo art. 92

Il presidente della repubblica è anche presidente del governo, di cui nomina personalmente i ministri.

Art. 93

Il presidente del consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del presidente della repubblica.

Inezie formali. Tra l'altro non si dice neppure che genere di giuramento dovrebbe essere quello prestato, sebbene sia considerato talmente importante da essere inserito nella costituzione!

Nuovo art. 93

Abrogato.

Art. 94

Il governo deve avere la fiducia delle due camere.

Ciascuna camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il governo si presenta alle camere per ottenere la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le camere su una proposta del governo non comporta obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Già compreso nel nuovo art. 92.

Nuovo art. 94

Abrogato.

Art. 95

Il presidente del consiglio dei ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della presidenza del consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Il primo paragrafo è già compreso nel nuovo art. 92.

La responsabilità delle proprie azioni è sempre individuale, per cui andrebbe mantenuta solo la seconda parte del secondo paragrafo. Tuttavia questo concetto è già stato citato nell'art. 27, dunque è inutile ripeterlo.

Poiché il terzo paragrafo prevede che l'ordinamento della presidenza del consiglio sia fissato dalla legge, è inutile inserirlo nella costituzione.

Nuovo art. 95

Abrogato.

Art. 96

Il presidente del consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del senato della repubblica o della camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Questo articolo tocca ancora il trattamento dell'immunità parlamentare.

Per i ministri che siano parlamentari ciò è già stato trattato nell'art. 68.

Per quanto riguarda i ministri non parlamentari, siano o no cessati dalla carica, sono cittadini come gli altri e non debbono godere di privilegi.

Nuovo art. 96

Abrogato.

Sezione II. La pubblica amministrazione

Art. 97

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Il primo paragrafo è una dichiarazione di principio scontata. Può essere omessa, oppure mantenuta la parte relativa all'imparzialità.

Il secondo è pure inutile, inserito nella costituzione.

Il terzo è più importante, in quanto prevede che l'accesso ai posti pubblici avvenga per mezzo di concorsi (possibilmente non truccati, come invece avviene spesso). E' legittimo mantenerlo.

Si noti che, in Italia, esistono situazioni veramente grottesche. Ad esempio, i candidati ai concorsi ministeriali per l'insegnamento non hanno neppure l'elementare diritto di vedere le correzioni apportate alle proprie prove d'esame, se non adendo la magistratura e spendendo per la causa civile anche centinaia di grammi d'oro. Ciò ha comportato che alcune commissioni, fidando nell'effetto disincentivante dei controlli di tali norme, non correggessero neppure alcuni gruppi di compiti, ma li scartassero a priori! I concorsi esistono per evitare favoritismi e devono essere trasparenti per quanto possibile, proprio per permettere agli interessati di verificare che l'imparzialità sia stata rispettata. E' quindi opportuno renderne pubblici tutti gli atti.

Nuovo art. 97

I pubblici uffici devono garantire l'imparzialità dell'amministrazione.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. Tutti gli atti dei concorsi sono pubblici.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione.

Se sono membri del parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Il primo paragrafo è retorico.

Il secondo è piuttosto pessimista sull'onestà della pubblica amministrazione, perché suppone che, non prevedendo esplicitamente questa clausola, i parlamentari possano ricevere favoritismi, anche se nel solo campo delle promozioni. Ovviamente il pessimismo è giustificato. Tuttavia si dovrebbe tener presente che chi diventa parlamentare cessa di lavorare per l'ente da cui dipende, in quanto viene pagato (spesso profumatamente) dallo Stato per l'impegno di parlamentare. Pertanto prevedere il mantenimento del posto di lavoro per i parlamentari originariamente dipendenti dallo Stato introduce una discriminazione a sfavore dei parlamentari che non erano dipendenti dello Stato. Dunque è opportuno prevedere che i parlamentari debbano lasciare il posto che occupano nell'amministrazione dello Stato, dando le dimissioni dal medesimo, all'atto della nomina parlamentare.

Il terzo paragrafo tratta dell'imparzialità della pubblica amministrazione. E' un'arbitrarietà prevedere tali limitazioni solo per alcune categorie (magistrati, polizia, etc) e non per tutti i dipendenti pubblici. D'altronde è lodevole lo sforzo di far sì che il cittadino, ad esempio, senta di essere giudicato da magistrati apolitici, garanzia di maggiore imparzialità.

La realtà ci ha mostrato che questa clausola non ha avuto nessuna importanza. Proprio la magistratura è diventata una specie di cittadella medioevale, con fazioni politiche in perpetua lotta

tra di loro, spesso a danno dei cittadini. Lo spettacolo della politicizzazione della magistratura è davvero desolante. Vista la nessuna utilità, tale clausola può essere abrogata.

Nuovo art. 98

I parlamentari non possono essere contemporaneamente dipendenti pubblici.

Sezione III. Gli organi ausiliari

Art. 99

Il consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

E' organo di consulenza delle camere e del governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Cosa ci faccia un siffatto consiglio all'interno di una costituzione è un mistero la cui soluzione lasciamo volentieri ai più diligenti lettori. Noi ci limitiamo a suggerirne l'eradicazione.

Nuovo art. 99

Abrogato.

Art. 100

Il consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Riferisce direttamente alle camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al governo.

Ancora in questo, come in tanti altri articoli, vengono previsti organismi i cui compiti od i cui limiti sono demandati a leggi da promulgarsi successivamente. Poiché essi vengono determinati dalla legge, che li definisce senza impedimenti o limitazioni, è del tutto ridondante prevederli nella costituzione.

D'altra parte, se essi sono di un'importanza tale da doversi prevedere nella costituzione, nessuna legge successiva ha il diritto di modificarne le caratteristiche, senza che si debba prevedere un progetto di modifica costituzionale.

In ogni caso, l'introduzione della responsabilità personale per gli atti compiuti dai parlamentari e dai ministri, che sono tenuti a rispondere col proprio denaro degli eventuali deficit di bilancio causati, elimina la necessità della corte dei conti.

Nuovo art. 100

Abrogato.

Titolo IV. La magistratura

Chi fosse imputato dalla magistratura italiana di aver violentato la [statua della] Madonnina [sul Duomo di Milano] farebbe comunque bene a fuggire all'estero (Gaetano Salvemini ([\[37\]](#)), attribuito).

Sezione I. Ordinamento giurisdizionale

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Non temere la legge, temi il giudice (Antico proverbio russo).

Non temere il giudice, temi la legge (Aleksandr Solzenitzyn, <<Arcipelago Gulag>>, p. 303)

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

Bue. Come si esprime spesso la giustizia a furor di popolo. Che, in genere, non è neppure parente della vera giustizia.

Cosa vuol dire, poi, che i giudici sono soggetti soltanto alla legge? Che sono cittadini diversi dagli altri? Privilegiati? Minorati? E gli altri a chi sono soggetti?

La pretesa garanzia di indipendenza che questo comma dovrebbe comportare non può giustificare alcun privilegio dei magistrati rispetto agli altri cittadini.

Tratteremo questi argomenti nell'art. 104.

Nuovo art. 101

Abrogato.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Questi due paragrafi impediscono la creazione di una magistratura speciale per crimini particolari. Ciò forse in relazione ai tribunali speciali di fascista memoria. Possono anche essere condivisi.

Il terzo paragrafo è ancora un esempio di dichiarazione d'intenti inserita nella costituzione. Anche per essa vale il principio già ribadito per cui o è arbitraria la sua realizzazione, quindi non vale la pena di citarla nella costituzione, o non è arbitraria, dunque andava espressa in dettaglio nella costituzione.

Nuovo art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

Art. 103

Il consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi ⁽³⁸⁾.

La corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Vista l'eliminazione dalla costituzione di consiglio di Stato e corte dei conti i primi due paragrafi decadono.

Il terzo paragrafo indica limitazioni lecite all'azione dei tribunali militari.

Tuttavia resta in sospeso la questione della legittimità dei tribunali militari, funzionanti con metodi e regolamenti diversi da quelli civili. Infatti si potrebbe probabilmente prevederne l'eliminazione. In tal caso anche il terzo paragrafo potrebbe essere abrogato.

Nuovo art. 103

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Oppure:

I tribunali militari sono aboliti. Tutti i reati, da chiunque commessi, sono demandati alla magistratura civile competente.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il consiglio superiore della magistratura è presieduto dal presidente della repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dal parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal parlamento.

I membri elettivi del consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del parlamento o di un consiglio regionale.

Questo articolo pone le fondamenta dei privilegi concessi ai magistrati dalla costituzione.

In realtà l'enorme autonomia concessa ai giudici e la loro totale impunità hanno fornito pessima prova di sé in Italia. Anche di fronte a mancanze assai gravi i giudici sono spesso condannati al... trasferimento! E ciò sempre che i santi protettori dei magistrati inquisiti non siano riusciti ad ottenere favoritismi abominevoli per i loro protetti dal consiglio superiore della magistratura, l'organo di cosiddetto autogoverno dei giudici.

Tenteremo di proporre una soluzione di tipo circolare a questo problema.

I giudici non devono essere soggetti soltanto a se stessi, cioè ad organi di autocontrollo che in realtà rispettano sempre il principio <<Lupo non mangia lupo>>, ma dev'essere creata una **magistratura di controllo**, parallela ma completamente sganciata rispetto a quella ordinaria che, servendosi di una **polizia di controllo** anch'essa parallela ma sganciata da quella ordinaria, abbia il compito di indagare e punire solo i crimini e le mancanze commesse da magistratura e polizia ordinarie.

La soluzione è circolare perché a controllare questi controllori dovrebbero essere la magistratura e la polizia ordinarie.

Se invece si pensasse che ciò potrebbe influenzare tale organismo di controllo, basterebbe definirne un altro, con la magistratura e polizia di terzo livello, adibita alle indagini su quella di controllo e controllata a sua volta dalla magistratura e polizia ordinarie. Così, ciclicamente, nessun controllore sarebbe soggetto ad influenze da parte del suo controllato.

A maggior garanzia di ciò è opportuno prevedere che i diversi livelli di magistratura e polizia siano totalmente impermeabili ai passaggi trasversali dall'una all'altra, cosicché nessuno possa passare da una carriera all'altra senza ripercorrere tutte le tappe a cui sarebbe soggetto se volesse concorrere come un cittadino comune.

Nuovo art. 104

Tutti i cittadini, eccetto magistrati e poliziotti, sono soggetti alle indagini della magistratura e polizia ordinarie.

La magistratura e la polizia ordinarie sono soggette alle indagini della magistratura e polizia di controllo.

Queste ultime sono soggette alle indagini della magistratura e polizia ordinarie.

I trattamenti economici e normativi nelle diverse magistrature e polizie sono identici.

Nessuno può passare da una magistratura all'altra se non concorrendo come un normale cittadino.

Art. 105

Spettano al consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Le assunzioni devono avvenire per concorso pubblico.

Le assegnazioni ed i trasferimenti su iniziativa dell'interessato possono essere decise dall'organo preposto a ciò dal parlamento.

I trasferimenti contro il volere dell'interessato fanno parte dei provvedimenti disciplinari, che, come si è visto, è meglio siano sottratti ad un organo di autogoverno come il consiglio superiore della magistratura per affidarli alla magistratura ed alla polizia di controllo.

Pertanto il consiglio superiore della magistratura può essere abolito.

Nuovo art. 105

Abrogato.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Quanti dettagli inutilmente prolissi per regolamenti di infima importanza!

E' giusto che i magistrati vengano assunti per concorso pubblico, ma ciò è già compreso nell'art. 97.

La norma sui magistrati onorari e sui consiglieri di cassazione introduce inutili complicazioni o arbitrarietà, pertanto va cassata.

Nuovo art. 106

Abrogato.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra di loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

L'inamovibilità del magistrato serve ad evitare che un magistrato scomodo per il potere politico venga eliminato dall'area di sua competenza e trasferito in una dove non possa nuocere. E' quindi una garanzia di indipendenza dell'amministrazione della legge dal potere politico su cui si può concordare. Ovviamente ha degli svantaggi, in quanto non prevede che un magistrato oggettivamente più adatto ad un altro posto possa esservi trasferito, né che un incapace od un fannullone (e la magistratura italiana ne pullula) possa essere scartato.

A questo riguardo, la magistratura di controllo dovrebbe mantenere sotto continua osservazione il comportamento di magistratura e polizia ordinarie, in modo da individuare non solo i comportamenti sleali tenuti dai medesimi, ma anche i casi di incapacità o fannullaggine, in modo da poterli colpire. A tal scopo si rivela assai utile togliere le funzioni di controllo al precedente consiglio superiore della magistratura, in quanto questo non ha mostrato soverchio entusiasmo nel colpire simili comportamenti...

D'altra parte la legge sul comportamento dei magistrati deve prevedere parametri oggettivi anche per la valutazione del rendimento sul lavoro dei magistrati stessi, in modo che la magistratura di controllo possa individuare incapacità e fannullaggine fondandosi su questi parametri e non in base ad interpretazioni arbitrarie.

Che i magistrati si distinguano tra loro solo per diversità di funzioni significa che non dovrebbero esistere gerarchie, cioè che non dovrebbero esserci giudici che comandano altri giudici. La cosa può essere condivisa o meno. La eliminiamo per la Norma di legislazione minima.

I privilegi o le garanzie appannaggio del pubblico ministero vengono lasciate alla discrezione della legge. Tanto vale eliminare questo accenno.

Nuovo art. 107

I magistrati ed i poliziotti possono essere puniti, radiati, o trasferiti senza il loro consenso solo in base a giudizio della rispettiva magistratura di controllo.

Art. 108

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. Quindi è inutile citarle nella costituzione.

Il secondo paragrafo è già compreso nell'articolo 107.

Nuovo art. 108

Abrogato.

Art. 109

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria

E' ragionevole che sia così. Anche se ciò potrebbe essere eliminato dalla Costituzione per lasciarlo ad una legge ordinaria.

Nuovo art. 109

Le magistrature dispongono direttamente delle rispettive polizie.

Art. 110

Ferme le competenze del consiglio superiore della magistratura spettano al ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Poiché il consiglio superiore della magistratura è stato eliminato, è ragionevole che il funzionamento dei servizi relativi alla <<giustizia>> sia appannaggio del relativo ministro o, più in generale, dell'ufficio a ciò preposto dal parlamento.

Nuovo art. 110

Spettano al ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II. Norme sulla giurisdizione

Art. 111

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del consiglio di Stato e della corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

I provvedimenti giurisdizionali sono le decisioni prese dai magistrati. E' logico che esse debbano essere sempre motivate.

Vista l'incidenza degli errori giudiziari, è legittimo pensare che debba sempre essere possibile ricorrere contro le sentenze che comportano limitazioni della libertà dell'accusato. Non sembra accettabile che si possa derogare per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Si veda il nuovo art. 52.

Opinabile il fatto che non sia possibile ricorrere contro le decisioni del consiglio di Stato e della corte dei conti (sempre che questi due istituti vadano mantenuti)

Nuovo art. 111

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

Art. 112

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale ([\[39\]](#)).

Si spera che non debba giocare a tressette...

Battute a parte, quella del pubblico ministero è una figura presente attualmente nell'ordinamento giudiziario italiano. Un diverso ordinamento giudiziario potrebbe non prevederlo. Meglio eliminare tale riferimento dalla costituzione.

Nuovo art. 112

Abrogato.

Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Il primi paragrafi sono ragionevoli e non contrastano con i Principi Primi, pertanto possono essere mantenuti.

L'ultimo lascia alla legge la determinazione in oggetto, dunque è inutile e può essere eliminato dalla costituzione.

Nuovo art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria ed amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di fatti.

Titolo V. Le regioni, le province, i comuni

Art. 114

La repubblica si riparte in regioni, province e comuni.

Da questo articolo ci si ritorna ad occupare di ordinamento amministrativo, introducendo il concetto di decentramento. Questo concetto è compatibile con l'aderenza ai Principi Primi, come visto nell'art. 5.

Non è bene che le divisioni dello Stato in organismi locali siano fissate una volta per tutte, ma devono essere possibili variazioni tanto del numero di livelli di suddivisione quanto nei territori attribuiti a ciascuna ripartizione.

Le regioni italiane, ad esempio, sembrano troppo grandi per potersi occupare di popolazioni accomunate da problemi omogenei. Poco o nulla di quanto necessario per la gestione di una montagna interessano gli abitanti della pianura, distante centinaia di chilometri. Sarebbero più logiche suddivisioni di dimensione uguale o inferiore a quelle delle attuali province, a loro volta ripartite direttamente in comuni di dimensioni uguali o superiori ai comuni attuali. Così facendo si eliminerebbe un costoso strato intermedio di amministrazione (quello delle regioni) e si otterrebbero agglomerazioni di popolazioni omogenee per problemi, che riferirebbero direttamente al governo centrale per le questioni di interesse nazionale, quali difesa interna ed esterna, viabilità etc.

Ciò non toglie che, dietro richiesta delle popolazioni interessate, possano sempre nascere aggregazioni a livello di regione o addirittura di macro regione (cioè unione di più regioni), oppure al di sotto del livello comunale, con le frazioni ed i quartieri. Chiaramente gli oneri legati alla gestione di tutti gli organismi locali devono essere a totale carico dei beneficiari di tali organismi, cioè delle popolazioni che ne fanno parte e che li hanno pretesi. In altre parole, come discende subito dai Principi Primi, un pastore sardo non deve pagare alcunché per mantenere in funzione il servizio dei trasporti comunali a Bologna!

E' opportuno prevedere un meccanismo referendario per variare le dimensioni e i territori delle entità locali, per le loro separazioni ed aggregazioni, per la creazione o la cancellazione di livelli amministrativi locali intermedi.

Nuovo art. 114

Lo Stato può essere ripartito in entità locali. Tali ripartizioni vengono determinate dalle popolazioni interessate tramite referendum. Le spese per il mantenimento di queste entità locali sono a totale carico delle popolazioni che le richiedono.

Art. 115

Le regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella costituzione.

Già compreso nell'art. 114.

Nuovo art. 115

Abrogato.

Art. 116

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Differenze inammissibili. Tutti i cittadini e tutte le regioni, se esistenti, devono essere uguali, quindi ad essi spettano gli stessi diritti e doveri nei riguardi dello Stato centrale.

Se questo articolo intende tutelare alcune minoranze linguistiche, i loro diritti sono già chiaramente espressi nell'art. 6.

Nuovo art. 116

Abrogato.

Art. 117

La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

- *ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;*
- *circoscrizioni comunali;*
- *polizia locale urbana e rurale;*
- *fiere e mercati;*
- *beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;*
- *istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;*
- *musei e biblioteche di enti locali;*
- *urbanistica;*
- *turismo ed industria alberghiera;*
- *tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;*

- *viabilità, acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale;*
- *navigazione e porti lacuali;*
- *acque minerali e termali;*
- *cave e torbiere;*
- *caccia;*
- *pesca nelle acque interne;*
- *agricoltura e foreste;*
- *artigianato;*
- *altre materie indicate da leggi costituzionali.*

Le leggi della repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

Questo lunghissimo articolo indica le competenze regionali. Se le regioni fossero abolite resterebbe valido per quanto concerne gli altri enti locali.

Ancora una volta occorre ripetere che i Principi Primi, così come non sono legati ad una forma specifica di Stato, non determinano neppure una suddivisione preferenziale di poteri tra un organismo centrale ed uno locale. Qualsiasi ripartizione che rispetti i diritti individuali dei cittadini è perciò compatibile con essi. Quanto esposto nel seguito è quindi una possibile proposta, non una scelta obbligata.

Partendo dal **quartiere** cittadino, definiamo che uno o più quartieri (o frazioni) costituiscono un **comune**, uno o più comuni un **distretto**, uno o più distretti una **provincia**, una o più province una **regione**, una o più regioni una **macro regione**, tutte le macro regioni lo Stato.

Non è obbligatorio che esistano tutte queste suddivisioni amministrative. Anzi, forse sarebbe opportuno partire con due sole suddivisioni dello Stato: i Comuni e le Province, con territori inizialmente uguali a quelli attuali, da modificare poi liberamente nel seguito. Questo perché ogni livello amministrativo interposto introduce nuova burocrazia ed è molto costoso, pertanto va previsto solo se veramente utile. Saranno le popolazioni interessate a stabilire come ripartire amministrativamente i territori di loro competenza.

Uno dei vantaggi di quanto esposto è che, ad esempio, una provincia potrebbe essere suddivisa in distretti e comuni, mentre un'altra lo sarebbe direttamente in comuni, senza che nascano problemi di compatibilità tra le due province.

Per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra Stato ed enti locali, il criterio intuitivo che le regola è quello di attribuire a ciascuno quelle che interessano l'ambito in cui sono applicate.

Pertanto allo Stato potrebbero competere esercito, polizia e viabilità, leggi penali e soprattutto generali. Definiamo **leggi generali** quelle tramite cui lo Stato si rende garante delle <<regole del

gioco>> derivanti dai Principi Primi, senza che esse possano essere menomate in alcun modo da un'amministrazione locale.

Sarebbe assurdo, infatti, che i diritti individuali garantiti a livello statale potessero essere violati dalle amministrazioni locali.

Può essere utile, anche se non necessario, affermare il principio che tutto quanto non di competenza dell'organismo dimensionalmente superiore è di competenza dell'organismo dimensionalmente inferiore. Quindi ai quartieri sono demandati gli eventuali regolamenti su tutto quanto non è di competenza comunale, provinciale, regionale, macro regionale o statale, ai comuni quanto non è di competenza provinciale etc, alle province quanto non è di competenza regionale etc, alle regioni quanto non è di competenza macro regionale etc, alle macro regioni quanto non è di competenza statale.

Chi stabilisce quali sono i compiti demandati a ciascun livello organizzativo? Lo possono fare i cittadini. Supposto che esistano solo province e comuni, con un referendum nazionale si indicano i limiti d'azione dello Stato. Tutto quanto non rientra in questo campo è di pertinenza della provincia. Con un secondo referendum provinciale si indicano i limiti d'azione della provincia. Tutto quanto non rientra in questo campo è di pertinenza del comune. Ciò può essere ripetuto per tutti i livelli amministrativi che siano stati definiti.

Oppure, inizialmente, può essere accettata la situazione esistente, con le competenze riportate dall'articolo originario della costituzione, ferma restando la possibilità di variarla a piacimento.

Un'interessante scelta alternativa è quella di ribaltare il principio della delega dall'alto, sostituendolo con quello della **delega dal basso**.

Infatti, data la tendenza, naturale nelle compagini governative, ad accentrare le decisioni, gli organismi di livello superiore spingerebbero per una progressiva esautorazione degli organismi locali.

Allora, per evitare ciò, invece di prevedere una successione di referendum per la definizione delle competenze che vanno dal generale (Stato) al particolare (comune), si potrebbe introdurre il meccanismo opposto: dal particolare (comune) al generale (Stato).

Pertanto i cittadini del comune deciderebbero tramite referendum quali competenze attribuire alla provincia e, tra queste competenze, i cittadini della provincia deciderebbero tramite referendum quali attribuire allo Stato. In mancanza di questa delega esse resterebbero di pertinenza dell'organismo locale più piccolo.

Il principale svantaggio di questo pur allettante approccio è che le competenze delegate da due comuni alla propria provincia sarebbero diverse, il che comporterebbe una notevole complicazione nelle decisioni da prendere a livello provinciale. Infatti esse sarebbero valide e vincolanti per uno dei comuni, (quello che le ha delegate alla provincia) ma non per l'altro (quello che non le ha delegate). La complicazione si accrescerebbe a livello statale.

Per questo motivo è forse preferibile il meccanismo della delega dall'alto.

La geografia potrebbe fornire una prima suddivisione dello Stato, considerando enti locali specifici quelli i cui territori fanno parte dello stesso bacino idrografico. Ad esempio, la Valle del Po potrebbe costituire una macro regione, le valli di ciascuno degli affluenti una regione

(eventualmente coincidente con una sola provincia), le valli di ciascuno degli affluenti di secondo ordine una provincia (eventualmente coincidente con un solo comune) e così via. Tuttavia questa può essere una prima suddivisione, che la volontà della maggioranza dei cittadini può modificare a piacimento, con ulteriori divisioni o raggruppamenti, ad esempio su base etnica, linguistica od economica anziché geografica.

Nuovo art. 117

Le competenze dello Stato e di ciascun livello di ente locale vengono stabilite dalle popolazioni interessate, tramite referendum.. Le competenze non esplicitamente attribuite all'organismo di livello superiore sono attribuite all'organismo inferiore.

Inizialmente allo Stato competono la magistratura, la polizia di Stato, l'esercito, la viabilità nazionale e le leggi penali e generali.

Art. 118

Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

Compreso nel nuovo articolo 117.

Nuovo art. 118

Abrogato.

Art. 119

Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni.

Alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegna per legge a singole regioni contributi speciali.

La regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della repubblica.

E' importante che gli enti locali abbiano autonomia finanziaria, in modo che siano responsabili delle azioni compiute. Ciò non significa che essi si possano arrogare diritti arbitrari nei confronti dei cittadini, ma semplicemente che possano agire secondo le proprie disponibilità finanziarie.

I tributi, statali o locali, come si è visto, non possono comportare violazione dei Principi Primi. Quindi non può essere ammessa come motivazione per una deroga a ciò il <<bisogno>> economico dell'ente locale. Solo la giustizia deve animare l'intera amministrazione statale e locale.

Né Mezzogiorno né isole possono godere di privilegi, quindi il paragrafo sui contributi speciali è da cassare.

Esso ha comportato una delle maggiori ingiustizie esistenti in Italia, a causa del trasferimento forzoso di ingentissime ricchezze dal nord al sud della penisola, effettuato, tramite organismi come la Cassa del Mezzogiorno, con lo scopo dichiarato di sviluppare il sud. Anche se questo fosse stato effettivamente vero e le ricchezze ben impiegate, poiché nessuno ha il diritto di derubare i cittadini del nord per donare il loro denaro a quelli del sud, questa azione sarebbe stata ingiusta.

Se a ciò si aggiunge lo scandalo che queste ricchezze enormi siano state quasi completamente sprecate in progetti antieconomici, arricchimenti illeciti, regalie clientelari ed opere incompiute, si avrà una sia pur minima idea dell'entità delle azioni delinquenti che l'impunità garantita troppo a lungo ai criminali legali ha comportato nel nostro paese.

Ogni ente locale, come lo Stato, può possedere un proprio patrimonio, purché costituito e mantenuto senza oneri per la collettività.

Nuovo art. 119

Gli enti locali hanno autonomia finanziaria per lo svolgimento normale delle proprie funzioni. Possono pertanto richiedere a ciascun proprio cittadino il rimborso delle spese per lui sostenute, secondo il disposto dell'art. 53.

Ciò non può mai entrare in conflitto con i Principi Primi. In particolare, sono vietati i trasferimenti di ricchezza dallo Stato agli enti locali e viceversa

Gli enti locali possono avere un proprio patrimonio, purché gestito senza oneri per la collettività.

Art. 120

La regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

L'intero articolo è rispondente ai Principi Primi ed è anche opportuno.

Nuovo art. 120

Gli enti locali non possono istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra di essi.

Non possono adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra di essi.

Non possono limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

Art. 121

Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente.

Il consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle camere.

La giunta regionale è l'organo esecutivo delle regioni.

Il presidente della giunta rappresenta la regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del governo centrale.

Come nel caso statale, è consigliabile che vi sia una separazione tra l'organismo che si occupa delle entrate (tasse) e quello che si occupa delle spese. Ciò comporta la creazione di una Camera per le entrate e di una Camera per le uscite.

La scelta più semplice è quella di copiare la struttura decisionale del parlamento statale anche negli enti locali.

Tuttavia, fermo restando il divieto di contravvenire ai Principi Primi, l'organizzazione degli enti locali può essere lasciata alla deliberazione dei cittadini interessati, che la possono variare a piacere tramite referendum.

Nuovo art. 121

Gli organi parlamentari degli enti locali sono identici per organizzazione a quelli dello Stato, e ad essi si applicano gli stessi articoli previsti per gli organi statali.

I cittadini degli enti medesimi possono variarne l'organizzazione tramite referendum.

Art. 122

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente ad un consiglio regionale ed ad una delle camere del parlamento o ad un altro consiglio regionale.

Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il presidente ed i membri della giunta sono eletti dal consiglio regionale tra i suoi componenti.

Già compreso nel nuovo art. 121.

Nuovo art. 122

Abrogato.

Art. 123

Ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la costituzione e con le leggi della repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della repubblica.

Già compreso nel nuovo art. 121

Nuovo art. 123

Abrogato.

Art. 124

Un commissario del governo, residente nel capoluogo della regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla regione.

Di scarsa importanza, vista l'ampia autonomia degli enti locali. Può essere abrogato per la Norma di legislazione minima.

Nuovo art. 124

Abrogato.

Art. 125

Il controllo di legittimità, sugli atti amministrativi della regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del consiglio regionale.

Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione.

Questione piuttosto delicata. Gli atti amministrativi di un ente locale (come quelli dello Stato, d'altronde) tendono inevitabilmente ad erodere i diritti degli individui, per trasferire tali diritti agli amministratori, cioè a se stessi. Pertanto occorre un inflessibile controllo che verifichi la legittimità di tutte le azioni amministrative degli enti locali alla luce dei Principi Primi, esattamente come deve avvenire nell'ambito statale.

A tale scopo si potrebbero prevedere sezioni staccate dei Custodi dei Principi Primi che debbano valutare la legittimità di ogni nuova normativa locale.

Tali sezioni potrebbero essere di nomina centrale od elette localmente. Probabilmente la grande frammentazione amministrativa fa sì che sia più ragionevole prevedere sezioni staccate, di nomina centrale, a livello di Provincia e non di Comune o inferiori.

Nuovo art. 125

I Custodi dei Principi Primi a livello statale nominano persone di propria fiducia come Custodi locali. Essi sono tenuti ad esaminare le azioni degli enti locali, controllando prima della loro entrata in vigore la loro corrispondenza con i Principi Primi, con le stesse modalità previste in ambito statale.

Art. 126

Il consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del governo di sostituire la giunta o il presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del presidente della repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo consiglio.

Articolo che lascia un'arbitrarietà eccessiva allo Stato centrale. Qualsiasi violazione alla legge può essere considerata grave, quando la si deforma opportunamente.

E' meglio eliminare tale arbitrarietà.

Nuovo art. 126

Abrogato. Oppure:

Il consigli locali non possono essere sciolti prima della scadenza.

Art. 127

Ogni legge approvata dal consiglio regionale è comunicata al commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal consiglio regionale, e il governo della repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il governo della repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal consiglio regionale ecceda la competenza della regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, la rinvia al consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta di suoi componenti, il governo della repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle camere. In caso di dubbio, la corte decide di chi sia la competenza.

Non è il governo centrale che si può opporre ad una legge locale, qualora essa sia stata giudicata compatibile dai Custodi locali dei Principi Primi.

L'unico caso di incompatibilità è quella relativa l'eccedenza dei compiti dell'ente locale, che non è abilitato a legiferare nei campi di interesse nazionale. In questi soli casi si può promuovere la questione di legittimità di fronte alla corte che si stabilisce essere competente, come poteva essere la vecchia corte costituzionale. Non di fronte ai Custodi dei Principi Primi, per inciso, perché si tratta di semplici questioni amministrative e non di principio.

Nuovo art. 127

Nel caso in cui un ente locale emani norme compatibili con i Principi Primi ma che eccedono le sue competenze territoriali, è possibile promuovere la questione di legittimità di fronte al tribunale competente.

Art. 128

Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della repubblica, che ne determinano le funzioni.

L'intera trattazione precedente è indipendente dal fatto che l'ente locale si chiami Regione, Provincia o Comune. Pertanto questo articolo è ridondante.

Nuovo art. 128

Abrogato.

Art. 129

Le province e i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

Già compreso nel precedente art. 113, che prevede la possibilità, per le popolazioni interessate, di creare od eliminare qualsiasi livello di ente locale intermedio.

Nuovo art. 129

Abrogato.

Art. 130

Un organo della regione, costituito nei modi stabiliti da legge della repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare le loro deliberazioni.

Già compreso nell'articolo 125.

Nuovo art. 130

Abrogato.

Art. 131

Sono costituite le seguenti regioni:

Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Sarebbe stato meglio mettere questo articolo nelle disposizioni transitorie, visto che tale elenco è suscettibile di modifiche. Tuttavia si tratta di un dettaglio.

Tra l'altro, volendo essere pignoli, questo articolo definisce delle regioni senza individuarle chiaramente dal punto di vista territoriale.

Nuovo art. 131

Sono costituite le seguenti regioni:

Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con referendum e con legge della repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra.

Già compreso nel nuovo art. 114

Nuovo art. 132

Abrogato.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione.

La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Già compreso nel nuovo art. 114.

Nuovo art. 133

Abrogato.

Titolo VI. Garanzie costituzionali

Sezione I. La corte costituzionale

Art. 134

La corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni;

sulle accuse promosse contro il presidente della repubblica a norma della costituzione.

Gran parte delle prerogative dell'attuale corte costituzionale possono essere assunte, con ben maggiori garanzie morali, dai Custodi dei Principi Primi.

Fa eccezione la competenza territoriale di un provvedimento preso da un ente locale, che però può essere impugnato anche di fronte ad un tribunale ordinario.

Rimarrebbero le accuse contro il presidente della repubblica, ma è uno spreco prevedere un tribunale apposito. Pertanto la corte costituzionale può essere eliminata.

Nuovo art. 134

Abrogato.

Art. 135

La corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal presidente della repubblica, per un terzo dal parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative.

I giudici della corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il presidente che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della corte è incompatibile con quello di membro del parlamento, di un consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi di accusa contro il presidente della repubblica intervengono, oltre ai giudici ordinari della corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

L'abrogazione della corte costituzionale e la sua sostituzione con i Custodi dei Principi Primi permette di eliminare queste prolissità.

Purtroppo è difficile escogitare un sistema di scelta dei Custodi dei Principi Primi tale da poter essere certi che a tale carica d'importanza fondamentale assurgano solo persone veramente probe ed oneste, proprio perché risulta assai difficile che molte persone siano tutte tali. E' meglio prevedere una sola persona od un piccolo organismo, ad esempio dieci persone, i cui componenti debbano godere di ferree qualità morali. Si può cercare di ottenere tali alte qualità morali prevedendo che a questa carica non possano essere ammesse persone che si siano macchiate di violazioni sostanziali dei Principi Primi, indipendentemente dal fatto che ciò sia avvenuto contro o mediante la legge, né che li abbiano mai denigrati o vilipesi, con la parola o con lo scritto, perché altrimenti darebbero scarse garanzie di farli scrupolosamente e disinteressatamente rispettare ai legislatori.

Un metodo alternativo all'elezione potrebbe essere quello di nomina diretta dei successori da parte dei precedenti Custodi dei Principi Primi, prima che essi lascino l'incarico. Tuttavia anche in questo caso resta la possibilità che, introducendosi nell'organismo citato persone poco probe, esse propaghino altri come loro.

Anche gli elettori di questo fondamentale organismo dovrebbero essere persone oneste, quindi aver sempre rispettato i Principi Primi. Non ci nascondiamo, però, che la possibilità di infiltrazione da parte dei criminali che tentano con la legge di derubare o calpestare il prossimo può essere ridotta, ma non eliminata.

E' opportuno pertanto prevedere un registro statale, <<**Anagrafe dei disonesti**>> in cui vengano indicate tutte le persone che hanno violato i Principi Primi e che quindi siano indegni di eleggerli. Come utile funzione sussidiaria, tale anagrafe, di pubblica consultazione, potrebbe rappresentare un utilissimo strumento per tutti i cittadini che volessero sapere che genere di persone siano quelle con cui stanno per concludere i propri affari.

Nuovo art. 135

Vengono designati dieci Custodi dei Principi Primi.

Gli elettori dei Custodi dei Principi Primi sono tutti i cittadini che, da quando sono maggiorenni, non hanno mai violato o vilipeso sostanzialmente tali Principi. A tal scopo viene mantenuto un registro statale delle violazioni dei Principi Primi, denominato Anagrafe dei disonesti, liberamente consultabile da chiunque.

I candidati all'ufficio di Custodi dei Principi Primi devono esserne elettori.

L'elezione avviene in concomitanza e con le stesse modalità del Parlamento.

Art. 136

Quando la corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della corte è pubblicata e comunicata alle camere ed ai consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Già compreso nel nuovo art. 73

Nuovo art. 136

Abrogato.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della corte.

Contro le decisioni della corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Già compreso nel nuovo art. 73.

Nuovo art. 137

Abrogato.

Sezione II. Revisione della costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

In questo articolo risiede il **potere imperiale** dei parlamenti moderni. Essi sono sì teoricamente e formalmente soggetti alle regole stabilite nella costituzione, ma, in realtà, le possono modificare, con un procedimento più o meno laborioso. Pertanto, in definitiva, sono soggetti solo alla propria volontà. E' invece importantissimo individuare i principi di giustizia inderogabili per chiunque, compresi i parlamentari. Questi sono i già noti Principi Primi Immodificabili, che garantiscono qualsiasi cittadino dall'indebita ingerenza nella sua vita da parte di qualunque organismo statale. La mancanza di tali Principi si è tradotta, nella grande maggioranza degli stati moderni, democratici o no, in una continua esautorazione dei poteri individuali, a vantaggio dei poteri politici del parlamento e del governo. Ciò ha portato a situazioni di socialistizzazione continua, strisciante o galoppante, nelle società moderne, con assai poche e forse temporanee eccezioni od inversioni di tendenza. Occorre opporre all'incultura della violenza socialista da parte dello Stato imperiale la cultura dell'irripetibile dignità dell'individuo, libero di disporre totalmente di sé e delle sue cose, anche se ciò, per avventura, significhi sbagliare.

Dato che la costituzione può essere adattata alle mutate esigenze organizzative della società (infatti essa non necessariamente dev'essere atemporale, anche se questa caratteristica renderebbe onore ai suoi promotori), gli elettori hanno il diritto di mutarla a proprio piacimento, purché rispettando i Principi Primi.

Nuovo art. 138

La costituzione può essere modificata in qualsiasi momento dagli elettori, tramite referendum. Tuttavia le proposte di modifica devono essere prima giudicate compatibili coi Principi Primi dai relativi Custodi.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Tutto ciò alla faccia del principio solennemente enunciato da questa stessa costituzione, secondo cui <<la sovranità appartiene al popolo>>. Dunque, secondo questo ineffabile articolo, se anche il 99% della popolazione italiana decidesse di darsi una forma di governo monarchica, ciò non potrebbe accadere ([\[40\]](#)).

L'apparente banalità di questo articolo deve invece far riflettere su di un punto interessante: se, cioè, magari senza accorgersene, anche agli estensori della costituzione non sia scappato di scrivere un **articolo immodificabile** da parte della maggioranza del popolo.

In realtà si potrebbe pensare che una simile modifica venga fatta in due fasi: nella prima si abroga l'articolo 139; nella seconda si dà all'Italia un forma di governo non repubblicana.

Ma se invece l'interpretazione di questo articolo fosse tanto stringente da far sì che non sia neppure ammissibile abrogarlo dalla costituzione, ecco che saremmo in presenza di un articolo immodificabile, come i Principi Primi (senza offesa per questi ultimi). Dunque la volontà (<<sovrana>>?) della maggioranza non avrebbe alcun diritto di modificare tale principio.

Il che è proprio quanto deve accadere con i Principi Primi, che sono posti a garanzia e salvaguardia anche dell'ultimo esponente della minoranza.

Dunque, in tale ipotesi, neppure la costituzione della repubblica italiana sarebbe totalmente democratica, ancorché su di una sciocchezza come il mantenimento della forma repubblicana.

Per venire a noi, poiché i Principi Primi sono indipendenti dalla forma di governo prescelta, questo articolo, privilegiandone una soltanto, è sbagliato e da cancellare.

Nuovo art. 139

Abrogato.

Disposizioni transitorie e finali

Disposizione 1

Con l'entrata in vigore della costituzione il capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di presidente della repubblica e ne assume il titolo.

Superata dai tempi.

Nuova disposizione 1

Abrogata.

Disposizione 2

Se alla data dell'elezione del presidente della repubblica non sono costituiti tutti i consigli regionali, partecipano all'elezione soltanto i componenti delle due camere.

Superata dai tempi

Nuova disposizione 2

Abrogata.

Disposizione 3

Per la prima composizione del senato della repubblica sono nominati senatori, con decreto del presidente della repubblica, i deputati dell'assemblea costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del consiglio dei ministri o di assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella dell'assemblea costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del presidente della repubblica, i membri del disciolto senato che hanno fatto parte della consulta nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

Un po' di livore antifascista spicciolo. Disposizione superata dai tempi.

Nuova disposizione 3

Abrogata.

Disposizione 4

Per la prima elezione del senato il Molise è considerato come regione a se stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

Superata dai tempi.

Nuova disposizione 4

Abrogata.

Disposizione 5

La disposizione dell'articolo 80 della costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle camere.

Superata dai tempi.

Nuova disposizione 5

Abrogata.

Disposizione 6

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del consiglio di Stato, della corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

Superata dai tempi.

Nuova disposizione 6

Abrogata.

Disposizione 7

Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della costituzione.

Superata dai tempi.

Nuova disposizione 7

Abrogata.

Disposizione 8

Le elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della costituzione.

Leggi della repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle province ed ai comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della repubblica regolano il passaggio alle regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

Superata dai tempi.

Nuova disposizione 8

Abrogata.

Disposizione 9

La repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni.

Superata dai tempi.

Nuova disposizione 9

Abrogata.

Disposizione 10

Alla regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

Superata dai tempi.

Nuova disposizione 10

Abrogata.

Disposizione 11

Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'art. 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

Superata dai tempi.

Nuova disposizione 11

Abrogata.

Disposizione 12

E' vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista. In deroga all'art. 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

L'ipocrisia raggiunge cime difficilmente eguagliabili in questa disposizione.

Quanto siamo lontani dalla tollerante massima di Voltaire ([\[41\]](#)): <<Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo.>>

In una repubblica che si autoproclama democratica, ogni forma di espressione politica è lecita, ed è quindi illecita ogni limitazione a questo diritto. Basterebbe la presenza di questa disposizione, nella costituzione, per dimostrarne l'illiberalità e l'incongruenza con i suoi propri principi.

A maggior ragione contrasta con i Principi Primi, che stanno alla base della giustizia e che ispirano il nuovo art. 18.

Nuova disposizione 12

Abrogata.

Disposizione 13

I membri ed i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni, esistenti nel territorio nazionale,

degli ex re di casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 Giugno 1946, sono nulli.

Questa disposizione è un'infamia per chi l'ha voluta e per chi la fa rispettare. Tra l'altro è retroattiva, perché, emanata il 27 Dicembre 1947, annulla i trasferimenti di beni reali avvenuti dal 2 Giugno 1946, cioè oltre un anno e mezzo prima.

I delitti sono sempre personali (si veda lo stesso art. 27 della vigente costituzione!). I discendenti non possono in alcun caso essere considerati responsabili per i delitti, veri o presunti, degli antenati.

Inoltre questo articolo prevede che siano rubati i beni anche alle consorti, come se lo sposare un Savoia fosse di per sé motivo per essere spogliati dei propri averi. Non si capisce come qualcuno ardisca ancora chiamare l'Italia <<la culla del diritto>>. Sarebbe meglio chiamarla <<l'infanticida del diritto>>.

Questo articolo contiene due contraddizioni con quanto disposto dal nuovo art. 3. La prima quando afferma che è vietato ai discendenti di casa Savoia il rientro in Italia, poiché ciò contrasta col principio per cui tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge. La seconda quando afferma che la disposizione si applica ai discendenti maschi, e non alle femmine, configurando così una discriminazione tra i sessi.

Pertanto è illegittima qualunque disposizione che riduca i diritti dei discendenti di casa Savoia.

Diversa è la questione per quanto attiene i beni dei Savoia. Per le proprietà che essi hanno incamerato facendo uso del loro privilegio regale di imporre tasse, cioè sfruttando con la violenza i cittadini comuni, è giusto che esse tornino alle persone che ne sono state defraudate. Ciò non vuol dire che le proprietà vengano rubate (o avocate, come ipocritamente recita il testo della costituzione) dalla repubblica italiana, che, con ciò, diverrebbe semplicemente emula di queste poco gloriose imprese di casa Savoia. I beni vanno restituiti a chi se li è visti strappare con la violenza delle leggi o, mancando la possibilità di individuare le vittime di tale violenza, per il tempo trascorso, vanno distribuiti alla popolazione italiana. Perché la popolazione italiana non è lo Stato italiano.

Invece le proprietà che essi o le loro consorti hanno guadagnato onestamente, tramite libero contratto, alla pari degli altri cittadini, non possono essere loro rubate, e quelle che lo sono state vanno loro restituite.

Nuova disposizione 13

I beni acquisiti dalla Casa Savoia sfruttando i propri privilegi regali sono restituiti ai cittadini che ne sono stati derubati ed ai loro discendenti o, qualora essi non siano individuabili, vanno venduti ed il loro ricavato distribuito al popolo italiano.

Disposizione 14

I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta Araldica.

Come dice l'art. 3, i cittadini sono tutti uguali di fronte alla legge. Nessun genere di privilegio legale può derivare dalla nascita e può essere sancito dalla legge. Detto ciò, chi si vuol far chiamare conte o duca, senza oneri per lo Stato, faccia pure. Il conservare i soli titoli ottenuti prima del 28/10/1922, giorno della marcia su Roma dei fascisti, è una meschinità di poco conto, mentre inutile è ripetere che l'ente Mauriziano funzioni nei modi stabiliti dalla legge o prevedere una legge apposita per la soppressione della Consulta araldica.

Tale disposizione è pertanto ridondante.

Nuova disposizione 14

Abrogata. Oppure:

I titoli nobiliari non sono riconosciuti dallo Stato.

Disposizione 15

Con l'entrata in vigore della costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

Superata dai tempi.

Nuova disposizione 15

Abrogata.

Disposizione 16

Entro un anno dall'entrata in vigore della costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

Superata dai tempi.

Nuova disposizione 16

Abrogata.

Disposizione 17

L'assemblea costituente sarà convocata dal suo presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per l'elezione del senato della repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove camere, l'assemblea costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'assemblea costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo presidente su richiesta motivata del governo o di almeno duecento deputati.

Superata dai tempi.

Nuova disposizione 17

Abrogata.

Disposizione 18

La presente costituzione è promulgata dal capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'assemblea costituente, ed entra in vigore il 1deg. Gennaio 1948.

Il testo della costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun comune della repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica.

La costituzione dovrà essere fedelmente osservata come legge fondamentale della repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 Dicembre 1947

Enrico De Nicola

Controfirmano:

Il presidente dell'assemblea costituente

Umberto Terracini

Il presidente del consiglio dei ministri

Alcide De Gasperi

V. Il guardasigilli

Giuseppe Grassi

Superata dai tempi nei primi paragrafi (si ricordi il circolo vizioso rilevato all'inizio, sulla costituzione che, essendo ancora priva di valore, conferisce a qualcuno il diritto di attribuirle un valore), non lo è nell'ultimo.

Infatti questo richiede che la Costituzione venga osservata fedelmente (sic) da tutti i cittadini. Vale la pena di ripetere, per l'ultima volta, che nessuna legge o provvedimento governativo sono legittimi e, quindi, da osservare, quando essi siano presi contro i diritti inviolabili degli individui sanciti dai Principi Primi. Pertanto ogni cittadino può in tal caso violarli liberamente (compatibilmente con i

Principi Primi, è ovvio) senza che da questo atto gli debba derivare altro che un'aura di giustizia e di eroismo.

Nuova disposizione 18

Abrogata.

Parte III - Conclusioni

Conseguenze delle modifiche alla costituzione

La stupidità è un diritto universale ed inviolabile. Quello che invece non è un diritto è l'imporre agli altri le conseguenze della propria stupidità. (L'autore).

Fin qui l'esposizione degli articoli della costituzione con le modifiche richieste per uniformarli ai Principi di libertà, uguaglianza (o, forse meglio, reciprocità) e giustizia che ogni uomo può pretendere applicati per sé ed ha il dovere di rispettare negli altri.

Esaminiamo rapidamente alcune delle conseguenze che le modifiche precedentemente introdotte comporterebbero nella legislazione italiana attuale.

Tra le leggi che verrebbero tagliate alla radice da questa rivoluzionaria formulazione si possono contare alcune tra le più idiote e rovinose manifestazioni dell'ideologia socialista (o, più in generale, statalista), applicate alla legislazione per l'instaurazione della criminalità legale. Tra esse:

1) (Dall'art. 3) Tutte le miriadi di norme in base alle quali vengono effettuate preferenze e discriminazioni tra i cittadini. Ad esempio favoritismi nelle assunzioni per i pubblici uffici, sconti o discriminazioni per l'accesso a determinati servizi (come asili d'infanzia, università) per chi ha redditi più bassi, per chi è sposato, per chi ha più figli, per chi è invalido, per chi è orfano di guerra... Tutti questi ed altri motivi di preferenza con cui la sfrenata fantasia clientelare o assistenziale di legislatori incoerenti con il principio dell'uguaglianza tra i cittadini abbia inteso favorire l'uno a scapito dell'altro, complicando assurdamente ciò che è invece semplice e lineare, vanno immediatamente, totalmente e definitivamente aboliti.

2) (Dall'art. 4) Le autorizzazioni da richiedere allo Stato o agli enti locali per intraprendere qualsiasi attività o lavoro.

3) (Dall'art. 13) Le leggi che introducono alcune delle più proficue ed indolori fonti di finanziamento dello Stato attuale. Si pensi alle multe agli automobilisti per mancato uso delle cinture di sicurezza, o anche per eccesso di velocità. Infatti, in base ad esse, anche senza aver fatto del male o provocato danni a qualcuno, occorre sborsare somme esorbitanti agli avidi enti statali che si premurano di derubare quanti più viaggiatori possano.

La punizione, invece, può avvenire solo nei confronti di chi, magari viaggiando troppo velocemente, abbia provocato danni ad altri (anche un semplice ritardo, magari), ma sempre in proporzione ai danni arrecati e sempre a beneficio del danneggiato, non dello Stato.

Dato il principio <<**Nessun danno, nessuna pena**>> tutte le multe di tal genere sono destinate semplicemente a sparire.

- 4) (Dagli art. 16 e 42) La legge sulla caccia, ove prevede che il cacciatore possa cacciare su territorio **privato** pagando una tassa allo Stato (sic!), anche contro la volontà del padrone del terreno. Solo questi ha il diritto di stabilire, eventualmente dietro compenso, chi debba cacciare sul suo possedimento.
- 5) (Dall'art. 18) Le leggi che impediscono la costituzione di associazioni politiche sgradite al regime (partito fascista, logge massoniche, ma anche, secondo l'esempio di altri Stati, partito comunista, gesuiti, musulmani, sionisti etc).
- 6) (Dall'art. 21) Le leggi che limitano il numero di giornali, radio e televisioni di proprietà di una sola persona, o pretendono di stabilire in qualche modo il contenuto di giornali e trasmissioni.
- 7) (Dagli art. 21 e 53) La legge che istituisce il canone in favore della televisione statale, per tutti coloro che posseggono un televisore.
- 8) (Dagli art. 29 e 36) La legge sul divorzio, nella parte che prevede il pagamento forzoso e non contrattuale degli <<alimenti>> a vita al coniuge.
- 9) (Dagli art. 32 e 36) La legge che impedisce di produrre, commerciare ed assumere sostanze stupefacenti. Essa viola il principio per cui ciascuno è padrone del proprio corpo. Lungi dal far sparire gli stupefacenti dal mercato, ha avuto la conseguenza di spingerne alle stelle i prezzi al minuto, incrementando la criminalità spicciola, opera dei drogati, ed ingrassando le organizzazioni malavitose (che, in questo caso, si servono di mezzi ripugnanti per esercitare quello che è un diritto di ciascuno, cioè la produzione, il commercio ed il consumo di droga). Tutto ciò con costi iperbolici per la repressione di questo lecito commercio, costi che i governanti fanno gravare sui cittadini, anche contrari a questa ingiustizia, per mezzo di imposte di natura estorsiva.
- 10) (Dagli art. 32, 36 e 53) L'assistenza sanitaria obbligatoria di tipo socialista, inefficiente e spendacciona, pagata anche da chi non ne vuole usufruire.
- 11) (Dagli art. 33, 34, 36 e 53) La scuola pubblica obbligatoria e la legge che fa pagare quella non obbligatoria anche a chi non la frequenta o frequenta scuole private.
- 12) (Dall'art. 36) La legge sui rapporti di lavoro (<<statuto dei lavoratori>>), che configura una violazione continuata del diritto al contratto. Essa impedisce al singolo padrone e al singolo operaio di gestire liberamente il loro rapporto di lavoro. Fissando condizioni di favore per una delle parti (l'operaio), deruba l'altra (il padrone) dei suoi diritti, in spregio anche al principio di uguaglianza dei cittadini (art. 3). Ha avuto la conseguenza di danneggiare gravemente l'industria italiana e di creare dal nulla la disoccupazione permanente, che non esiste senza leggi del genere.
- 13) (Dall'art. 36) Le norme sul collocamento numerico obbligatorio dei lavoratori disoccupati, che cancellano il diritto dei padroni di stipulare un contratto di lavoro con gli operai che preferiscono (e viceversa).
- 14) (Dall'art. 36) La legge sull'affitto dei terreni (<<equo canone>>), che fissa vincoli e canoni inferiori a quelli di mercato. Si noti l'ipocrisia di chiamare <<equo>> un canone non contrattato, dunque iniquo per definizione. Essendo una violazione del diritto al contratto del padrone, essa ha avuto tra l'altro la conseguenza di bloccare la stipula di nuovi contratti agricoli, derubando da un lato i padroni dei loro profitti liberamente contrattati ed impedendo dall'altro ai contadini di prendere in affitto terreni che servissero loro per disporre di aziende correttamente dimensionate.

- 15) (Dall'art. 36) La legge sull'affitto delle case (anch'essa, guarda caso, chiamata <<equo canone>>), per lo stesso motivo.
- 16) (Dall'art. 36) La legge che proibisce il gioco d'azzardo (ma solo se gestito dai privati: se ad incamerarne i proventi è lo Stato questo diventa un comportamento pienamente lecito!), perché contrasta con il diritto al contratto.
- 17) (Dall'art. 36) La legge che proibisce la prostituzione, per lo stesso motivo.
- 18) (Dagli art. 36, 38 e 53) L'assistenza pensionistica obbligatoria di tipo socialista, pagata anche da chi non ne vuole usufruire.
- 19) (Dall'art. 41) la fine della <<**programmazione economica**>>, cavallo di battaglia e panacea di tutti i mali per troppi idioti al governo e no, cioè l'indebita ingerenza dello Stato nell'economia, motivata con la pretesa che i burocrati possano indicare e stabilire forzosamente gli obiettivi e le modalità di sviluppo future dell'economia. Ciò comporta la fine dei contributi per incentivare l'allevamento delle vacche, giudicate troppo poche dai burocrati; la fine dei contributi per incentivare l'abbattimento delle vacche, diventate troppo numerose a causa dei contributi precedenti; i dazi sui cereali d'importazione per alzarne il prezzo in Europa; le maggiorazioni di tasse sui cereali europei, diventati eccedenti a causa dei dazi precedenti, per disincentivarne la coltivazione; la fine dei contributi per erigere <<cattedrali nel deserto>>, al nord come al sud; la fine dei **contributi a fondo perduto** a qualunque ditta, industria, cooperativa, associazione, teatro, circolo, banda musicale, coro di montagna, comunque travestiti e sotto qualsiasi forma. Perché i soldi da gettare sono finiti. Soprattutto quelli estorti agli altri con la violenza di Stato. I responsabili di queste criminali assurdità devono indennizzare lo Stato ed i privati dei danni loro arrecati.
- 20) (Dagli art. 41 e 42) Ogni **legislazione antitrust**, cioè una legge che impedisca a chiunque di acquistare o detenere qualsiasi azienda, anche se essa venisse a <<controllare>> ([\[42\]](#)) una parte preponderante di un certo tipo di mercato.
- 21) (Dall'art. 42) La legge che toglie ai proprietari il diritto di edificare liberamente sui loro terreni, senza soggiacere ai piani regolatori approvati dai Comuni. Ciò ha dato un enorme potere ai burocrati locali, ed ha creato, oltre all'ingiusta limitazione del diritto di proprietà, una colossale corruzione, che scomparirebbe togliendo ogni diritto di interferenza ai Comuni ([\[43\]](#)).
- 22) (Dall'art. 42) La legge che pone vincoli ai periodi in cui è possibile accendere il riscaldamento, per cui chi stia soffrendo il freddo non abbia neppure il diritto di decidere quando riscaldarsi, senza il permesso del Comune, anche se è lui a pagarsi il gasolio od il metano.
- 23) (Dall'art. 43) La legge sugli espropri, che fissa, tra l'altro, ridicole indennità commisurate al valore agricolo anche per terreni di città, di valore enormemente più elevato.
- 24) (Dall'art. 43) Tutti i monopoli statali, sull'energia elettrica, la distribuzione del gas, i trasporti pubblici, il sale, i tabacchi, le telecomunicazioni. Lo Stato può solo concorrere in condizioni di parità con i privati, purché senza oneri per la collettività, cioè senza perdere denaro in queste imprese.
- 25) (Dall'art. 47) La possibilità per lo Stato di creare inflazione stampando moneta cartacea in quantità illimitata.
- 26) (Dall'art. 52) Il servizio militare obbligatorio (per gli uomini).

27) (Dall'art. 53) L'imposizione fiscale sul reddito e sul patrimonio e, in generale, ogni imposizione che non corrisponda alla restituzione allo Stato di quanto lo Stato abbia speso per il **singolo**, diretto interessato.

Per citare qualche esempio eclatante, vanno abolite le imposte demenzial-socialiste che hanno colpito dissennatamente automobili di lusso, barche ed aeroplani privati, distruggendone i mercati potenziali e le relative industrie nazionali. Qualsiasi governo con un minimo di cervello, al posto dell'odio di classe dimostrato dal nostro, dovrebbe essere lieto di vedere la popolazione progredire nel benessere e favorire, ad esempio, la costruzione di un aereo economico, una specie di <<Topolino dell'aria>> ([44]), per far sì che, progressivamente, ogni famiglia possa permettersi un aereo privato, senza vessare quanti riescano a comprarselo .

28) (Dall'art. 53) Gli oneri altissimi pagati dalle imprese che assumono dipendenti (<<oneri sociali sul costo del lavoro>>). Sembra incredibile che chi sia tanto scervellato da poter pensare di <<multare>> chi offra posti di lavoro, non solo non sia oggetto di derisione, ma addirittura possa raggiungere posizioni di governo; ma in Italia succede anche questo. Per 100 grammi d'oro lordi teoricamente pagati all'operaio, il padrone ne deve pagare circa altri 50 allo Stato. Se si considerano anche le tasse pagate a vario titolo dall'operaio risulta che circa il 55% di quanto pagato dal padrone va allo Stato; solo il 45% resta all'operaio. In realtà gli resta ancor meno, perché poi deve pagarsi tutte le imposte indirette necessarie alla vita quotidiana!

29) (Dall'art. 53) Tutti i servizi pubblici obbligatori, non richiesti esplicitamente dal cittadino. Per tutti i servizi statali, deve vigere il principio <<**Chi desidera un servizio statale ha il diritto di averlo ed il dovere di pagarlo per quanto costa. Chi non lo vuole ha il dovere di non averlo ed il diritto di non pagarlo**>>. Da questo principio deriva un'organizzazione statale che fornisce a ciascun cittadino i servizi che il cittadino pretende e paga, quindi un **Stato su misura**.

30) (Dall'art. 56) Lo strapotere dei partiti, consistente nello scegliere candidati ad essi graditi, perpetuando così la mala genia dei politici servi dei partiti e non dei cittadini. La riforma elettorale maggioritaria voluta nel 1993 non pone un freno a questa arbitrarietà. L'esperienza degli altri Stati ci mostra che, a lungo andare, essa comporterà presumibilmente la sopravvivenza di due soli partiti, affetti dagli stessi difetti dei precedenti.

31) In generale, la stragrande maggioranza dei regolamenti imposti cerveloticamente da burocrati presuntuosi, che pretendono di saper regolare i rapporti tra gli individui meglio di quanto sappiano fare gli stessi diretti interessati.

Conflitto convenienza-giustizia

Si tenga presente che, eliminando l'**illegalità** di molte forme legittime di contratto sopra riportate, si elimina anche la possibilità che esse, senza sparire, vengano gestite direttamente dalla criminalità illegale, che può così ingrassare e debordare in altri campi che rimarrebbero illegali anche con le nuove norme. Questo è un utilissimo effetto **collaterale**. Ma, appunto perché collaterale, non è né può diventare motivo principale per suffragare l'abolizione delle norme liberticide sopra riportate. Anzi, se, per assurdo, l'abolizione delle leggi criminali sopra indicate comportasse non una diminuzione, ma un aumento della malavita, essa dovrebbe essere ugualmente messa in opera.

Perché giusta. **La convenienza non può sostituirsi alla giustizia**. Nulla può sostituirsi alla giustizia.

Commento finale

(Repetita... stufant?)

Bisogna ricordare e ripetere con insistenza che occorre stare attenti a non confondere due aspetti della trattazione che non vanno confusi.

Il primo è quello relativo alla giustizia dei fini che si vogliono perseguire, i quali, derivando dall'applicazione dei Principi Primi, comportano la definizione delle regole di convivenza umana più ampie possibili, coniugando la **massima libertà** compatibile con la **pacifica coesistenza** di tutti, individui e popoli. Tali azioni, tali scelte devono essere eterne ed immodificabili, o perderebbero ogni pretesa di poter definire il concetto di **giustizia atemporale**.

Il secondo aspetto, invece, è quello relativo ai modi pratici di attuare i principi di cui sopra, con gli organismi statali ad essi preposti. Questi modi, con gli organismi ipotizzati, sono e non possono essere altro che proposte suscettibili di modifica.

In definitiva, il tipo di governo che ci si propone di instaurare può essere oggetto di critica migliorativa, sia per le modalità operative che, addirittura, per la sua stessa necessità. Invece non è ammissibile che sia criticabile ciò che il governo (o chiunque altro) dev'essere tenuto a fare per rispettare la giustizia, in quanto essa deve porsi al di fuori della contingenza legislativa, ma deve derivare da Principi Primi Immodificabili, pena il non essere giustizia.

Infine, e soprattutto, **deve cessare l'impunità garantita ai criminali legali**.

Questa vergogna deve finire.

Tutti i responsabili delle leggi criminali, anche se parlamentari democraticamente eletti, devono essere processati e pagare per i loro crimini. Come minimo indennizzando le loro vittime di quanto hanno loro legalmente rubato (si veda l'art. 13) e, se non hanno denaro a sufficienza, trascorrendo il resto della loro vita ai lavori forzati, i cui proventi siano destinati all'indennizzo delle vittime.

Prego che questo mio sforzo possa aiutare il raggiungimento di tale obiettivo.

Chiusa galileiana

...Al quale il filosofo, dopo essere stato alquanto sopra di sé, rispose: <<Voi mi avete fatto veder questa cosa talmente aperta e sensata, che quando il testo d'Aristotile non fusse in contrario, che apertamente dice, i nervi nascer dal cuore, bisognerebbe per forza confessarla per vera>> ([\[45\]](#)).

Parte IV - Appendici

Appendice 1. Note sulla costituzione dell'URSS

Non abbiamo la minima intenzione di svolgere qui un corso di diritto costituzionale comparato, ma riteniamo opportuno fornire ai lettori interessati qualche parziale paragone tra la costituzione della repubblica italiana e quella delle repubbliche socialiste sovietiche (URSS) del 7 Ottobre 1977 ([\[46\]](#)). La prima viene generalmente ritenuta una costituzione <<occidentale>> (il che non vuol dire

niente) o <<capitalista>> (il che è invece significativo), mentre la seconda è una costituzione maggiormente <<socialista>>.

Ci si attende, quindi, che esistano radicali differenze nel campo dei diritti economici ed individuali da esse sanciti, ed effettivamente ve ne sono. Tuttavia, ciò a cui teniamo ad accennare brevemente sono alcune incredibili (ma non troppo) somiglianze tra le due costituzioni. Somiglianze che, beninteso, vanno a scapito dei diritti dei cittadini.

Inoltre mostreremo come la costituzione sovietica sia <<più avanzata>> ([47]) di quella italiana, per molti aspetti sociali, ma proprio queste pretese maggiori garanzie siano la causa della maggiore mancanza di libertà e giustizia vigente in un tale Stato.

Le differenze tra la legislazione vigente in Italia e nell'URSS, fino alla sua dissoluzione, è derivata soprattutto dai diversi punti di partenza economici e politici nell'Italia del 1948 e nell'URSS del 1977 e dai risultati elettorali italiani. Ma la costituzione italiana è perfettamente compatibile con l'instaurazione, nel medio o lungo periodo, di una società del tutto simile a quella sovietica. Dipende dalla volontà della maggioranza degli eletti al parlamento, e non dai vincoli costituzionali, se i diritti individuali possano o no essere **legalmente** calpestati come in quel paese.

Per verificare se questo rischio sia o no reale basta confrontarsi con la storia. E la triste realtà è che, quasi ininterrottamente, dal 1948 fino ad oggi, salvo temporanee o minime inversioni di tendenza, la legislazione italiana ha teso sempre più ad allargare la sfera delle libertà e dei diritti statali a scapito di quelli individuali. Il socialismo, criminale e condannato dalla storia al fallimento, non riuscendo ad entrare dalla finestra della rivoluzione, si è invece assiso sul trono delle nostre vite entrando dall'acriticamente onorata porta maestra della costituzione, della democrazia e della legge.

Leggiamo quanto riporta l'introduzione della costituzione socialista sovietica.

(...) Questa è la società la cui legge di vita è la preoccupazione di tutti per il bene di ciascuno e la preoccupazione di ciascuno per il bene di tutti.

Attenzione: non ha importanza che questa affermazione sia disattesa dai fatti. Essa va giudicata per quello che è e per quel che comporta. Dev'essere chiaro che la preoccupazione **forzosa** di ciascuno per il bene di tutti (e viceversa) comporta l'instaurazione del socialismo, quindi l'esercizio della violenza e del male contro ciascun uomo libero, che si pretende invece ipocritamente di beneficiare.

*(...) Il popolo sovietico (...) fissa le basi del regime sociale e della politica dell'URSS, **stabilisce i diritti, le libertà e gli obblighi** dei cittadini (...).*

Si noti che è il popolo a stabilire tutti i diritti e doveri individuali. Dunque l'individuo è alla totale mercé del popolo, cioè della maggioranza. Ma ciò è esattamente quanto succede in Italia.

Art. 2

*Tutto il **potere** nell'URSS **appartiene al popolo**. Il popolo esercita il potere attraverso i Soviet dei deputati popolari, che costituiscono la base politica dell'URSS. Tutti gli altri organi statali sono soggetti al controllo dei Soviet dei deputati popolari e devono rendere conto agli stessi.*

Si noti la somiglianza con l'art. 1 della costituzione italiana.

Art. 3

L'organizzazione e l'attività dello Stato sovietico si informano al principio del centralismo democratico: elettività di tutti gli organi del potere statale dal basso verso l'alto e loro subordinazione al popolo, obbligatorietà delle decisioni degli organi superiori per quelli inferiori (...).

Qualcuno, magari in buona fede, potrebbe citare questo articolo come dimostrazione del fatto che nell'URSS, in cui il potere statale è gestito dall'unico partito esistente, non vi sia democrazia, e che a ciò si debbano le differenze tra i due Paesi. Ma l'osservazione è riduttiva.

Invece ci si deve rendere conto che questa organizzazione è democrazia, sia pure con un partito unico. Le nefandezze perpetrate nell'URSS **sono** democrazia, cioè libera violazione dei diritti individuali esercitata dagli organi eletti dal popolo. La democrazia imperiale, cioè priva dei limiti legati agli inalienabili diritti individuali, all'est come all'ovest, comporta sempre la potenzialità e l'attuazione di delitti contro l'umanità.

Art. 10

*La base del sistema economico dell'URSS è costituita dalla **proprietà socialista dei mezzi di produzione**, in forma di proprietà statale (di tutto il popolo) e di proprietà kolchoziano-cooperativa. (...).*

Enunciato fondamentale del socialismo. Si noti la somiglianza con l'art. 43 della costituzione italiana.

Art. 11

(...) Sono proprietà esclusiva dello Stato la terra, il sottosuolo, le acque e le foreste. Allo Stato appartengono i mezzi di produzione fondamentali nell'industria, nell'edilizia e nell'agricoltura, i mezzi di trasporto e di comunicazione, le banche, i beni delle imprese commerciali e comunali e delle altre imprese organizzate dallo Stato, il complesso fondamentale delle abitazioni urbane, nonché gli altri beni necessari per l'attuazione dei compiti dello Stato.

In Italia sono proprietà statale il sottosuolo e le acque, oltre ad innumerevoli altri beni. Quelli che non lo sono lo possono diventare, tramite esproprio. Lo dice ancora l'art. 43.

Art. 13.

La base della proprietà personale dei cittadini dell'URSS è costituita dai redditi di lavoro. Possono essere di proprietà personale gli oggetti di uso quotidiano, di consumo e comodità personale e dell'economia domestica ausiliaria, la casa di abitazione e i risparmi di lavoro. (...). I beni che si trovano in proprietà personale o in uso dei cittadini non devono servire alla realizzazione di redditi non lavorativi o venire impiegati a danno degli interessi della società.

Questa è una naturale conseguenza di quanto riportato all'art. 10. Si noti la somiglianza con la <<funzione sociale della proprietà>> riportata nell'art. 42 della costituzione italiana.

Art. 15

*(...) Basandosi sull'attività creativa dei lavoratori, sull'emulazione socialista e sulle realizzazioni del progresso scientifico tecnico, perfezionando le forme e i metodi di **direzione dell'economia**, lo Stato assicura l'aumento della produttività del lavoro, l'elevamento dell'efficienza della produzione*

e della qualità del lavoro e lo sviluppo dinamico, pianificato e proporzionale dell'economia nazionale.

Quanto questi fini siano stati e possano essere raggiunti da burocrati sedicenti o supposti onniscienti, anziché dai diretti interessati, giudichi il lettore obiettivo...

Si noti l'analogia con i <<programmi e controlli opportuni>> citati dall'art. 41 della costituzione italiana.

Art. 17

*Nell'URSS si ammette, **in conformità con la legge**, l'attività lavorativa individuale nella sfera dell'artigianato, dell'agricoltura, e dei servizi alla popolazione, nonché altri tipi di attività, fondati esclusivamente sul lavoro personale dei cittadini e dei membri delle loro famiglie. Lo Stato regola l'attività lavorativa individuale, assicurandone **l'utilizzazione nell'interesse della società**.*

In conformità con la legge. Qualunque cosa dica la legge...

Si noti la somiglianza con l'<<utilità sociale>> e i <<fini sociali>> citati dall'art. 41 della costituzione italiana.

Art. 24

Nell'URSS operano e si sviluppano sistemi statali di assistenza sanitaria, di previdenza sociale, di commercio e di alimentazione sociale, di servizi correnti e di economia comunale (...).

In Italia sono statali l'assistenza sanitaria, la previdenza sociale e molti altri servizi. In via di aumento, naturalmente...

Art. 39

*I cittadini dell'URSS posseggono tutta la gamma dei diritti e delle libertà economico-sociali, politiche e personali, proclamate e garantite **dalla costituzione** dell'URSS e **dalle leggi** sovietiche.*

Il regime socialista assicura l'ampliamento dei diritti e delle libertà e il miglioramento ininterrotto delle condizioni di vita dei cittadini di pari passo con l'attuazione dei programmi di sviluppo socioeconomico e culturale.

L'uso dei diritti e delle libertà da parte dei cittadini non deve arrecare danno agli interessi della società e dello Stato, ai diritti degli altri cittadini.

La solenne affermazione iniziale è del tutto vuota di significato, in quanto tutte le libertà ed i diritti proclamati sono solo quelli che la graziosa maestà del legislatore si è degnata di concedere ai cittadini (<<garantite dalla costituzione>>), libertà da lui modificabili a suo piacimento, in qualsiasi momento e, quindi, sottoposte al totale suo arbitrio. L'analogia con l'art. 2 della costituzione italiana è evidente.

Il secondo paragrafo è un'affermazione di intenti tanto vuota di significati reali quanto quelle spesso contenute nella costituzione italiana ed è ugualmente inutile.

Il terzo paragrafo è giusto quando stabilisce che l'uso dei diritti e libertà dei cittadini non deve arrecare danno agli altri cittadini, ma lascia completamente nel vago tali diritti, non rifacendosi, come noi facciamo, ai Principi Primi. In realtà sappiamo (dall'introduzione già citata) che la costituzione sovietica considera come diritti individuali ammissibili solo quelli stabiliti <<dal popolo>>. Inoltre introduce l'idea di danni alla **società**, che non è intesa come dovrebbe, cioè come **l'insieme di tutti i cittadini presi individualmente**, ma è di nuovo un concetto ambiguo che si presta a manipolazioni a danno dei singoli.

Diritti dei cittadini sovietici

Art. 40

I cittadini dell'URSS hanno diritto al lavoro, cioè diritto di ricevere un lavoro garantito (...).

Art. 41

I cittadini dell'URSS hanno diritto al riposo. (...).

Art. 42

I cittadini dell'URSS hanno diritto alla tutela della salute. (...).

Art. 43

I cittadini dell'URSS hanno diritto all'assistenza materiale durante la vecchiaia, in caso di malattia e di perdita parziale o totale della capacità di lavoro, nonché in caso di perdita della persona della quale sono a carico. (...).

Art. 44

I cittadini dell'URSS hanno diritto all'alloggio. (...).

Art. 45

I cittadini dell'URSS hanno diritto all'istruzione. Questo diritto è assicurato dal carattere gratuito dell'istruzione di ogni tipo, (...).

Art. 46

I cittadini dell'URSS hanno diritto di godere delle realizzazioni della cultura. (...).

Di questo gruppo di articoli abbiamo riportato solo gli enunciati introduttivi. Questo non tanto per brevità o censura (seguono soprattutto le modalità di applicazione di questi principi), quanto per focalizzare l'attenzione su quanto essi garantiscono. Infatti essi sembrano definire e promettere il migliore dei mondi possibili, di gran lunga superiore, <<socialmente più avanzato>>, anche di quello configurato dalla costituzione italiana. Tutto è garantito ai cittadini, **come dovuto**.

Garantito il lavoro, il riposo, le ferie, la tutela della salute, l'assistenza pensionistica per vecchiaia, malattia ed invalidità, l'alloggio, l'istruzione gratuita, il godimento della cultura.

Non è possibile, umanamente, promettere di più. Tutto è perfetto. Tutto è progredito. Tutto è meraviglioso. E, meraviglia delle meraviglie, tutto è giusto.

Non esistono più disoccupati, stressati, malati trascurati, vecchi poveri od abbandonati, inabili mendicanti, sfrattati, <<barboni>> senza casa, ignoranti per mancanza di mezzi, artisti disoccupati e persone affamate di cultura. Perché tutto è garantito ai cittadini.

La domanda da porsi è: <<garantito da chi?>>.

La risposta è chiara: garantito dallo Stato. Ma per far ciò occorre un'astronomica quantità di denaro, che lo Stato deve prendere da qualche parte. Tenta di farlo collettivizzando l'intera economia, quindi violando i diritti degli individui che ipocritamente pretende di tutelare.

Ma poiché l'efficienza di un'economia pianificata è minima, la conseguenza è che la somma complessiva di denaro gestita dallo Stato sarà sempre troppo piccola per coprire le enormi esigenze determinate dagli articoli suaccennati. Come con una coperta troppo corta per un letto troppo grande, tutto sarà quindi soddisfatto in misura minore del necessario.

Il lavoro è sì garantito, ma è un lavoro fittizio ed improduttivo spesso, mal retribuito sempre.

Il riposo è sì garantito, ma il poco denaro a disposizione del singolo e la mancanza di iniziativa privata rendono il tempo libero assai meno attraente di quanto non sia in una società più capitalista ([48]).

La salute è sì garantita, ma il livello medio degli ospedali collettivistici è spesso squallidamente al di sotto di quelli privati esistenti altrove, nonostante le spese siano maggiori (come in Italia, dove, a parità di trattamento, un giorno di degenza in un ospedale pubblico costa il **doppio** che in un equivalente ospedale privato). La disponibilità di medicine è tale che spesso è necessario ricorrere al mercato nero dei farmaci!

L'assistenza pensionistica garantisce pensioni da fame ai poveracci che debbono viverci, esattamente come in Italia, paese in cui molti otterrebbero pensioni ben più alte di quelle statali, se avessero la possibilità, secondo il loro sacrosanto diritto, di scegliere a quale ente privato versare le proprie eventuali contribuzioni.

L'assistenza agli invalidi prevede le stesse modalità esistenti in Italia e valgono le stesse considerazioni espresse nella trattazione dell'art. 38.

Il diritto all'alloggio garantisce una quantità di metri quadrati per persona che da noi si reputa buona per gli animali, non per gli uomini ([49]). Ma ancora, questa è una conseguenza necessaria del fatto che sia lo Stato a costruire alloggi, con il poco denaro derivante da un'economia strangolata dal dirigismo.

L'istruzione gratuita è sì garantita a tutti, ma la qualità mediocre o i costi iperbolici sono quelli abituali per quasi ogni scuola pubblica, come avviene in Italia.

Il godimento della cultura è sì garantito, ma il conformismo e la sudditanza ideologica nei confronti dell'unico padrone in grado di far lavorare artisti e letterati, scienziati e giornalisti, cioè lo Stato, promuove i servi anche sciocchi del potere ed emargina gli spiriti liberi.

Allora si capisce, o almeno si dovrebbe capire, salvo il caso di malafede od ottusità, come il migliore dei mondi possibili enunciato ed esaltato negli articoli falsamente <<più avanzati socialmente>> riportati dalla costituzione socialista sovietica sia invece foriero di povertà, squallore, inefficienza. Ma, soprattutto, di violazione continua dei diritti individuali garantiti dai Principi Primi, quindi di ingiustizia e di criminalità legale.

Si potrebbero esaminare ancora molti articoli dell'interessante costituzione socialista sovietica, ma basti citare il seguente.

Art. 54

Ai cittadini dell'URSS è garantita l'inviolabilità della persona. Nessuno può essere sottoposto ad arresto se non in base a decisione giudiziaria o con la conferma del procuratore.

Questo articolo è la fotocopia sostanziale dell'art. 13 della costituzione italiana. La stessa arbitrarietà garantita al legislatore.

E, grazie a questa arbitrarietà, fino ai giorni nostri, in Russia sono stati riempiti i gulag ([\[50\]](#)).

Appendice 2. Note sulla costituzione degli USA

Le modalità di elezione del presidente degli Stati Uniti restano uno dei monumenti più compiuti all'indefessa opera di quell'organismo schivo e nascosto, ma universalmente diffuso, i cui diuturni seppur giustamente costosi sforzi sono costantemente volti a complicare inutilmente ciò che sarebbe semplice per il resto dell'umanità, e che viene conosciuto sotto il nome di UCAS, <<Ufficio Complicazione Affari Semplici>>. (L'autore).

L'esame della costituzione statunitense si presenta assai deludente ([\[51\]](#)). Infatti anch'essa, nonostante i suoi primi emendamenti (dal primo al nono) sembrano definire diritti inviolabili degli individui, è completamente modificabile con mezzi legislativi ordinari; pertanto definisce una democrazia imperiale come la nostra, permettendo allo Stato qualsiasi vessazione nei confronti dei cittadini.

Per rendersene conto basta osservare due celebri emendamenti alla stessa.

Emendamento 18 (1920)

Sezione I. A partire da un anno dopo la ratifica del presente articolo, e per effetto del medesimo, sono vietati entro i confini degli Stati Uniti la fabbricazione, la vendita e il trasporto a scopo di consumo di bevande alcoliche nocive (intoxicating liquors), nonché l'importazione e l'esportazione delle medesime da e per il territorio degli Stati Uniti e di tutte le regioni soggette alla loro giurisdizione.

Sezione II. Il Congresso ed i vari Stati sono autorizzati ad emanare le norme necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Sezione III. Il presente articolo non sarà valido, sinché non sarà stato ratificato dagli organi legislativi dei singoli Stati quale emendamento alla costituzione, come previsto da quest'ultima, entro sette anni dalla data in cui esso sarà sottoposto dal Congresso ai singoli Stati per tale ratifica.

Questo emendamento introdusse il **Proibizionismo**, cioè la cervellotica e delittuosa violazione del diritto individuale, spettante a ciascuno uomo, di assumere volontariamente sostanze anche nocive alla propria salute, in particolare le bevande alcoliche.

Ne conseguì che chi, legittimamente, voleva bere o produrre alcolici venne multato, incarcerato od ucciso dalla polizia e dalla magistratura dello Stato, che avrebbero avuto invece il compito di difendere a spada tratta questo suo inviolabile diritto!

Ebbe anche, come fenomeno collaterale, l'effetto di provocare l'espansione esplosiva della Mafia negli Stati Uniti, fenomeno che non aveva ancora raggiunto tali gradi di virulenza, e che da allora non è mai più stato possibile ridurre ai livelli che aveva prima del Proibizionismo.

Più per porre rimedio a quest'ultimo problema che per un sincero rispetto del diritto di ciascuno all'autodeterminazione personale, venne infine approvato il seguente emendamento.

Emendamento 21 (1933)

Sezione I. L'articolo 18 di emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti è abrogato.

Sezione II. Il trasporto o l'importazione in qualunque Stato, Territorio o possedimento degli Stati Uniti di bevande alcoliche nocive a scopo di vendita o di consumo, in violazione delle leggi ivi vigenti, sono vietati con il presente articolo.

Sezione 3. Il presente articolo non sarà valido finché non sarà ratificato come emendamento alla costituzione e, come da questa previsto, dalle convenzioni elette nei vari Stati, entro sette anni dalla data in cui sarà sottoposto dal congresso agli Stati stessi per la ratifica.

Questo emendamento abolì il Proibizionismo, ma non ridiede la vita, la libertà perduta o i beni alle persone che il precedente emendamento aveva assassinato, incarcerato o derubato, né permise di punire i parlamentari, magistrati e poliziotti responsabili di quegli orrendi crimini legali.

Esattamente gli stessi errori (ma ricordiamoci che non sono solo errori, bensì crimini contro l'umanità) sono stati ripetuti negli ultimi decenni con le leggi volute dagli Stati Uniti e da essi caldeggiate ed ottenute negli altri Stati più conformisti, compresa, purtroppo, l'Italia, contro la produzione, lo spaccio ed il consumo delle sostanze stupefacenti.

La Storia non è maestra di vita per gli idioti, ed i governanti degli Stati Uniti, con quel vecchio emendamento o con le leggi attuali sugli stupefacenti, ci hanno mostrato, forse meglio di chiunque altro, in questo secolo, cosa significhi essere idioti.

Se ne può concludere che, se la situazione legislativa statunitense è leggermente migliore rispetto a quella italiana, ciò deriva, essenzialmente, dalla diversa mentalità delle popolazioni americana ed italiana, il che ha comportato l'elezione, negli Stati Uniti, di parlamentari ideologicamente leggermente migliori dei nostri. Non consegue certo da una costituzione che, purtroppo, come la nostra, permette allo Stato tutto ed il contrario di tutto.

Bibliografia e letture

1) Paolo Biscaretti di Ruffia. *Costituzioni straniere contemporanee. Volume primo. Le costituzioni di dieci Stati di democrazia stabilizzata*. Giuffrè editore (1994). Contiene le costituzioni di Stati

Uniti, Belgio, Svizzera, Francia, Giappone, Germania, Danimarca, Svezia, Grecia e Spagna, precedute da un breve commento. E' di primaria importanza per uno studio comparato.

2) Paolo Biscaretti di Ruffia. *Costituzioni straniere contemporanee. Volume secondo. Gli Stati socialisti*. Giuffr  editore (1987). Contiene le costituzioni di Unione Sovietica, Albania, Germania Orientale, Jugoslavia, Polonia, Romania, Ungheria, Cina e Cuba, precedute da un breve commento.

3) Aristotele. *La costituzione degli Ateniesi*. Mondadori (1991). Riporta, in modo piuttosto frammentario, le istituzioni politiche vigenti in Atene attorno al 320 a.C..

4) Giangiulio Ambrosini. *Costituzione italiana*. Einaudi (1975). A parte la pessima introduzione (l'autore   talmente fazioso che, ad esempio, dopo aver tessuto le lodi della libert  e del pluralismo, invece di scagliarsi contro l'articolo che vieta la ricostituzione del partito fascista, si lamenta anzi che non vi sia stato dato maggior rilievo!),   interessante perch  riporta lo statuto del regno di Sardegna del 1848, la costituzione della repubblica romana del 1849, i decreti legge luogotenenziali del 1944 e 1946 ed il progetto di costituzione del 1947.

5) Cottone E. Baglioni. *Dall'uomo al cittadino*. Giunti (1967). Classico testo di educazione civica, contiene una spiegazione della costituzione italiana e la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, votata nel 1948 dalle Nazioni Unite.

6) F.Galimberti, F.P.Lotito, L.Paolazzi. *Diritto ed economia*. Le Monnier (1992). Contiene un'introduzione semplice e scolastica (tutt'altro che un difetto!) ai principi dell'economia ed una spiegazione della costituzione. Sebbene agiografico nei confronti della costituzione italiana e delle leggi da essa derivanti (bisogna pur campare...), si contraddistingue per la grande chiarezza espositiva.

7) Filippo Sacchi. *L'ABC del cittadino*. Mondadori (1965). Testo di educazione civica con spiegazioni della costituzione. E' anche un esempio del tentativo compiuto nella scuola statale di inculcare nelle nuove generazioni dottrine di sinistra.

8) Giustino Gatti. *Codice penale*. Simoni (1991). Per vedere gli effetti della costituzione italiana sulle leggi penali.

9) *Codice civile*. Tramontana (1987). Per vedere gli effetti della costituzione italiana sulle leggi civili.

10) *Statuto dei lavoratori* (Legge 20/5/1970 ndeg. 300). Per rendersi conto con i propri occhi di come la costituzione permetta di scrivere impunemente una delle leggi pi  liberticide della repubblica italiana, rivelatasi disastrosa per la nostra economia.

11) Sergio Ricossa *L'economia in 100 grafici*. Mondadori (1984). Con semplici grafici spiega chiaramente fenomeni economici che semplici non sono sempre.

12) Milton Friedman. *Liberi di scegliere*. Longanesi (1981). Una sconvolgente denuncia dello statalismo rampante negli Stati Uniti. Da leggere ad ogni costo.

13) John Stuart Mill. *Saggio sulla libert *. Il saggiaore (1991). Libro tutto incentrato sulla tolleranza.

- 14) Cesare Beccaria. *Dei delitti e delle pene*. (1764). Opera improntata all'umanità nella punizione dei reati, contesta le pene esagerate rispetto al delitto.
- 15) Autori vari. *Storia del pensiero politico*. Editori Riuniti (1967). Contiene il passo di Antonio Rosmini tratto da *La costituzione secondo la giustizia sociale*; il *Manifesto del partito comunista* di Marx-Engels e molti altri scritti politici "storici", oltre ad una ricca bibliografia.
- 16) Aleksandr Solzenitzyn. *Arcipelago Gulag*. Mondadori (1973). Oltre al suo valore letterario, politico ed umano, contiene una sterminata casistica di crimini contro gli uomini compiuti dallo Stato "per il bene del popolo".
- 17) Elena Spagnol. *Dizionario di citazioni*. Feltrinelli (1971). Contiene molte tra le più belle frasi mai scritte o pronunciate, come pure molte delle più sbagliate. Una <<summa>> dell'intelligenza e della stupidità umane.
- 18) Adolf Hitler. *Mein Kampf*. La Lucciola (1991). A parte l'estremo antisemitismo, contiene critiche feroci ma interessanti alla degenerazione di certi sistemi parlamentari.
- 19) Giampaolo Pansa. *Il gladio e l'alloro, l'esercito di Salò*. Mondadori (1991). Aspetti della guerra civile in Italia, vista in chiave antifascista tramite documenti originali fascisti.
- 20) Henry Thoreau, Gianfranco Miglio. *Disobbedienza civile*. Mondadori (1993). Thoreau concentra in poche pagine una lucida, coerente e mirabile critica della sopraffazione esercitata dallo Stato contro i diritti degli individui. Erroneo credere tale condanna limitata al solo schiavismo, come riportato nella postfazione. Meno coerente, ma pure interessante, lo scritto di Miglio.
- 21) Sandro Veronesi. *Occhio per occhio*, Mondadori (1992). E' la storia di quattro sentenze capitali, riportate per condannare tale pratica.
- 22) Donatien Alphonse François, marchese De Sade. *Filosofia nel boudoir*. Quasi annegato tra mille licenziosità si trova un documento politico (*Francesi, ancora uno sforzo se volete essere repubblicani*) che contiene alcune idee di tolleranza e libertà tra le più avanzate (alcune!). Riservato esclusivamente a studiosi seri (o licenziosi...).

Indice analitico

Non disponibile in HTML.